SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

44ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 2001

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente PERA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XIV

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-63

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 65-227

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 229-250

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2200)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(608) ***Delega al Governo per la riforma del diritto societario*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):*

PRESIDENTE . . . . . 2, 3, 4 e *passim*
MONTINO *(DS-U)* . . . . . 2, 3, 4 e *passim*
CHIUSOLI *(DS-U)* 11, 25
COVIELLO *(Mar-DL-U)* 16
BEVILACQUA *(AN)* 19
BETTAMIO *(FI)* 19
CIRAMI *(CCD-CDU:BF)* 20, 55
EUFEMI *(CCD-CDU:BF)* 20, 23, 24
TAROLLI *(CCD-CDU:BF)* 21, 22
PEDRIZZI *(AN), relatore* . . . . . 22, 36, 37 e *passim*
VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia* 22, 36, 37 e *passim*
LAURO *(FI)* 22
TOIA *(Mar-DL-U)* 23, 27
TURCI *(DS-U)* 23
DE PETRIS *(Verdi-U)* 29
SODANO Tommaso *(Misto-RC)* 30, 31
SEMERARO *(AN)* 32
NOVI *(FI)* 33
VIVIANI *(DS-U)* . . . . . 38, 39, 40 e *passim*
CARUSO Antonino *(AN), relatore* 43, 55
AYALA *(DS-U)* . . . . . *Pag.* 47, 49, 50
FASSONE *(DS-U)* 51, 53
ZANCAN *(Verdi-U)* 54
* CALVI *(DS-U)* 58, 59, 60

Verifiche del numero legale . . . . . 2, 3, 5 e *passim*

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 4, 7, 10 e *passim*

Votazione nominale con appello 34

SUL GRAVE EPISODIO DI SANGUE VERIFICATOSI PRESSO UN CONSIGLIO CANTONALE DELLA SVIZZERA E SULLE MISURE DI SICUREZZA IN SENATO

PRESIDENTE 61
CALDEROLI *(LNP)* 61

INTERPELLANZE

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE 61, 63
* SERVELLO *(AN)* 61

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 608:

Articolo 5, emendamento 5.134 e seguenti e ordini del giorno G150, G151, G152, G153, G154 e G360 65

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 5 89

Articolo 6 ed emendamenti 90

Articolo 7 ed emendamenti 92

Articolo 8 ed emendamenti 97

Articolo 9 ed emendamenti 101

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; CCD-CDU:Biancofiore: CCD-CDU:BF; Forza Italia: FI; Lega Nord Padania: LNP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo Per le Autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani: Misto-SDI; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

Articolo 10 ed emendamenti . . . . . *Pag.* 102

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 10 113

Articolo 11, emendamenti e ordini del giorno G170 e G300 118

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE 229

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 238

Assegnazione 238

GOVERNO

Trasmissione di documenti . . . . . *Pag.* 239

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di documentazione 239

INTERROGAZIONI

Annunzio 63

Interrogazioni 240

Da svolgere in Commissione 250

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 9,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. *(v. Resoconto stenografico)*.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,37 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(608) ***Delega al Governo per la riforma del diritto societario*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 5, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il Senato respinge gli emendamenti 5.134 e 5.306, identici tra loro.

MONTINO *(DS-U)*. Chiede che prima di votare il 5.138 si verifichi la presenza del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 9,40, è ripresa alle ore 10,03.

PRESIDENTE. Riprende i lavori.

Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 5.138, fino alle parole «maggiori dimensioni», con conseguente preclusione della restante parte dello stesso e dei successivi fino al 5.308. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore MONTINO (DS-U), è respinta la prima parte del 5.309, fino alle parole «in relazione»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e gli emendamenti fino al 5.143. Sono poi respinti gli emendamenti da 5.135 a 5.137. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MONTINO, è respinto il 5.145. Il Senato respinge altresì la prima parte dell'emendamento 5.146, fino alla parola «comunque», con conseguente preclusione della restante parte e del 5.147.

Previa verifica del numero legale, chiesta sempre dal senatore MONTINO, il Senato respinge l'emendamento 5.133. È poi respinto il 5.311. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore MONTINO, è respinta la prima parte dell'emendamento 5.154, fino alle parole «possibilità che», con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 5.153. Il Senato respinge poi la prima parte del 5.155, fino alla parola «consentire» (con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 5.312), nonché la prima parte del 5.156, fino alle parole «società cooperative»; di conseguenza risultano preclusi la restante parte dello stesso e i successivi fino al 5.159. Sono poi respinti gli identici 5.157 e 5.313.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.314 è stato ritirato.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MONTINO (DS-U), il Senato respinge la prima parte del 5.160, fino alle parole «funzione mutualistica», con conseguente preclusione della restante parte e del 5.161. Sono poi respinti gli emendamenti 5.148 e 5.162. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore MONTINO, sono respinti gli identici 5.315, 5.316, 5.317 e 5.318.

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore MONTINO, sono respinti gli emendamenti 5.320 e 5.327. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MONTINO, è respinto l'emendamento 5.323. Il Senato respinge inoltre il 5.319, gli identici 5.163, 5.321 e 5.322, il 5.324 e ancora gli identici 5.325 e 5.326.

CHIUSOLI *(DS-U)*. L'emendamento 5.328 propone la soppressione del comma 3 che esclude dall'ambito di applicazione delle disposizioni il settore del credito cooperativo e i consorzi agrari. Ricorda che i consorzi agrari sono stati al centro di disastrose vicende finanziarie e di episodi di corruzione, pertanto la ragione della norma è da ravvisarsi soltanto nel

tentativo di favorire due fattispecie di cooperative più vicine all'attuale maggioranza. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MONTINO (DS-U), sono respinti gli identici emendamenti 5.178 e 5.328.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.10 è stato ritirato.

Il Senato respinge poi gli emendamenti 5.329, 5.331, 5.332 e 5.3, nonché, previe distinte verifiche del numero legale chieste dal senatore MONTINO (DS-U), il 5.330 e il 5.179.

Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 5.181, fino alla parola «data», con conseguente preclusione della seconda parte dello stesso emendamento e del 5.335a. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MONTINO, vengono respinti gli identici 5.182 e 5.333. Risultano quindi respinti gli emendamenti 5.183 e 5.334, tra loro identici, così come gli emendamenti 5.180 e 5.335, anch'essi di identico contenuto.

PRESIDENTE. Nella seduta pomeridiana di ieri il senatore Coviello ha trasformato l'emendamento 5.336 nell'ordine del giorno G 360.

COVIELLO *(Mar-DL-U)*. Nel corso dell'esame dell'articolo 5 è emersa l'anomalia del trattamento riservato ai consorzi agrari, che hanno funzione pubblica, come sostiene il relatore Pedrizzi, ma che operano pur sempre nel quadro del sistema cooperativo. L'opposizione ha cercato di lavorare su questa contraddizione per raggiungere un'intesa con la maggioranza, presentando un ordine del giorno sul quale in via informale si era inizialmente manifestato un generale consenso. Evidentemente, il prevalere di interessi specifici all'interno della maggioranza ha condotto ad un ripensamento ed il relatore ha espresso parere contrario sull'ordine del giorno, che a questo punto diventa inutile e viene ritirato. Pertanto mantiene l'emendamento 5.336. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore MONTINO (DS-U), il Senato respinge l'emendamento 5.336. Con votazione elettronica, chiesta dallo stesso senatore, viene respinto anche l'emendamento 5.337.

BEVILACQUA *(AN)*. Sottoscrive l'ordine del giorno G150.

CIRAMI *(CCD-CDU:BF)*. Aggiunge la firma di tutti senatori del suo Gruppo all'ordine del giorno G150.

BETTAMIO *(FI)*. La storia del movimento cooperativo ha visto un crescente intrecciarsi delle funzioni mutualistiche con quelle imprenditoriali. Consapevole dei rischi connessi alla creazione di uno spartiacque

troppo rigido, ma favorevole ad un progetto nel quale la salvaguardia delle finalità autenticamente mutualistiche e sociali della cooperazione possa essere inserita in un disegno di modernizzazione, sostiene l'ordine del giorno G150 che punta all'utilizzo della finanza etica come strumento per far uscire dalla logica del sussidio le fasce meno tutelate del sistema cooperativo.

PRESIDENTE. Il Governo considera gli ordini del giorno G151 e G153 assorbiti dall'ordine del giorno G150.

EUFEMI *(CCD-CDU:BF)*. Condivide l'impostazione del Governo, proponendo tuttavia che l'ordine del giorno G150 venga integrato con l'impegno a favorire lo snellimento degli adempimenti burocratici attraverso l'istituzione di un settore *ad hoc* per la vigilanza sulle iniziative di finanza etica in seno alla Banca d'Italia.

TAROLLI *(CCD-CDU:BF)*. Propone di inserire tra gli impegni un'ulteriore voce, affinché il Governo valuti la possibilità dell'estensione delle norme di cui al comma 1 dell'articolo 5 alle cooperative compatibili per le quali la situazione del contributo non prevalente dei soci sia indispensabile per il raggiungimento del fine mutualistico.

PEDRIZZI, *relatore*. Esprime parere favorevole alle due integrazioni.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo accoglie la nuova formulazione dell'ordine del giorno G150, ribadendo che a tali impegni potrà essere dato seguito con apposite iniziative normative e non nell'ambito dei decreti delegati previsti dal provvedimento in esame, che non contiene specifici criteri di delega in materia.

PRESIDENTE. Accolti dal Governo, gli ordini del giorno G150 (Testo 2) *(v. Allegato A)* e G350 (Testo 2) non vengono posti ai voti. Ricorda che anche l'ordine del giorno G154 è stato accolto come raccomandazione e quindi non verrà posto ai voti.

LAURO *(FI)*. Sottoscrive l'ordine del giorno G154.

EUFEMI *(CCD-CDU:BF)*. Avverte che l'ordine del giorno G154 reca la firma di tutti i senatori del Gruppo CCD-CDU:Biancofiore.

TURCI *(DS-U)*. Insiste per la votazione dell'ordine del giorno G152.

Il Senato respinge l'ordine del giorno G152.

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell'articolo 5.

EUFEMI *(CCD-CDU:BF)*. Con la sua battaglia parlamentare il centrosinistra tenta di coprire le cooperative spurie, cioè quelle imprese eco-

nomiche che pur operando prevalentemente con i terzi adottano la forma cooperativa per poter usufruire delle agevolazioni previste e falsare la concorrenza. Poiché l'articolo 5 del testo in esame non incide sui requisiti previsti dall'articolo 45 della Costituzione ma punta a meglio tutelare le cooperative che svolgano effettivamente la propria funzione mutualistica fornendo servizi ai soci, appaiono infondati i rilievi di costituzionalità sollevati dal senatore Manzella. Il Gruppo voterà pertanto a favore, ritenendo che la nuova disciplina relativa alle società cooperative potrà contribuire efficacemente al progetto di modernizzazione perseguito dal Governo anche attraverso la riforma del diritto societario. *(Applausi dal Gruppo CCD-CDU:BF. Congratulazioni).*

CHIUSOLI *(DS-U)*. Nonostante i ripensamenti della maggioranza, che ha individuato *in extremis* una terza categoria di cooperative, quelle «compatibili», è chiaro che l'attacco al movimento cooperativo costituisce un gesto legislativo simbolico, atteso da anni dalla Confindustria e preparato con cura dopo il tentativo fallito dal ministro Tremonti nel 1994. Ma le conseguenze di questa iniziativa andranno ben oltre l'eliminazione di una fonte di disturbo per le società di capitale, poiché essa danneggerà imprese che hanno saputo coniugare efficienza e valori di mutualità, comprometterà il futuro economico di ceti popolari, di tutte le tendenze politiche, che nella cooperazione avevano trovato l'espressione del proprio talento economico, individualmente non realizzabile ed infine porrà il germe della rottura del vincolo solidaristico e di forme di coesione sociale. Questo articolo, frutto di teorie preconcette, limiterà gli orizzonti di impresa e renderà la comunità economica nazionale meno ricca e flessibile, specie dal punto di vista della capacità di creare lavoro. Per tutti questi motivi i Democratici di sinistra esprimeranno un convinto voto negativo. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-RC. Molte congratulazioni).*

TOIA *(Mar-DL-U)*. L'articolo rappresenta un colpo alla cooperazione, così come l'articolo 11 è un colpo alla pulizia e alla trasparenza del mercato. La delega intende ridurre le cooperative ad una nicchia di mercato, impedendo loro di crescere e di adeguarsi ai nuovi servizi richiesti dai cittadini. L'opposizione ha anche avanzato la proposta di stralcio dell'articolo, che è stata rifiutata adducendo incomprensibili motivi di urgenza. Il testo presenta numerose ed evidenti contraddizioni; in primo luogo non motiva l'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa delle banche popolari e non specifica sotto quale disciplina le stesse dovrebbero rientrare, anche se si può ritenere che si intenda portare l'intero settore sotto una protezione politica. Tali contraddizioni sono state evidenziate anche da un ordine del giorno della maggioranza, che ha introdotto l'ambiguo concetto di cooperazione compatibile. Nonostante il tentativo della maggioranza, la cooperazione sopravviverà e il voto contrario del Gruppo non intende difendere le centrali cooperative, ma i cooperatori e i cittadini che alla cooperazione richiedono servizi. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U. Congratulazioni).*

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Annuncia il convinto voto contrario su un articolo punitivo nei confronti del sistema cooperativo e dannoso per il Paese, in quanto la cooperazione ha creato lavoro, ricchezza in aree marginali e coesione sociale, mettendo al centro della propria attività la persona. Essa inoltre è uno strumento adatto a valorizzare le risorse del territorio stabilendovi dei legami stabili e non volatili come quelli del mercato basato sul profitto. Il testo intende trasformare in società per azioni la gran parte delle cooperative, marginalizzando quelle costituzionalmente riconosciute; tuttavia la cooperazione, che è sopravvissuta al fascismo, andrà avanti egualmente. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni).*

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Il testo rappresenta un attacco alla cooperazione per liberare spazi al mercato capitalistico in un settore appetibile. Si intende infatti rendere la cooperazione un satellite del sistema capitalistico. Inoltre la trasformazione in società per azioni sarà l'occasione per un'appropriazione indebita del patrimonio delle cooperative e per una loro svendita su larga scala. Annuncia un convinto voto contrario, che riflette la reazione dura che il provvedimento susciterà nel Paese. *(Applausi dai Gruppi Misto-RC, DS-U, Mar-DL-U, Misto-Com e Verdi-U).*

SEMERARO *(AN)*. Annuncia il convinto voto favorevole del Gruppo sull'articolo 5, che non costituisce assolutamente un attacco alla cooperazione, ma è una norma in grado di restituire senso civile, sociale e giuridico alle cooperative, riscoprendo il vero spirito mutualistico. Anche la maggioranza guarda con attenzione alle esigenze sociali della cooperazione, tant'è vero che ha approvato un ordine del giorno per la sua promozione nel settore della finanza etica. *(Applausi dai Gruppi AN, FI e LNP. Congratulazioni).*

NOVI *(FI)*. Auspica che l'opposizione, nella sua difesa del sistema cooperativo, non intenda proteggere anche quelle imprese coinvolte in Tangentopoli e interessate ad inchieste di mafia. La Commissione antimafia che si andrà ad istituire in questa legislatura potrà occuparsi anche di questa materia. *(Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).*

PRESIDENTE. La richiesta, avanzata dal prescritto numero di senatori ai sensi dell'articolo 116 del Regolamento, che sull'articolo 5 venga effettuata la votazione nominale con appello, seppur legittima, deve essere armonizzata con il calendario, che prevede l'approvazione definitiva del disegno di legge entro la mattinata di domani. Dispone pertanto il prolungamento della seduta alle ore 13,30. Indice dunque la votazione nominale con appello sull'articolo 5.

Seguono le operazioni di voto. (Nel corso della votazione assumono la Presidenza il vice presidente Salvi e nuovamente il presidente Pera).

Con votazione nominale con appello, ai sensi dell'articolo 116 del Regolamento, il Senato approva l'articolo 5. È quindi respinto l'emendamento 5.0.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

PEDRIZZI, *relatore*. Esprime parere contrario.

VIETTI, *sottosegretario di Stato della giustizia*. Concorda con il parere del relatore.

Con successive votazioni il Senato respinge gli emendamenti 6.1 e 6.10, tra loro identici, nonché il 6.11, il 6.12, il 6.13, il 6.14, il 6.15, il 6.16 e il 6.17 e approva l'articolo 6.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

PEDRIZZI, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti.

VIETTI, *sottosegretario di Stato della giustizia*. Concorda con il parere del relatore.

Il Senato, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti da 7.10 a 7.17. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore VIVIANI (DS-U), è quindi respinto il 7.18. Sono altresì respinti il 7.19, il 7.20, il 7.21, il 7.22 e il 7.23 ed è approvato l'articolo 7.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

PEDRIZZI, *relatore*. Esprime parere contrario.

VIETTI, *sottosegretario di Stato della giustizia*. Esprime parere conforme al relatore.

Il Senato, con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore VIVIANI (DS-U), respinge gli emendamenti 8.11 e 8.20 e, previa verifica del numero legale, chiesta sempre dal senatore VIVIANI, respinge l'8.16 e l'8.3, tra loro identici. Sono altresì respinti l'8.10, l'8.12, l'8.13 e l'8.19, nonché l'8.14 e l'8.1, tra loro identici, l'8.2 e l'8.15, tra loro identici, l'8.17, l'8.4 e l'8.18, tra loro ugualmente identici. È infine approvato l'articolo 8.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

CARUSO Antonino, *relatore*. Esprime parere contrario.

VIETTI, *sottosegretario di Stato della giustizia*. Concorda con il relatore.

Il Senato, con successive votazioni, respinge gli emendamenti 9.11, 9.12, 9.13, 9.14 e 9.15 e approva l'articolo 9.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 10 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che sul 10.0.1, sul 10.0.2 e sul 10.0.3 (limitatamente al comma 1, lettera *c)*), la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PEDRIZZI, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti.

VIETTI, *sottosegretario di Stato della giustizia*. Esprime parere conforme al relatore.

Con successive votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 10.20, 10.25, 10.28, 10.29, 10.30 e gli identici 10.5 e 10.32. Sono altresì respinte la prima parte del 10.1, fino alla parola «prevedere» (con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi emendamenti fino al 10.23), la prima parte delle 10.26 fino alla parola «nonché» (con conseguente preclusione della restante parte e del 10.27), la prima parte del 10.31 fino alle parole «in materia di» (con conseguente preclusione della restante parte e del 10.4), la prima parte dell'10.7 fino alla parola «consentire» (con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino alle 10.35), la prima parte del 10.9 fino alla parola «prevedere» (con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 10.40), la prima parte del 10.10 fino alla parola «disciplinare» (con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi 10.41 e 10.42).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore VIVIANI (DS-U), è quindi respinto il 10.43. Sono infine respinti il 10.45, il 10.12 e il 10.44 ed è approvato l'articolo 10.

PRESIDENTE. Avverte che gli emendamenti 10.0.1, 10.0.2 e 10.0.3 sono improcedibili e passa all'esame dell'articolo 11 e degli emendamenti e degli ordini del giorno ad esso riferiti.

AYALA *(DS-U)*. L'emendamento 11.204 tende a ripristinare il testo originariamente proposto dalla commissione Mirone e fatto proprio dal ministro Castelli; la riformulazione approvata dalla Camera dei deputati, infatti, in contrasto con i principi della determinatezza dell'illecito penale, della sussidiarietà e della offensività, prevede una serie talmente articolata di elementi per individuare la fattispecie del reato di falso in bilancio (tra cui il dolo doppiamente specificato sia per l'inganno sia per l'ingiusto pro-

fitto), da renderne difficile l'applicazione nel concreto. Inoltre, a parte l'indeterminatezza della delega al Governo per la precisazione della rilevanza di un'errata comunicazione e la procedibilità a querela in caso di danno, che affida alla volontà di un privato l'accertamento di una condotta penalmente rilevante, l'ulteriore abbassamento della soglia massima della sanzione da cinque a quattro anni, deciso dalla Camera dei deputati, dimezza i termini utili a far maturare la prescrizione del reato e rende impossibile il ricorso durante le indagini alle intercettazioni telefoniche ed ambientali, con evidente precisa influenza sulla posizione processuale del Presidente del Consiglio. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

FASSONE *(DS-U)*. Il regime di procedibilità a querela è previsto nell'ordinamento limitatamente al caso di condotte delittuose con minima rilevanza dal punto di vista sociale, come nel caso del furto semplice, e tale orientamento è stato confermato dall'interpretazione dottrinaria. La disposizione in esame invece estende l'ambito di applicazione anche a condotte gravi che assumono soprattutto rilevanza nei confronti dei terzi e che in alcuni casi rivestono i connotati della corruzione. Inoltre, si ravvisa una difformità di trattamento che riveste carattere di incostituzionalità laddove si prevede la procedibilità a querela in presenza di danno nel caso di società non quotate in Borsa e la procedibilità d'ufficio in caso non si riscontri danno, malgrado in tal caso il reato assuma mera natura contravvenzionale. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-D-U).*

ZANCAN *(Verdi-U)*. Gli emendamenti presentati sono diretti a ripristinare un principio di trasparenza onde controllare le fonti di pubblicità delle società commerciali e a superare la distinzione tra reati di danno e reati non di danno.

CARUSO Antonino, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, sottolineando la necessità di provvedere ad una revisione della disciplina del falso in bilancio risalente ormai a circa sessant'anni fa. Mentre la rilevanza delle fattispecie delittuose è un punto qualificante che vale per qualsiasi reato, il dimezzamento dei termini di prescrizione si ispira alla necessità di un'accelerazione dei processi. Per quanto riguarda il rapporto tra perseguibilità a querela e obbligatorietà dell'azione penale la riforma delinea modalità di valenza generale che investiranno tutto il sistema.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti e favorevole sull'ordine del giorno G170, mentre invita al ritiro del G300.

Il Senato respinge gli identici emendamenti 11.200, 11.201, 11.202 e 11.203.

CALVI *(DS-U)*. L'emendamento 11.204, sostitutivo dell'articolo, ripropone la formulazione elaborata nella cosiddetta commissione Mirone. Il dissenso sulla disposizione in esame, riformulata dalla Camera, riguarda in particolare la mancanza di trasparenza del sistema che rende inaffidabili le nostre aziende sul mercato internazionale, disattendendo l'obiettivo di rilancio della competitività che si proponeva il provvedimento. Inoltre, la distinzione che si opera tra società quotate e no rischia di favorire lo sviluppo di società a responsabilità limitata per porre in atto operazioni poco trasparenti. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

Sul grave episodio di sangue verificatosi presso un consiglio cantonale della Svizzera e sulle misure di sicurezza in Senato

CALDEROLI *(LNP)*. La tragedia verificatasi in Svizzera, dove un uomo armato è riuscito ad introdursi nell'assemblea cantonale di Zug ed ha provocato la morte di 14 persone, ripropone il problema della rivisitazione delle misure di sicurezza adottate dal Senato all'interno dei propri palazzi. Sollecita un rinnovato impegno in tal senso. *(Applausi dai Gruppi LNP, FI, CCD-CDU:BF e AN).*

PRESIDENTE. Accoglie la sollecitazione, ricordando comunque che il Collegio dei senatori Questori ha già adottato una serie di misure in tale direzione a seguito della situazione determinatasi dopo gli attentati dell'11 settembre negli Stati Uniti.

Per lo svolgimento di un'interpellanza

SERVELLO *(AN)*. Confermando quanto ricordato dal Presidente a proposito dell'impegno del Collegio dei Questori sulle misure di sicurezza interne, sollecita la risposta del Governo all'interpellanza 2-00042 sulla insostenibile situazione nella quale sono costretti a vivere gli abitanti del comune di Ginostra, nell'isola di Stromboli. *(Applausi dal Gruppo AN e del senatore Dalla Chiesa).*

PRESIDENTE. La Presidenza si farà interprete di questa richiesta.

Dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza *(v. Allegato B)*.

La seduta termina alle ore 13,33.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,32).*

Si dia lettura del processo verbale.

BETTONI BRANDANI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Antonione, Baldini, Battisti, Bobbio Norberto, Bosi, Cambursano, Cantoni, Cursi, D'Alì, Dato, De Martino, Dettori, Formisano, Frau, Leone, Liguori, Mainardi, Mantica, Saporito, Sestini, Siliquini, Soliani, Vallone, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fisichella, per presenziare alla cerimonia di insediamento del nuovo Presidente del Consiglio di Stato; Budin, Danieli Franco, De Zulueta, Gaburro, Giovanelli, Gubert, Nessa, Occhetto, Pellicini, Provera, Rigoni, Rizzi e Tirelli, per attività del Consiglio d'Europa; Palombo, per partecipare alla Conferenza speciale sul controllo parlamentare delle Forze armate a Kiev.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,37).*

Seguito della discussione del disegno di legge:

(608) ***Delega al Governo per la riforma del diritto societario*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 608, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame degli articoli.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Proseguiamo le votazioni a partire dall'emendamento 5.134, identico all'emendamento 5.306.

Metto ai voti l'emendamento 5.134, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, identico all'emendamento 5.306, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 5.138.

Verifica del numero legale

MONTINO *(DS-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,40, è ripresa alle ore 10,03).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.138, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, fino alle parole: «maggiori dimensioni».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e gli emendamenti 5.307, 5.139 e 5.308.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 5.309.

Verifica del numero legale

MONTINO *(DS-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.309, presentato dal senatore Cambursano, fino alle parole: «in relazione».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e gli emendamenti 5.141, 5.142, 5.144, 5.310 e 5.143.

Metto ai voti l'emendamento 5.135, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.136.

MONTINO *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 5.136, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.137, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.145.

MONTINO *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.145, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.146, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, fino alla parola: «comunque».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e l'emendamento 5.147.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.133.

Verifica del numero legale

MONTINO *(DS-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.133, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.311, presentato dai senatori Betta e Michelini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 5.154.

Verifica del numero legale

MONTINO *(DS-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.154, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, fino alle parole: «possibilità che».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e gli emendamenti 5.151, 5.152 e 5.153.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.155, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, fino alla parola: «consentire».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e gli emendamenti 5.150, 5.149 e 5.312.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.156, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, fino alla parola: «cooperative».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e gli emendamenti 5.158 e 5.159.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.157, identico all'emendamento 5.313.

MONTINO *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 5.157, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, identico all'emendamento 5.313, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 5.314 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 5.160.

MONTINO *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 5.160, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, fino alle parole: «funzione mutualistica».

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e l'emendamento 5.161.

Metto ai voti l'emendamento 5.148, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.162.

MONTINO *(DS-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 5.162, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.315, identico agli emendamenti 5.316, 5.317 e 5.318.

Verifica del numero legale

MONTINO *(DS-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.315, presentato dai senatori Betta e Michelini, identico agli emendamenti 5.316, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, 5.317, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori e 5.318, presentato dal senatore Cambursano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.319, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.320.

Verifica del numero legale

MONTINO *(DS-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.320, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.163, identico agli emendamenti 5.321 e 5.322.

MONTINO *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 5.163, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, identico agli emendamenti 5.321, presentato dai senatori Betta e Michelini e 5.322, presentato dal senatore Cambursano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.323.

MONTINO *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.323, presentato dal senatore Cambursano.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.324, presentato dal senatore Cambursano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.325, identico all'emendamento 5.326.

MONTINO *(DS-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 5.325, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori, identico all'emendamento 5.326, presentato dal senatore Cambursano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.327.

Verifica del numero legale

MONTINO *(DS-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.327, presentato dal senatore Cambursano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.178, identico all'emendamento 5.328.

CHIUSOLI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIUSOLI *(DS-U)*. Signor Presidente, questo è un emendamento emblematico, a dimostrazione delle tesi che abbiamo sostenuto nel corso del dibattito. Si è individuato un metodo, certamente empirico ed appros-

simato, casereccio vorrei dire, ma in ogni caso efficace che ha consentito di raggiungere un duplice scopo; innanzitutto, quello di ritagliare una specie di *enclave* imprenditoriale cooperativa all'interno del sistema: il credito cooperativo che dovrebbe vivere anch'esso, ed in molti casi vive, con mutualismo effettivo, ed i consorzi agrari, che provengono da una disastrosa esperienza che ha provocato il più grande scandalo economico e sociale italiano dopo quello della Banca romana dell'inizio del secolo scorso. Altro che utilità pubblica o funzione pubblica, come sostiene il collega Pedrizzi.

Il sistema dei consorzi agrari, come bene potrebbe ricordare il collega Cirami, è stato fonte di corruzione e malgoverno politico quali altri mai si erano visti in questo Paese. Oggi, da quelle macerie, sta rinascendo un embrione organizzativo di nuova araba fenice che ogni conoscitore del settore vedeva e vede salvo solo se profondamente integrato nel sistema cooperativo organizzato; solo se in tutto e per tutto cooperativo. D'altra parte, diversi consorzi agrari già aderiscono all'uno ed all'altro unitariamente alle storiche centrali cooperative per indicare quale fosse la loro prospettiva. Ma no: Governo e maggioranza non la pensano così. Queste due fattispecie hanno avuto l'onore di costituire una categoria cooperativa. In realtà, al di là di ogni argomentazione nobilitante, la maggioranza ha individuato due sottospecie cooperative da favorire, ritenendo le stesse poter essere prevalentemente su posizioni ad essa più vicine e pensando, quindi, di poter allargare o consolidare il proprio insediamento sociale e, come corollario, dividere il movimento cooperativo italiano; una conferma di cui francamente non sentivamo il bisogno. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

MONTINO *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.178, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, identico all'emendamento 5.328, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. L'emendamento 5.10 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 5.329, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.330.

Verifica del numero legale

MONTINO *(DS-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.330, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.331, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.332.

MONTINO *(DS-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 5.332, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.179.

Verifica del numero legale

MONTINO *(DS-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

MONTINO *(DS-U)*. Signor Presidente, a questo punto chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

PRESIDENTE. Non è possibile. Lei ha già chiesto la verifica del numero legale.

Metto ai voti l'emendamento 5.179, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.3.

MONTINO *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Kofler e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.181, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, fino alle parole «alla data».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 5.181 e l'emendamento 5.335a.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.182, identico all'emendamento 5.333.

MONTINO *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.182, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, identico all'emendamento 5.333, presentato dal senatore Cambursano.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.183, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, identico all'emendamento 5.334, presentato dal senatore Cambursano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.180, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, identico all'emendamento 5.335, presentato dal senatore Cambursano.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 5.336 è stato trasformato in ordine del giorno.

COVIELLO *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVIELLO. Signor Presidente, avevamo trasformato in un ordine del giorno questo emendamento perché esso a nostro parere, insieme all'emendamento 5.28, costituisce la proposta su cui concentrare il dibattito essenziale tra la maggioranza e l'opposizione sull'articolo 5.

Come lei sa, abbiamo lavorato a lungo sia per far emergere le diverse questioni, sia per creare un clima di dialogo. D'altra parte, Presidente, lei sa anche che alla Camera si è lavorato molto per emendare proprio l'articolo 5 rispetto alla formulazione iniziale.

In quella sede sono emerse due tesi: la prima, in particolare, propende per la soppressione della norma, perché si era rilevata, come detto dal senatore Chiusoli, una forte contraddizione tra il modello introdotto nella riforma del diritto societario per le cooperative costituzionalmente riconosciute e le cooperative non riconosciute.

Il comma 3, invece, tratta diversamente la materia. Ma quali sono le organizzazioni cooperative previste dal comma 3? Era stata riscontrata un'anomala esclusione, che veniva riconosciuta più per rapporti particolari tra questo mondo e la maggioranza che per effettiva congruenza rispetto al disegno generale. Avevamo anche ascoltato una giustificazione del relatore, il quale affermava che, almeno per quanto riguarda i consorzi agrari,

occorre ravvisare una funzione pubblica del movimento cooperativo. Vorrei ricordare al relatore che, proprio a seguito delle verifiche della situazione dei consorzi agrari attuate in occasione della modifica della legge, questi erano stati riconosciuti come movimenti cooperativi e quindi come cooperative, essendo stata prevista la revisione dello statuto per allargare la partecipazione dei soci e per assumere in pieno la funzione cooperativa.

Ora si viene a dire che qui c'è una funzione economica, per restituire valore economico a consorzi agrari che in qualche modo svolgono anche un ruolo pubblico. Il relatore mi ha fatto quasi sorgere il sospetto che si volesse paragonarli alle cooperative per il sostegno sociale, quelle immaginate nell'esperienza della passata legislatura per sostenere i disoccupati. Se fosse così, il relatore farebbe un torto ai consorzi agrari, che svolgono invece un ruolo importante nell'erogazione dei servizi all'economia. È, questo, un modo per «arrampicarsi sugli specchi», che non giustifica invece una posizione che in qualche modo rivela parzialità; è un modo per rompere ulteriormente il sistema unitario della cooperazione.

Noi avevamo lavorato in un'altra direzione, inserendoci in un'apertura possibile, anche a seguito dell'incontro tra il movimento cooperativo e il Presidente del Senato, che in un suo messaggio aveva sostenuto l'utilità di trovare un punto di raccordo. Noi ci siamo mossi in questo senso, dando la nostra disponibilità non a cancellare il comma 3, né a modificarlo, poiché bisognava rispettare l'idea della maggioranza di portare a compimento il provvedimento senza modificazioni, ma lavorando su un ordine del giorno.

In merito a questo, Presidente, le assicuro che eravamo arrivati ad un'intesa sulla nostra proposta. Ciò al fine di curare una ferita che peserà ancora nel rapporto tra Governo e movimento cooperativo.

Posso assicurare a lei e ai colleghi che l'intesa c'era; evidentemente, sono sorte difficoltà. Queste ultime non sono cosa nuova all'interno della maggioranza; c'è chi difende un gruppo di cooperative, chi un altro, ed il resto non conta. Probabilmente, come ripeto, sono sorte difficoltà ed evidentemente vi è stata una rimeditazione all'interno della maggioranza, cosa anche giusta e concepibile. D'altra parte, la maggioranza non è nuova a questi cambiamenti di pensiero e di fronte; siamo abituati anche a repentine modificazioni del suo pensiero, in politica poi questo può essere particolarmente giusto.

Confermiamo pertanto il lavoro svolto e ci dispiace che il nostro sforzo per trovare un punto di incontro al fine di evitare un danno che certamente si verificherà nel movimento cooperativo non sia andato a buon fine. Si potrà ancora lavorare in futuro; per questo abbiamo anche sottolineato che in un nuovo provvedimento si potrà prevedere questo tipo di raccordo.

Insisteremo su questo, perché credo che la ragione sia dalla parte di coloro che hanno affrontato con serenità e fermezza questa battaglia.

In conclusione, chiedo che venga votato l'emendamento 5.336 e ritiro l'ordine del giorno G360. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.336.

Verifica del numero legale

MONTINO *(DS-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.336, presentato dal senatore Coviello.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.337.

MONTINO *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.337, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

Ricordo che l'ordine del giorno G360 è stato ritirato.

L'ordine del giorno G150 è stato accolto dal relatore e dal Governo. Esso assorbirebbe gli ordini del giorno G151 e G153.

BEVILACQUA *(AN)*. Chiedo di aggiungere la mia firma all'ordine del giorno G150.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

BETTAMIO *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTAMIO *(FI)*. Signor Presidente, qualche giorno fa ho avanzato un'ipotesi, a nome di una vasta parte del movimento cooperativo, soprattutto quella parte del movimento che si rifà alla matrice cattolica, che fra qualche momento si rivelerà non percorribile. Questa proposta partiva dalla constatazione che il nostro sistema giuridico fornisce al sistema delle cooperative dei requisiti certi di carattere giuridico, economico e sociale che costituiscono lo spartiacque fra quelle attività imprenditoriali che devono essere riconosciute e tutelate sotto la forma delle cooperative e altre che, non avendo questi requisiti, possono assumere forme imprenditoriali diverse.

È però innegabile che il movimento cooperativo, nei decenni nei quali si è sviluppato, abbia assunto forme di sistema misto ove la funzione sociale, quella mutualistica e quella imprenditoriale si sono confuse.

Pensavo alla possibilità di una ulteriore riflessione, perché uno spartiacque troppo netto probabilmente avrebbe potuto causare un disorientamento della parte più genuina del sistema cooperativo. Tale sistema non si è rivelato percorribile.

Tuttavia, restano i due problemi che sono propri della cooperazione, ossia il problema di dare certezza alle cooperative che rispettano i parametri e quello di ammodernare, in generale, il sistema nel quale operano tutte le realtà che svolgono attività a carattere sociale, mutualistico e di pubblica utilità. E' a tal riguardo che forse ci distinguiamo dagli amici della minoranza, poiché noi non puntiamo su un sistema che parta da un punto fisso che sono le cooperative. Intendiamo avere un progetto nel quale tutto

ciò che è attività a carattere sociale e mutualistico possa trovare spazio in una realtà più moderna di quella che abbiamo oggi.

Per questo motivo è stato presentato l'ordine del giorno G150. Crediamo che, mutuando da altri sistemi giuridici che già conoscono questo sistema (mi riferisco, in particolare, a quelli tedesco, spagnolo e francese) questo concetto di banca etica e di finanza etica, possiamo introdurre nel nostro ordinamento una innovazione che operi nel campo finanziario e nel settore del microcredito, ossia del credito che va a favore delle realtà più indifese del nostro sistema.

Credo anche che, se il Governo accettasse l'ordine del giorno che raccomandiamo di accogliere, potremmo far uscire dalla logica del sussidio quelle realtà abituate ad essere sussidiate per immetterle nella via della corresponsabilità e per dare più responsabilità anche alle fasce meno tutelate, le quali, con l'introduzione di questa legislazione, si potrebbero sentire protagoniste di una piccola dimensione aiutata imprenditorialmente nella realtà economica.

Per questo motivo, signor Presidente, la mia dichiarazione è a favore dell'ordine del giorno e ripeto che il Governo lo dovrebbe accettare proprio come ordine del giorno.

CIRAMI *(CCD-CDU:BF)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRAMI *(CCD-CDU:BF)*. Signor Presidente, intervengo solo per aggiungere la mia firma e quella di tutti i senatori del Gruppo CCD-CDU:BF all'ordine del giorno G150.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei senatori Fassone e Iovene, si intende che l'ordine del giorno G151 è assorbito dall'ordine del giorno G150.

EUFEMI *(CCD-CDU:BF)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI *(CCD-CDU:BF)*. Signor Presidente, intervengo per dire che accogliamo l'invito del Governo e dei relatori e che, quindi, condividiamo l'impostazione dell'ordine del giorno G150.

Tuttavia, devo evidenziare un piccolo particolare sul quale naturalmente insistevamo. Si tratta dell'ultimo capoverso dell'ordine del giorno, relativo alla questione della vigilanza, che evidentemente non è stato considerato e che noi chiedevamo fosse accolto. Mi riferisco all'ultima parte dell'ordine del giorno G153, che recita nel modo seguente: «a prevedere lo snellimento, per quanto possibile, degli adempimenti di tipo formale-burocratico istituendo un settore *ad hoc* per la vigilanza sulle iniziative

di finanza etica in seno alla Banca d'Italia, rendendo quest'ultima unico referente per questi istituti».

Pertanto, sollecitiamo il Governo ad accogliere anche quest'ultima parte dell'ordine del giorno.

TAROLLI *(CCD-CDU:BF)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI *(CCD-CDU:BF)*. Signor Presidente, innanzitutto vorrei ricevere un'informazione. Vorrei sapere se l'ordine del giorno G150 è stato già posto in votazione.

PRESIDENTE. Non è stato ancora posto in votazione.

TAROLLI *(CCD-CDU:BF)*. Allora, signor Presidente, se il primo firmatario, senatore Nania, lo consente, vorrei proporre a lui ed al Governo l'inserimento di un sesto dispositivo che impegna il Governo.

Mi sembra, infatti, dalle problematiche che nel corso del dibattito si sono andate sviluppando, da ultimo anche con l'intervento del senatore Coviello, che la questione meriti una certa attenzione.

Propongo, pertanto, al Governo un'integrazione dell'ordine del giorno G150 che verrebbe racchiusa in un sesto punto del dispositivo di impegno al Governo. Quindi, al termine di quelli già enunciati, suggerisco di aggiungere il seguente punto: «valutare la possibilità di prevedere l'estensione delle norme previste dal primo comma dell'articolo 5 alle cooperative compatibili per le quali la situazione del contributo non prevalente dei soci sia indispensabile per il raggiungimento del fine mutualistico». L'integrazione testé enunciata è proposta oltre che dal sottoscritto, anche dal collega Bonatesta.

Chiedo, dunque, al relatore e al Governo di valutare questa integrazione che al Gruppo CCD-CDU:BF sembra meritevole di attenzione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sono state presentate due richieste di integrazione dell'ordine del giorno G150.

Il senatore Eufemi, primo firmatario dell'ordine del giorno G153, raccomanda l'accoglimento nell'ordine del giorno G150 dell'espressione riferita all'istituzione di «un settore *ad hoc* per la vigilanza sulle iniziative di finanza etica in seno alla Banca d'Italia». Qualora tale integrazione fosse accolta nell'ordine del giorno in esame, risulterebbe assorbito l'ordine del giorno G153.

Vi è poi un'ulteriore richiesta di integrazione dell'ordine del giorno G150, avanzata del senatore Tarolli, il quale chiede di aggiungere alla fine del dispositivo dell'ordine del giorno un impegno per il Governo a valutare la possibilità dell'estensione delle norme previste dal comma 1 dell'articolo 5 alle cooperative compatibili per le quali la situazione del

contributo non prevalente dei soci sia indispensabile per il raggiungimento del fine mutualistico.

Tra l'altro, tale disposizione rappresenterebbe un accoglimento parziale dell'ordine del giorno G360 di cui il senatore Coviello è primo firmatario. La prego, in ogni caso, senatore Tarolli di far pervenire alla Presidenza il testo scritto della nuova formulazione dell'ordine del giorno G150 da lei proposta.

TAROLLI *(CCD-CDU:BF)*. Signor Presidente, chiedo altresì di aggiungere la mia firma agli ordini del giorno presentati.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore Tarolli. A questo punto, avendo il senatore Eufemi e il senatore Tarolli presentato due richieste di integrazione riferite entrambe all'ordine del giorno G150, invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi al riguardo.

PEDRIZZI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole ad entrambe le integrazioni.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo ritiene di potere e accogliere entrambe le integrazioni sempre partendo dal presupposto, già espresso sulla versione originaria dell'ordine del giorno G150, che stiamo parlando di un impegno ad assumere iniziative di carattere normativo in questo settore della finanza etica, ma non ad intervenire in sede di legge delegata perché in questa sede manca un criterio di delega.

Pertanto, con questa precisazione, il Governo può accogliere l'ordine del giorno così integrato.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori convengono sulle integrazioni proposte, avendo il relatore espresso parere favorevole sul nuovo testo dell'ordine del giorno e il Governo dichiarato di accoglierlo, l'ordine del giorno G150 (Testo 2), presentato dal senatore Nania e da altri senatori, non verrà posto ai voti.

L'ordine del giorno G153, presentato dal senatore Eufemi e da altri senatori, risulta pertanto assorbito.

L'ordine del giorno G154, presentato dal senatore Eufemi e da altri senatori, è stato accolto dal Governo come raccomandazione, pertanto non verrà posto in votazione.

LAURO *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO *(FI)*. Signor Presidente, vorrei apporre la mia firma agli ordini del giorno G153 e G154.

EUFEMI *(CCD-CDU:BF)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI *(CCD-CDU:BF)*. Signor Presidente, i componenti del mio Gruppo intendono aggiungere la loro firma all'ordine del giorno G154.

TOIA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOIA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, prima di passare alla votazione finale dell'articolo 5, la pregherei di riepilogarci cosa è successo con gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Non abbiamo ancora esaurito l'esame degli ordini del giorno, senatrice Toia.

Le ricordo che l'ordine del giorno G154 è stato accolto dal Governo come raccomandazione.

Passiamo adesso all'ordine del giorno G152. Poiché il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario, chiedo ai presentatori se insistono per la votazione.

TURCI *(DS-U)*. Insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G152, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Prima di passare alla votazione dell'articolo 5, vorrei ricordare che l'ordine del giorno G150 (Testo 2) è stato accolto dal relatore e dal Governo con le due integrazioni proposte. La prima, richiesta dal senatore Eufemi, riguarda l'istituzione «di un settore *ad hoc* per la vigilanza sulle iniziative di finanza etica in seno alla Banca d'Italia, rendendo quest'ultima unico referente per questi istituti», che potete trovare alla fine del dispositivo dell'ordine del giorno G153. La seconda integrazione riprende il dispositivo dell'ordine del giorno G360 (già em. 5.336), impegnando il Governo a valutare la possibilità di estendere le norme previste dal 1º comma dell'articolo 5 alle cooperative compatibili per le quali la situazione del contributo non prevalente dei soci sia indispensabile per il raggiungimento del fine mutualistico.

Passiamo ora alla votazione dell'articolo 5.

EUFEMI *(CCD-CDU:BF)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI *(CCD-CDU:BF)*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, senatori, la votazione dell'articolo 5 consente di rompere la monotonia dei nostri lavori, di un'Aula trasformata in votificio.

Ieri il senatore Manzella, con la consueta eleganza dialettica, ha cercato di portare sull'articolo 5 relativo alla cooperazione argomenti forti rispetto ad una battaglia parlamentare portata avanti dal centro–sinistra con un armamentario ormai vecchio, obsoleto. Non ritroviamo in questo provvedimento alcuna ferita né al pluralismo né alla Carta costituzionale.

La questione posta dal centro–sinistra è del tutto fuorviante e tende a coprire le cooperative spurie, ossia quelle che non solo non dovrebbero fruire delle agevolazioni in futuro, ma che in passato hanno fruito di provvidenze a vario titolo, in modo del tutto illegittimo, falsando la concorrenza.

Infatti, sin dal 1947, proprio per volere della Costituzione, le cooperative si dividono in due grandi ripartizioni: quelle agevolate e quelle non agevolate.

Quindi, la questione del «costituzionalmente riconosciute» è inconsistente in quanto la Costituzione, nel riconoscere «la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata», imponendo al legislatore di promuoverle e di favorirne l'incremento con i mezzi più idonei, non poteva che riferirsi alle cooperative agevolate oggi qualificate «costituzionalmente riconosciute».

In conseguenza di ciò, al di là del nome, nulla è cambiato dal punto di vista formale, mentre sul lato sostanziale è stato aggiunto l'ulteriore requisito della «prevalenza». L'aggiunta di un ulteriore requisito non può incidere sulla costituzionalità. Pertanto, l'introduzione del requisito della prevalenza non può essere vista come un segno distruttivo e non vi è alcuna ferita né al pluralismo né alla Costituzione o cancellazione della funzione sociale della cooperazione perché già oggi nel nostro ordinamento per taluni settori è presente e nessuno mai ha avanzato critiche.

L'estensione del requisito ad altri settori viene vista male dal centro–sinistra perché ovviamente scoperchia la pentola sulle molte cooperative spurie che notoriamente ha sempre difeso. La cooperativa si differenzia dalle altre società perché deve avere uno scopo prevalentemente mutualistico, deve essere cioè una società che effettua servizi ai soci. Per tale motivo il legislatore ha previsto agevolazioni consistenti. Se però la cooperativa opera solo marginalmente con i soci, privilegiando quindi i rapporti con i terzi, allora è uguale a qualsiasi altra società e conseguentemente deve avere lo stesso trattamento di queste ultime. Ossia, non basta chiamarsi cooperativa per avere le agevolazioni, ma occorre anche esserlo. Ovviamente, va concesso ai peccatori un termine per ravvedersi, trascorso il quale però, senza il ravvedimento è necessario trattarle diversamente. La cooperazione è una grande risorsa per il nostro Paese, ma quella vera e non quella spuria difesa erroneamente in questi giorni.

Se fino ad oggi cooperative spurie hanno goduto delle agevolazioni, hanno anche attentato alla vita delle cooperative mutualistiche, tant'è che ogni volta che il legislatore ha soppresso le agevolazioni per le coopera-

tive lo ha fatto per punire le cooperative false. Ebbene, è giunta l'ora di distinguere e di riservare loro dei trattamenti diversi.

Con queste motivazioni il gruppo CCD-CDU:BF esprime il convinto voto favorevole all'articolo 5 del provvedimento, nel quadro dell'ammodernamento del diritto societario finalizzato alla crescita dell'economia, dell'occupazione e della società civile. *(Applausi dal Gruppo CCD-CDU:BF. Congratulazioni).*

CHIUSOLI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIUSOLI *(DS-U)*. Signor Presidente, colleghi, molte parole sono state già logorate in questo nostro confronto.

Mi riferisco alle parole della politica, del dialogo, del confronto ragionevole, della scientifica e rigorosa argomentazione dottrinaria del collega Manzella. Non vi sono nemmeno le condizioni climatiche per tentare di spendere ulteriori, articolate argomentazioni.

Tuttavia, il voto finale con cui si approverà questo articolo non può certamente restare senza alcune brevi considerazioni a nome del Gruppo dei Democratici di sinistra, a cominciare dall'ultimo, patetico, indecoroso tentativo di rifarsi una verginità nei confronti della cooperazione, portandole in dono, nell'ultimo ordine del giorno accolto dal Governo, la creazione di una terza categoria di cooperative. Dunque, sappiano i cooperatori italiani che, dopo le cooperative riconosciute e dopo quelle non riconosciute, avremo anche le cooperative «compatibili»! Francamente questo balletto è insostenibile.

E questa mattina ci è toccato sentire anche una lezione di cooperazione sulla difesa o meno delle cooperative spurie: collega Eufemi, ho fatto il cooperatore per trent'anni e le garantisco di non averla mai incontrata nei dibattiti in cui si discuteva della purezza o meno delle cooperative. Non sono disposto ad accettare lezioni di questo genere. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

Non potrete certamente negare, colleghi della maggioranza, che l'attacco alla cooperazione sia stato per voi un gesto legislativo simbolico, che noi temevamo, che voi avete preparato scientificamente, dopo il «fiasco» del ministro Tremonti nel 1994, che la Confindustria attendeva da anni. C'è tutta una letteratura sulle lamentazioni, le geremiadi riguardo alle gravi, presunte distorsioni e guasti che dieci cooperative industriali farebbero al magnifico e virtuoso sistema capitalistico di questo Paese.

Tuttavia, vi invitiamo a riflettere sulle conseguenze. Voi non avete soltanto tolto di mezzo un disturbo per le imprese di capitali. Non avete soltanto messo in difficoltà una rete di imprese nelle quali la mutualità si coniuga con l'efficienza e la capacità imprenditoriale. Non avete soltanto reso più difficile per i giovani scegliere una strada di sovranità per il proprio futuro sul terreno delle iniziative imprenditoriali. Voi avete scosso dalle radici e compromesso largamente il futuro di una storia di

donne e uomini, in larghissima maggioranza espressione di ceti popolari di tutte le tendenze politiche democratiche che nella cooperazione hanno storicamente trovato uno strumento di valorizzazione di un proprio talento che individualmente non si sarebbe mai potuto esprimere. Avete intaccato l'aspirazione a solidarizzare, a stare insieme. Avete posto il germe della rottura di un vincolo di coesione sociale. Forse proprio questo volevate fare? Preferisco pensare che, purtroppo, il risultato finale sorpassi persino gli obiettivi che vi eravate posti.

Avremmo voluto serenamente e lucidamente, anche in termini molto severi, esaminare, con l'approfondimento necessario, il percorso e l'attuale stato della cooperazione in Italia. Avremmo voluto con voi valutare in contraddittorio, dopo aver ascoltato i cooperatori e valorizzato o disincentivato le varie categorie cooperative, rispetto al loro tasso reale di mutualità realizzata. Strada complessa, strada difficile e ardua, ma la sola giusta e possibile, se si conosce senza preconcetti la cooperazione.

Sono sicuro che di fronte alla realtà cooperativa, avremmo trovato quel percorso realistico e giusto che, di fronte alla cooperazione simbolo, era – lo capisco – oggettivamente impossibile trovare.

Non considero la vicenda un dramma cosmico; altre sono le tragedie del mondo, e ciò nonostante molti territori imprenditoriali italiani (da Trento, esperienza tipicamente cattolica, alla Toscana, storicamente di sinistra, a Milano, ancora profondamente bianca, alla Romagna mazziniana), uomini e donne sentono da oggi che il loro orizzonte di lavoro e di impresa ha nuovi limiti, gravi e importanti, tali da intaccare un progetto e renderlo spesso inattuabile nei termini in cui lo avevano progettato. Quelle comunità locali sono meno ricche, feconde e flessibili, colleghi, sul versante dell'offerta di lavoro; offerta che nei *trend* degli ultimi decenni della cooperazione è sempre stata spesso largamente superiore a quella delle società di capitale. Questi sono i fatti.

Speriamo almeno che vi siate liberati da un incubo. Lungo questi ultimi decenni e significativamente in modo quasi esasperato, ossessivo negli ultimi anni, le cooperative, quelle rosse naturalmente, sono state il costante ritornello della polemica del centro-destra. Quando volevate emblematicamente nel confronto politico mettere in campo la fonte di tutte le nequizie, quando volevate colpire duro noi, l'avversario politico, ecco la presunta arma totale: ma come potete parlare di modernità, di efficienza, di moralità, voi che avete le cooperative rosse, gli affari inconfessabili e collaterali, salvo il tasso di disonestà, in questo caso ancor più limitato da uno stringente controllo sociale?

Niente di tutto questo. Bastava frequentare, anche in incognito, un'assemblea sociale di una cooperativa campione per vedere di che pasta sono i cooperatori e per cosa spendono la loro vita. Il vostro giudizio si è formato sulla teoria e sul rifiuto ad assumere come virtuosa una diversa e radicata ragione per fare impresa e il sonno della vostra ragione ha prodotto questo mostro giuridico. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-RC. Molte congratulazioni).*

TOIA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOIA *(Mar-DL-U)*. La Margherita voterà contro questo articolo in modo convinto, consapevole di aver fatto una battaglia, di aver tentato, nei limiti delle nostre possibilità di parlamentari di opposizione, di impedire questo che oggettivamente è un colpo alla cooperazione, ai cooperatori, ai cittadini che dalla cooperazione hanno avuto possibilità di avere una casa, un lavoro per i figli; di avere insomma quei servizi che nel corso della trasformazione del nostro paese in questi anni il mondo della cooperazione ha dato.

Allora, credo che siamo in presenza davvero di un colpo, così come in un altro articolo di questo provvedimento si assesta un colpo, signor Sottosegretario e rappresentanti del Governo, alla trasparenza e alle regole di pulizia – mi si consenta questa parola – nel mercato. Mi riferisco ovviamente al contenuto dell'articolo 11.

Abbiamo anche insistito per uno stralcio, per una modifica perché non siamo in questa sede solo per fare una battaglia politica di opposizione, per mettere una bandiera su battaglie perse. Stiamo cercando di modificare i provvedimenti ed esprimere in un Parlamento disattento e rumoroso, signor Presidente, al limite da rendere impossibile l'intervento, la volontà del popolo che rappresentiamo, e non semplicemente un momento di trasposizione meccanica dei provvedimenti che arrivano blindati dal Governo.

Abbiamo, allora, cercato di chiedere uno stralcio di questa materia, sul cui carattere di urgenza nessuno ci ha dato spiegazioni. In un provvedimento di delega al Governo, se non per motivazioni inconfessabili pubblicamente ed a voce alta, l'urgenza non ha alcuna giustificazione logica. A causa di ciò, però, è stato impedito di ragionare e di apportare modifiche sul provvedimento.

Qualche voce isolata nella maggioranza vi è stata; qualche orecchio ci ha ascoltato. Purtroppo, dobbiamo dire – e ci rivolgiamo a quei senatori che hanno cercato di dialogare con noi per qualche possibile emendamento – che la chiamata a rientrare nei ranghi è stata tale che alla fine il muro si è alzato.

Non avevamo fatto alcun accordo in termini di intese; avevamo svolto un ragionamento, un tentativo di dialogo, senza cedere nulla ma spiegando le ragioni per cui volevamo un'estensione della possibilità che ad altre fattispecie di cooperative venissero riconosciuti quei requisiti. E abbiamo sentito qui parlare di nuove tipologie di cooperative.

Ecco perché non abbiamo votato quell'ordine del giorno, neanche con l'integrazione del collega Tarolli. Ci dovete spiegare, dopo la cooperativa riconosciuta e quella non riconosciuta, dopo quella della soglia piccola e della soglia grande, cos'è la cooperativa compatibile e non compatibile. La mia domanda è: compatibile con che cosa? Forse con le vostre idee, con i vostri orientamenti politici? Quella sarebbe la cooperativa com-

patibile, che voi vorreste riconoscere estendendo i requisiti? Non ci stiamo a questo, non ci stiamo! *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

Rifiutiamo anche la logica che vi ha mossi, per cui ci sarebbe una cooperativa così schierata da essere in qualche modo attestata sulla sinistra, e allora da combattere comunque, e poi una cooperativa cattolica, che cerca di essere autonoma – e noi l'apprezziamo – e adesso si cerca di ritagliare un po' qua, un po' là, con qualche esclusione di alcune cooperative, ma non ce ne avete spiegato il perché. Abbiamo sentito solo delle voci, che fanno riferimento agli istituti di credito popolare, ai consorzi agricoli, che noi rispettiamo molto, ma non vorremmo che attraverso queste esclusioni si volessero prefigurare nuove forme di controllo, magari poi procurando un danno. Come voi sapete, infatti, questa cooperazione è preoccupata, perché l'esclusione da questa normativa e l'inserimento in non si sa quale normativa di settore rende aleatoria anche la loro disciplina.

Il mondo della cooperazione ci sta a cuore politicamente, non per un rapporto improprio, ma perché in quell'ambito si evidenzia come in una economia di mercato vi possa essere una economia sociale di mercato. E allora noi vogliamo dire che al mondo della cooperazione riteniamo – e mi spiace che nessuno abbia voluto poi tradurre in accoglimento di emendamenti questa consapevolezza che serpeggia qua e là – si sia dato un colpo. O ancora più subdolamente, si è detto: stia nei suoi ranghi questa cooperazione, rimanga emarginata in settori secondari, sia una specie di riserva indiana; non ambisca a crescere, resti piccola, rimanga nei settori scomodi, dove l'organizzazione dell'economia d'azienda puramente capitalistica e lucrativa non ha interesse ad andare, non ha amore né attrattiva. Stia lì, sia inoffensiva al mercato, sia innocua. E allora, signori difensori del mercato, libero e comunque, è questo il mercato che volete? Solo quello protetto? *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, Verdi-U e DS-U).* Che non sia insidiato da una cooperazione che cresce, che ha ambizioni?

Lo sapete tutti, perché ce l'abbiamo nei nostri collegi, quindi la incontriamo sul territorio, che oggi la cooperazione è entrata nel terziario, nel settore finanziario, nel mondo del turismo, dei servizi alla persona, della medicalità. È una cooperazione che è cresciuta, cioè risponde ai nuovi bisogni. Un tempo i bisogni erano quelli della casa, il consumo; oggi sono altro. Perché impedire che questa economia, in una democrazia economica moderna, abbia i suoi spazi e i suoi ruoli? Certo, direte, nessuna protezione. C'è una semplice differenza: questa è azienda, in qualche modo impresa, che non distribuisce i suoi profitti agli interessati, ma li reinveste, li ricapitalizza, li attribuisce ai fondi della previdenza. Qui sta la differenza. È facilitata? E allora dite agli uomini d'impresa, che voi affermate di rappresentare meglio di noi, di diventare cooperative: chi glielo impedisce? Perché non diventano tutte cooperative, se è così protetta e facilitata nel Paese la cooperazione? *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, Verdi-U e DS-U).*

Io credo che sia umiliante introdurre tutte quelle fattispecie. Abbiamo detto no all'ordine del giorno, pur con l'integrazione proposta da Tarolli,

perché è una foglia di fico (mi dispiace, collega Tarolli), è il tentativo di reintrodurre qualcosa che potevate accettare nella sua linearità. Abbiamo detto no perché troviamo umiliante che la cooperativa venga in genere a dire a voi: sono compatibile o incompatibile, ma in base a che cosa? L'abbiamo trovato – lo ripeto ancora una volta – umiliante.

E allora, siccome la cooperazione ha una forza, io credo che sopravviverà anche a questo orientamento e confido che voi possiate recuperare con altri provvedimenti, perché ci interessa il risultato, un'attenzione vera a questo mondo.

Devo anche dire che noi, votando no, sentiamo non di difendere le centrali cooperative – rosse, bianche, celesti, non lo so – non loro, non i dirigenti della cooperazione, non le organizzazioni sindacali della cooperazione, ma quei cittadini che hanno avuto la prima casa solo grazie alla cooperazione *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, Verdi-U e DS-U),* che hanno i servizi grazie alla cooperazione, che hanno i figli che non le imprese di mercato accettano (lo sapete bene, infatti, come le liste dell'assunzione obbligatoria siano mal tollerate, spesso evase e monetizzate per non farli lavorare) ma che lavorano nelle cooperative di produzione e lavoro e diventano persone dignitose, pur essendo in difficoltà.

A quella gente noi crediamo oggi di aver reso un servizio con la nostra battaglia, e pensiamo che voi siate andati contro di loro e i loro interessi. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, Verdi-U e DS-U. Congratulazioni).*

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo dei Verdi voterà con convinzione contro l'articolo 5. Sia in discussione generale che nel corso dell'illustrazione degli emendamenti abbiamo cercato di chiarire e di argomentare in tutti i modi l'insensatezza di questa normativa e le conseguenze che essa produrrà nel sistema cooperativo. Abbiamo tentato, come è stato fatto anche in Commissione nel dibattito dei giorni scorsi, di introdurre alcune modifiche, dovendo però riscontrare ancora una volta che anche per questo provvedimento non vi è alcuna possibilità di intervenire nel merito, anche al fine di restituire ad ogni senatore ed a ogni parlamentare il diritto-dovere di svolgere la sua funzione. Qui arrivano solo provvedimenti blindati; vorrei appellarmi anche ai colleghi della maggioranza perché occorre ribellarsi a questo modo di svilire la funzione stessa del parlamentare.

Con l'articolo 5 si è voluto, fino in fondo e pervicacemente, colpire in maniera drastica e punitiva il sistema cooperativo. Ha detto bene la collega Patrizia Toia del Gruppo della Margherita ad affermare quanto anch'io condivido fermamente: il sistema cooperativo sopravviverà a questo tentativo di dividerlo e di renderlo marginale. Vorrei ribadire con forza che il mondo cooperativo è sopravvissuto al fascismo, ricordiamocelo

sempre, ed è riuscito a tornare ad essere elemento di aggregazione e di coesione sociale. Il sistema cooperativo nel nostro Paese ha rappresentato e ha creato lavoro, ricchezza e coesione sociale in aree che erano marginali. Vorrei ricordare a molti colleghi che la cooperazione ha rappresentato un modo per entrare nel mondo del lavoro e uno strumento di emancipazione per moltissime persone che non avrebbero trovato altre possibilità. Vorrei anche sottolineare che le prime forme di impresa femminile sono sorte proprio nell'ambito della cooperazione – pensiamo alle cosiddette tabacchine e ad esperienze di cooperazione nel Sud del Paese – quando, all'indomani dell'unità d'Italia, non vi era altra possibilità di emancipazione. È stato un modo per affermare che non esisteva solo l'impresa *profit* ma anche l'impresa sociale, quella che mette al centro la persona.

Questa è stata la storia della cooperazione e questa è anche la nuova ricchezza che si sta affermando negli ultimi anni: sostenere con forza che non esiste solo un modo di fare impresa, ma che ve ne è anche un altro che produce più ricchezza e lavoro. In moltissime parti del nostro Paese – penso al Mezzogiorno, anche negli ultimi tempi – lo strumento cooperativo costituisce un modo non solo per costruirsi un avvenire, ma anche per radicarsi sul territorio. La cooperazione non è un'impresa come le altre, perché la sua capacità di creare ricchezza, valorizzando la persona, rimane strettamente legata al territorio e alle sue risorse. Non potrà mai accadere che un'attività cooperativa venga indirizzata verso i Paesi del Sud del mondo, come avviene continuamente con le imprese che cercano di trovare altre modalità di sfruttamento delle risorse.

Quindi noi crediamo con convinzione che quanto si tenta di fare con l'articolo 5, cioè dividere la cooperazione e spingere la cosiddetta cooperazione più grande alla sola formula delle società per azioni, delle società come le altre, condannando di fatto le cooperative costituzionalmente riconosciute ad un avvenire di marginalità economica, sia un grave errore per il nostro Paese.

Non pensiate che questo ennesimo favore alle solite imprese produrrà chissà quale consenso nel Paese. Produrrà, invece, una ribellione da parte di tutti coloro che attraverso lo strumento cooperativo hanno cercato e continueranno a cercare di costruire il proprio avvenire, quello della propria regione e del proprio territorio.

Siamo convinti che, anche dopo questa gravissima modifica e questo gravissimo attentato al sistema cooperativo, esso riuscirà a trovare nuove formule per andare avanti, perché non si potrà stroncare ed umiliare l'aspirazione delle persone, uomini e donne, che liberamente vogliono con ostinazione continuare a pensare che si possa stare sul mercato attraverso un'impresa sociale e solidale, senza doversi arrendere per forza all'impresa legata soltanto al profitto. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni).*

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Signor Presidente, Rifondazione Comunista voterà contro questo articolo, che attacca alle fondamenta la cooperazione. La cooperazione nel nostro Paese gode di un regime giuridico diverso da quello delle normali imprese private, e la Costituzione ne riconosce la funzione sociale non lucrativa, stabilendone la diversità dall'impresa a scopo di lucro in quanto espressione di un'economia sociale.

Da una parte, una cooperazione costituzionalmente protetta, come prevedete in questo provvedimento, che conserva un regime agevolato a prezzo della marginalità sociale ed economica; dall'altra, una cooperazione che può accedere alle risorse per competere sul mercato e per la quale si prevede la possibile trasformazione in società di capitali: ciò mira proprio a stravolgere il dettato costituzionale laddove riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.

Il Governo Berlusconi e la sua maggioranza hanno attaccato il settore cooperativo per liberare fette di mercato appetibili. Da un lato, la cooperazione viene marginalizzata, dall'altro si apre la via ad un gigantesco processo di privatizzazione del patrimonio indivisibile delle cooperative, un patrimonio – si badi bene – formato con il lavoro di tanti soci. In questo modo, viene attaccata direttamente proprio la caratteristica peculiare che, sfuggendo alla regola capitalistica della divisione degli utili, ha permesso in questi decenni lo sviluppo della cooperazione e straordinarie esperienze di autogestione da parte dei soci cooperatori in imprese che, pur muovendosi nel mercato, in realtà operano al di fuori di esso, al di là di una sfera strettamente economica, promuovendo attività sociali e una reale possibilità di alternativa.

Le norme volute dal Governo, che mirano a ricondurre le cooperative ad un regime fiscale ordinario, fino a permettere il conferimento di capitali e a farne dei satelliti del sistema economico capitalistico, con la trasformazione coatta delle cooperative in società per azioni, si configurano come illegittime, illegali e arbitrarie, fortemente in contrasto con i deliberati congressuali dell'Alleanza cooperativa internazionale, che dichiarano esplicitamente che le cooperative si basano sul principio «una testa, un voto» e non su altro.

La trasformazione delle cooperative in società per azioni significherebbe, inoltre, l'appropriazione indebita di patrimoni trasmessi e costruiti da generazioni di cooperatori, che andrebbero dissolti per pagare gli interessi del capitale speculativo. Il provvedimento si riferisce chiaramente alla distribuzione delle riserve e all'esigenza di assicurare ai soci finanziatori un'adeguata tutela. Da una parte si parla di scopi mutualistici, dall'altra di adeguate garanzie per i conferitori di capitale di rischio, cioè speculativo; e tutto il provvedimento è finalizzato a quest'ultimo.

Purtroppo, quest'ennesima operazione di liquidazione di patrimoni straordinari è resa possibile anche dal fatto che la cosiddetta bozza Mirone prevedeva la delega al Governo per la riforma della disciplina delle so-

cietà di capitali e cooperative, aprendo quindi le porte all'attuale privatizzazione forzata.

Anche i tentativi che in quest'Aula vi sono stati, di mediazione e – per così dire – di inciucio da parte di alcuni settori della maggioranza con la destra, sono stati miseramente battuti da quest'ultima, dalla sua arroganza.

La conseguenza pratica è devastante per il movimento cooperativo italiano. Di fronte ad un momento di difficoltà i soci lavoratori dovrebbero comunque garantire i soci capitalisti e non avere voce in capitolo più di tanto, neanche se sono tra i fondatori della cooperativa stessa. Per via legislativa si arriva ad una svendita su vasta scala delle imprese cooperative, in particolare di quelle di produzione lavoro e di quelle agricole. Il disprezzo della Costituzione fa arretrare i diritti e le condizioni materiali di vita di migliaia e migliaia di lavoratori.

Ancora una volta, le forze politiche devono decidere da che parte stare. Rifondazione comunista si è opposta e continuerà ad opporsi in Parlamento e nel Paese a questa ennesima svendita del patrimonio economico e morale delle classi lavoratrici e a qualsiasi tentativo di privatizzare anche la cooperazione. *(Applausi dai Gruppi Misto-RC, DS-U, MAR-DL-U, Misto-Com e Verdi-U).*

SEMERARO *(AN)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEMERARO *(AN)*. Signor Presidente, signori colleghi, Alleanza Nazionale voterà a favore dell'articolo 5 in discussione e lo fa con perfetta consapevolezza e con precisa determinazione.

Siamo certi di non aver perpetrato con questo articolo un attacco alla cooperazione e siamo altrettanto certi di non esserci prodigati nello studio e nell'approfondimento di questa previsione legislativa soltanto per portare un attacco – come è stato affermato da parte dell'opposizione – alle cooperative rosse.

Siamo convinti invece di un altro principio. Siamo convinti della necessità dell'esaltazione massima dello spirito mutualistico, ma dello spirito mutualistico vero, quello che risponde effettivamente alle esigenze legislative della società cooperativa. Non è assolutamente vero, né consentiamo che gli illustri colleghi dell'opposizione si facciano carico di essere portatori di uno spirito mutualistico o di essere gli interpreti di esigenze sociali che noi non saremmo nelle condizioni di condividere e di rispettare. Al contrario, il centro-destra guarda con particolare interesse alle esigenze mutualistiche e a quelle sociali, che non sono e non saranno un esclusivo appannaggio delle forze di centro-sinistra. *(Applausi dai Gruppi AN e LNP).*

Egregi colleghi, non possiamo accettare le insinuazioni che sono state fatte fino a questo momento, tese evidentemente a screditare la portata innovativa di questa previsione legislativa. Non possiamo essere d'accordo

quando si fa riferimento – per esempio – al principio mutualistico e allo spirito cooperativo che avrebbe consentito l'acquisizione della prima casa. Per quella forma di cooperative, per quei sistemi che rispondono ad effettive e concrete esigenze noi siamo d'accordo, anzi siamo quanto mai d'accordo, tant'è che abbiamo presentato anche un ordine del giorno che fa specifico riferimento a previsioni di questo genere e che contribuisce all'esaltazione non soltanto dello spirito mutualistico, ma anche della finanza etica, che riteniamo importante, essenziale in questo settore.

Ecco perché, egregi colleghi, siamo pronti a difendere il nostro operato, nella certezza di non aver condotto una battaglia per ridurre i limiti di pulizia, come pur si diceva. Siamo certi di aver combattuto una battaglia per ridare un senso civile, sociale e soprattutto giuridico a quelle previsioni di legge che caratterizzano le società cooperative e mutualistiche, che in tanto devono continuare ad esistere e ad operare in quanto lo facciano nel pieno rispetto delle normative operanti. *(Applausi dai Gruppi AN, FI e LNP. Congratulazioni).*

NOVI *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI *(FI)*. Signor Presidente, mi auguro che da parte dei colleghi del centro-sinistra, quando si sono riferiti alle cooperative e hanno difeso tale sistema, non vi sia stata l'intenzione di difendere quel settore del mondo cooperativo che è stato protagonista – lo dobbiamo ricordare – di inchieste giudiziarie riguardanti tutte le vicende di Tangentopoli e i rapporti tra mafia, impresa e sistema cooperativo. *(Commenti dal Gruppo DS-U)*. Ritengo che da parte loro non vi sia stata alcuna intenzione di difendere questo sistema e questo mondo.

È per questo che penso che la loro opposizione alla riforma del diritto societario si riferisca, invece, al sistema cooperativo ispirato ai princìpi costituzionali, che nulla hanno a che vedere con certe degenerazioni che – ne sono convinto – anche il centro-sinistra intende ostacolare o ha ostacolato in passato e di cui la nuova Commissione antimafia avrà modo di occuparsi diffusamente. *(Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).*

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dobbiamo ora procedere alla votazione dell'articolo 5 del disegno di legge. A tal proposito, comunico che, da parte del prescritto numero di senatori, a norma dell'articolo 116 del nostro Regolamento, è stato chiesto che la votazione sull'articolo 5 avvenga con appello nominale. La richiesta è – ovviamente – legittima, ma deve risultare compatibile con il calendario dei lavori che quest'Aula ha adottato.

Perciò, poiché il calendario dei nostri lavori prevede che entro domani mattina si concluda l'esame del provvedimento, ammetto la richiesta di votazione per appello nominale, con l'impegno però che l'esame stesso

termini entro domani mattina. Di conseguenza, per recuperare il tempo necessario per la votazione con appello nominale, dispongo che la seduta antimeridiana di oggi prosegua fino alle ore 13,30. Ciò detto, la richiesta si intende accolta.

Passiamo dunque alla votazione nominale con appello sull'articolo 5 del disegno di legge.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indìco, ai sensi dell'articolo 116 del Regolamento, la votazione nominale con appello sull'articolo 5 nel suo complesso.

I senatori favorevoli risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi risponderanno di conseguenza.

Invito la senatrice segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice a vita Levi Montalcini.

(La senatrice segretario Bettoni Brandani e, successivamente, il senatore segretario Pace fanno l'appello).

(Nel corso delle operazioni di voto assumono la Presidenza il vice presidente Salvi e nuovamente il presidente Pera).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Rispondono sì *i senatori:*

Agogliati, Agoni, Alberti Casellati, Andreotti, Archiutti, Asciutti, Azzollini

Balboni, Barelli, Battaglia Antonio, Bergamo, Bettamio, Bevilacqua, Bianconi, Bobbio Luigi, Boldi, Bonatesta, Bongiorno, Borea, Boscetto, Brignone, Bucciero

Calderoli, Callegaro, Carrara, Caruso Antonino, Castagnetti, Centaro, Cherchi, Chincarini, Chirilli, Ciccanti, Cicolani, Cirami, Comincioli, Compagna, Consolo, Contestabile, Corrado, Costa, Cozzolino, Crinò, Curto, Cutrufo

D'Ambrosio, Danieli Paolo, Danzi, De Corato, Degennaro, Dell'Utri, Del Pennino, Demasi, De Rigo, D'Ippolito, D'Onofrio

Eufemi

Fabbri, Falcier, Fasolino, Favaro, Federici, Ferrara, Firrarello, Florino, Forlani, Forte, Franco Paolo

Gentile, Girfatti, Giuliano, Greco, Grillo, Grillotti, Guasti, Gubetti, Guzzanti

Iannuzzi, Ioannucci

Kappler

Lauro

Maffioli, Magnalbò, Magri, Malan, Manfredi, Manunza, Marano, Massucco, Meduri, Meleleo, Menardi, Minardo, Moncada, Monti, Moro, Morra, Mugnai, Mulas

Nania, Nocco, Novi

Pace, Pasinato, Pastore, Pedrazzini, Pedrizzi, Pellegrino, Peruzzotti, Pessina, Pianetta, Piccioni, Pirovano, Ponzo

Ragno, Ronconi, Ruvolo

Salini, Salzano, Sambin, Sanzarello, Scarabosio, Schifani, Scotti, Semeraro, Servello, Sodano Calogero, Specchia, Stiffoni, Sudano

Tarolli, Tatò, Tofani, Tomassini, Travaglia, Tredese, Trematerra, Tunis

Valditara, Vanzo, Vizzini

Zanoletti, Zappacosta, Ziccone, Zorzoli

Rispondono no *i senatori:*

Amato, Angius, Ayala

Baio Dossi, Baratella, Basso, Bastianoni, Battafarano, Battaglia Giovanni, Bedin, Betta, Bettoni Brandani, Bonavita, Bonfietti, Bordon, Brunale, Brutti Paolo

Caddeo, Calvi, Cambursano, Carella, Castellani, Chiusoli, Cortiana, Coviello, Crema

Dalla Chiesa, D'Amico, D'Andrea, Debenedetti, Dentamaro, De Petris, Di Girolamo, Di Siena, Donati

Falomi, Fassone, Flammia, Forcieri

Garraffa, Gasbarri, Giaretta, Gruosso, Guerzoni

Labellarte, Lauria, Lavagnini, Longhi

Maconi, Malabarba, Malentacchi, Mancino, Manieri, Manzella, Manzione, Marino, Maritati, Martone, Mascioni, Michelini, Montagnino, Montalbano, Monticone, Montino, Muzio

Nieddu

Pagliarulo, Pascarella, Pasquini, Peterlini, Petrini, Petruccioli, Piatti, Piloni, Pizzinato

Ripamonti, Rotondo

Salvi, Sodano Tommaso, Soliani, Stanisci

Tessitore, Togni, Toia, Tonini, Treu, Turci, Turroni

Veraldi, Vicini, Viserta Costantini, Vitali, Viviani

Zancan, Zavoli

Si astengono i senatori:

Camber

Thaler Ausserhofer

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello sull'articolo 5 nel suo complesso:

Senatori presenti	242
Senatori votanti	241
Maggioranza	121
Favorevoli	144
Contrari	95
Astenuti	2

Il Senato approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.1, presentato dal senatore Cambursano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PEDRIZZI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Mi conformo al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, identico all'emendamento 6.10, presentato dal senatore Brunale e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.11, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.12, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.13, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.14, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.15, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.16, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.17, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PEDRIZZI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Mi conformo al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.10, presentato dal senatore Cambursano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.11, presentato dal senatore Cambursano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, identico all'emendamento 7.12, presentato dal senatore Brunale e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.13, presentato dal senatore Cambursano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.14, presentato dal senatore Cambursano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.15, presentato dal senatore Brunale e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.16, identico agli emendamenti 7.3 e 7.17.

VIVIANI *(DS-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 7.16, presentato dal senatore Brunale e da altri senatori, identico agli emendamenti 7.3, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, e 7.17, presentato dal senatore Cambursano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.18.

Verifica del numero legale

VIVIANI *(DS-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.18, presentato dal senatore Cambursano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.19, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.20, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.21, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.22, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.23.

VIVIANI *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 7.23, presentato dal senatore D'amico e da altri senatori.

Non approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PEDRIZZI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.10, presentato dal senatore Cambursano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.11.

VIVIANI *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.11, presentato dal senatore Cambursano.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.12, presentato dal senatore Cambursano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.13 presentato dal senatore Cambursano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.14, presentato dal senatore Brunale e da altri senatori, identico all'emendamento 8.1, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori, identico all'emendamento 8.15, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.16, identico all'emendamento 8.3.

Verifica del numero legale

VIVIANI *(DS-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.16, presentato dal senatore Brunale e da altri senatori, identico all'emendamento 8.3, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.17, presentato dal senatore Brunale e da altri senatori, identico agli emendamenti 8.4, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, e 8.18, presentato dal senatore Cambursano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.19, presentato dal senatore Cambursano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.20.

VIVIANI *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.20, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CARUSO Antonino*, relatore*. Esprimo parere contrario si tutti gli emendamenti.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo esprime parare contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.11, presentato dal senatore Cambursano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.12, presentato dal senatore Cambursano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.13, presentato dal senatore Cambursano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.14, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.15.

VIVIANI *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 9.15, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PEDRIZZI*, relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.20, presentato dal senatore Cambursano.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 10.1, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, fino alla parola: «prevedere».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 10.1 e gli emendamenti 10.24, 10.21, 10.2, 10.22, 10.3 e 10.23.

Metto ai voti l'emendamento 10.25, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 10.26, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, fino alla parola: «nonché».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 10.26 e l'emendamento 10.27.

Metto ai voti l'emendamento 10.28, presentato dal senatore Camburano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.29, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.30, presentato dal senatore Camburano.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 10.31, presentato dalla senatrice Bonfietti e da altri senatori, fino alle parole: «in materia di».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 10.31 e l'emendamento 10.4.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.5, identico all'emendamento 10.32.

VIVIANI *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 10.5, presentato, dal senatore Muzio e da altri senatori, identico all'emendamento 10.32, presentato dalla senatrice Bonfietti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 10.7, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, fino alla parola: «consentire».

Non è approvata.

Risultano, pertanto, preclusi la restante parte dell'emendamento 10.7 e gli emendamenti 10.33, 10.34, 10.6 e 10.35.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 10.9, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, fino alla parola: «prevedere».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 10.9 e gli emendamenti 10.36, 10.37, 10.8, 10.38, 10.39, 10.11 e 10.40.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 10.10, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, fino alla parola: «disciplinare».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 10.10 e gli emendamenti 10.41 e 10.42.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.43.

VIVIANI *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.43, presentato dal senatore Cambursano.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.45, presentato dal senatore Cambursano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.12, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.44, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 10.0.1, 10.0.2 e 10.0.3 sono improcedibili.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

AYALA *(DS-U)*. Signor Presidente, colleghi, l'emendamento 11.204 tende chiaramente a ripristinare – a recuperare, se così si può dire – il testo originario della norma in esame, varato dalla commissione Mirone e, ove ciò non bastasse, fatto proprio dal Governo nel disegno di legge presentato dal ministro Castelli. Si tratta di un emendamento, a giudizio di chi lo ha sottoscritto e di chi lo illustra, che realizza una riforma, come è noto a tutti, attesa da decenni: quella della modernizzazione di una norma vecchia ormai di sessant'anni, quindi legata ad un sistema economico totalmente diverso da quello che si è venuto sviluppando nel Paese.

È una riforma che realizza in concreto, a nostro giudizio, i tre princìpi fondamentali che hanno guidato la commissione Mirone (evidentemente condivisi anche dal Ministro della giustizia): il principio della determinatezza e precisione dell'illecito penale (che non si ravvisava perfettamente realizzato; anzi, direi assai poco realizzato nella normativa ancora vigente); il principio della sussidiarietà, che, come tutti sappiamo, è l'autentico antidoto contro il cosiddetto panpenalismo (molti colleghi con cui ho avuto modo di lavorare nella precedente legislatura ricorderanno quanto anch'io sia contrario ed invochi una inversione di tendenza rispetto a quel fenomeno distorcente che è il panpenalismo), che relega la sanzione

penale ai casi in cui vale veramente la pena prevederla ed eventualmente erogarla; infine, il principio di offensività, che non merita illustrazione.

Questo emendamento, poi, tende a porre rimedio – finché abbiamo tempo e modo di farlo, e lo abbiamo – alle nefaste conseguenze cui condurrà fatalmente nella sua applicazione il testo che ci è stato inviato dai colleghi della Camera dei deputati, cioè il testo che noi vi chiediamo assieme di emendare.

Perché ho parlato di conseguenze nefaste? Colleghi, non vi voglio annoiare (forse vi annoierò lo stesso e di questo vi chiedo scusa) ricorrendo a tecnicismi; molti di voi hanno culture e professionalità relative a campi diversi da quello giuridico o giudiziario, quindi mi sforzerò di usare un linguaggio semplice e facilmente comprensibile (come d'altronde mi piace faccia parlando con me un medico, non essendo io assolutamente dotato di cultura adeguata in quel campo). E allora, vorrei aiutarvi a rendervi conto realmente, con grande pragmatismo e concretezza, di che cosa vi state apprestando a votare. È giusto che ne siate consapevoli fino in fondo, anche se tecnicamente non attrezzati in questo genere di materie.

Ebbene, se dovesse essere approvato il provvedimento in questo testo (che, si dice, è blindato, quindi – ahimè – forse sarà approvata la norma che ci hanno sottoposto i colleghi della Camera) noi dovremo rispondere al seguente, fondamentale quesito: cosa dovrà in concreto ricorrere, dal momento in cui questa norma entrerà in vigore, perché si possa trovare realizzata, concretizzata la fattispecie penale del falso in bilancio?

Seguitemi in un percorso che vi preannuncio breve, ma molto accidentato, quasi una corsa ad ostacoli. Non basterà una semplice falsa od omessa informazione; questa, infatti, dovrà risultare idonea ad indurre in errore il destinatario. Ed ancora, occorrerà che la falsificazione sia non solo intenzionale *(nulla quaestio* sul punto), ma anche che miri ad ingannare i soci o il pubblico. Tuttavia, ciò ancora non basta, perché si richiede ancora che l'agente ponga in essere il fatto per conseguire, per sé od altri, un ingiusto profitto. Il che realizza – qui mi rivolgo con più precisione agli addetti ai lavori – una rarissima ipotesi di dolo doppiamente specifico, perché caratterizzato dallo scopo di trarre in inganno, che deve essere però accompagnato anche dallo scopo di ricavare un profitto, ovviamente economico, dalla falsa o omessa informazione. E qui il percorso è finito? No, perché tutto questo ancora non è sufficiente: le false od omesse informazioni, che ovviamente intanto avranno rilevanza in quanto legate solo a comunicazioni obbligatorie per legge, debbono essere rilevanti e tali da alterare in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica della società o del gruppo.

Prima domanda: chi stabilirà questa rilevanza? Semplicissimo: la stabilirà il Governo.

Infatti, tutto questo si potrà realizzare grazie ai parametri che il Parlamento delega, senza ombra di fissazione di un minimo o di un massimo; cioè, avremo – penso sarà una delle prime volte, ma non voglio fare affermazioni categoriche – un Governo delegato dal Parlamento, e fin qui *nulla quaestio,* a fissare la soglia al di là del quale un fatto è punibile e

al di qua del quale non lo è. Io sono alla quarta legislatura e ne ho seguiti di provvedimenti: una delega di questo genere a me sembra del tutto inedita – ma sono pronto ad accettare una eventuale smentita – e di notevolissima gravità, come non sfugge a nessuno.

A questo punto, verificato tutto questo, datemi atto – perché è inutile che ve lo richiami sia pure in sintesi – che ciò non è poco e ci allontana totalmente dalla consapevolezza di fissare un presidio a tutela della trasparenza e dell'affidabilità del nostro sistema economico, avendo seguito un percorso tortuoso ed a ostacoli che renderà di fatto l'area di punibilità estremamente ristretta se non del tutto assente. Il che fa sì che l'area dell'illegalità ne risulti fatalmente allargata; questo non credo che sia, e sono assolutamente sicuro di quanto dico, nella mente di alcuno di noi, ovviamente. In buona sostanza, in ipotesi di assenza di danno avremo una mera ipotesi contravvenzionale; quando invece il danno si verificherà, avremo una distinzione non solo dal punto di vista del tetto massimo della pena erogabile, ma, e questa è un'altra anomalia (e potrei forse usare definizioni più forti), si produrrà anche il risultato di affidare alla querela di parte la procedibilità in relazione ad un'ipotesi criminosa che riguarda società non quotate in borsa. Cioè, una norma penale certamente costruita sulla tutela di un bene, che – mi sembra giusto ricordare – non ha nulla a che vedere con il privato ma riguarda tutti (quello della trasparenza e dell'affidabilità complessiva del sistema) sarà sottoposta ad una condizione di procedibilità che è per definizione ovviamente legata alla volontà di un privato. Qualche giurista certamente su questo ci intratterrà prima o poi.

GRECO *(FI)*. Ma per il furto voi della sinistra non volevate prevedere la procedibilità su querela? Lei, senatore Ayala, era Sottosegretario per la giustizia.

AYALA *(DS-U)*. Senatore Greco, lei commette un errore facendo un discorso di destra e di sinistra su tutto. Io non sono d'accordo, io sto facendo un discorso ragionevole sperando che in quest'Aula, come è avvenuto in passato, vi possa essere in futuro, ma mi auguro anche oggi, un punto di convergenza sul piano della ragionevolezza, che prescinda dagli schieramenti. Questo atteggiamento, per nostra fortuna e per la dignità di quest'Aula, lo abbiamo ravvisato in passato.

GRECO *(FI)*. Senatore Ayala, io ho risposto semplicemente alle sue considerazioni circa una presunta anomalia.

AYALA *(DS-U)*. Senatore Greco, lei non deve mai interpretare quanto vado dicendo come necessariamente di parte. Tutti al momento possiamo essere uomini di parte, però ci sono altri momenti in cui ci sforziamo, come anche voi farete, di ragionare assieme e possibilmente di trovare una soluzione condivisa, non sul percorso delle ideologie, degli

schieramenti o del sentirsi di parte, ma ripeto, sul piano della comune ragionevolezza.

Vi è infine – e questa è una vera «perla» – l'abbassamento della soglia della sanzione, cioè il restringimento della banda di oscillazione. Quella attuale è una banda di oscillazione ampia, poiché prevede un minimo di un anno e un massimo di cinque anni. La Camera dei deputati non è intervenuta sul terminale inferiore di tale banda ma su quello superiore, abbassandolo di un anno. Ora, se vogliamo ... *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Ayala.

AYALA *(DS-U)*. Ma io non ho finito, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Ayala, il tempo a sua disposizione è esaurito; le concedo ancora due minuti per terminare il suo intervento.

AYALA *(DS-U)*. Dicevo che questo abbassamento di per sé potrebbe non sembrare rilevante; in fondo, usando temi cari all'economia, visto che ci occupiamo di norme penali che riguardano questo settore, si tratta di una riduzione del 20 per cento, insomma di uno sconto di normale reperimento sul mercato.

Il problema è costituito dalle due conseguenze, alle quali – visto che ho a disposizione due minuti – accennerò molto brevemente.

Questo abbassamento comporta un dimezzamento del termine utile a far maturare la prescrizione del reato. Oggi è dieci anni, con atti interruttivi quindici anni; domani sarà cinque anni, con atti interruttivi sette anni e mezzo.

Ma vi è di più. Chi avrà la sventura – perché tale sarà, vista la costruzione contorta della norma – di dover, per ragioni e per doveri di ufficio, indagare su questo reato non potrà avvalersi di strumenti spesso decisivi quali le intercettazioni telefoniche ed ambientali, perché sono legate a una soglia punitiva superiore ai quattro anni.

Quindi, avremo un quadro applicativo della norma confuso e contorto e le indagini per accertare la sussistenza del reato saranno private di uno strumento essenziale.

Alla fine, diciamo le cose con grande verità. Non so a che età abbiate smesso di credere alle coincidenze; io, ho smesso da molti anni. Quando tutto questo ha una refluenza in termini molto precisi e attuali con la posizione processuale del Presidente del Consiglio, chi è disposto a credere che questa sia una semplice coincidenza?

Non so se l'onorevole Berlusconi potrebbe adottare una particolare iniziativa; potrebbe venire in Parlamento, per esempio, a dirci che rinunzia alla prescrizione, comportamento che può adottare. Me lo auguro per lui, perché se questa norma passa così com'è avrà questo tipo di conseguenza in processi precisi, con imputati determinati, uno dei quali siede giustamente – perché eletto dal popolo – a Palazzo Chigi.

Lui crederà d'aver vinto. Noi avremo perso tutti, tutti assieme. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. Il relatore e i senatori Cambursano, Betta, Castellani, Thaler Ausserhofer e Giuliano s'intende abbiano rinunciato ad illustrare i rispettivi emendamenti ed ordini del giorno.

FASSONE *(DS-U)*. Signor Presidente, colleghi senatori, signor rappresentante del Governo, accolgo volentieri l'invito rivoltoci in più circostanze dai relatori di sviluppare un confronto su temi alti, con argomenti di qualità e non di propaganda.

Appunto per questo, avendo noi e io in particolare sottoscritto un centinaio di emendamenti, concentrerò il mio intervento su quattro soli di essi.

Signor Presidente, siccome prevedo che il tempo che ora mi compete non sia sufficiente, preannuncio sin d'ora il mio intento di intervenire in dichiarazione di voto, nei limiti che mi competeranno, sugli emendamenti che sin d'ora segnalo: 11.213, 11.225, 11.571 e 11.583.

I temi che intendo affrontare non suscitano reattività, non interferiscono su processi che potremmo chiamare sensibili. Sono temi di raziocinio e in quanto tali confido nell'ascolto di chi ha sensibilità giuridica.

Il primo che svilupperò in questa sede – e verosimilmente l'unico – attiene alla perseguibilità a querela di taluni reati, introdotta dall'Aula di Montecitorio.

Quando si era attenti – forse più di oggi – ad esigenze di coerenza sistematica dell'ordinamento, taluni autori si domandarono se fosse compatibile con l'obbligatorietà dell'azione penale, introdotta dall'articolo 112 della Costituzione, il regime della procedibilità a querela, perché è un'ipocrisia giuridica dire che il legislatore può costruire delle condizioni di procedibilità sussistendo le quali, poi, l'azione penale è obbligatoria, quando in effetti c'è una notizia di reato che la renderebbe procedibile di per sé. La dottrina rispose – dico sommariamente – che in effetti il legislatore è arbitro di individuare le condotte che violano beni meritevoli della tutela penale e su queste pretendere l'obbligatorietà; poi, può prevedere una fascia di condotte di minima rilevanza sociale sulle quali è opportuno concedere al privato questo potere sollecitatorio.

Il nodo sta proprio in questa caratterizzazione di minima rilevanza sociale.

Per sostenere le mie parole modeste con quelle ben più autorevoli di un autore prestigioso quale il Cordero, diciamo che il legislatore può prevedere un'area di situazioni nelle quali l'effetto nocivo del processo soverchierebbe le conseguenze socialmente vantaggiose della punizione e tutto sta nel riuscire ad individuare queste situazioni.

Se nessun dubbio vi è sull'opportunità di far dipendere il processo da una scelta dell'offeso quando la componente sociale della lesione appare così tenue da non esigere repressione incondizionata, ampie obiezioni nascono nella situazione diversa: ne vogliamo una conferma?

Lo stesso legislatore in due circostanze è intervenuto su questa materia, quando si prefisse di sfoltire di molto l'area della punibilità, vuoi trasferendo gli illeciti penali nel campo amministrativo, vuoi prevedendo la procedibilità a querela per fatti che fino a quel momento erano perseguibili d'ufficio. Ciò è avvenuto soprattutto con la legge n. 689 del 1981, che individuò una serie ampia di articoli; tuttavia, se noi li esaminiamo uno per uno, abbiamo la conferma che si tratta solo di situazioni intersoggettive a minima rilevanza sociale, come la sottrazione di beni pignorati, il falso in scrittura privata, la violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'imbrattamento ed altre misure molto modeste.

Quando in tempi molto recenti il legislatore si è di nuovo proposto di sfoltire la giustiziabilità penale anche attraverso il ricorso all'intervento della querela – intendo riferirmi alla legge 25 giugno 1999, n. 205, cosiddetta legge sulla depenalizzazione – ha partorito un topolino veramente misero, che è la perseguibilità a querela del furto semplice, posto che tutti sappiamo che nelle aule di giustizia il furto semplice è pressoché sconosciuto.

Ciò significa che questa fascia addizionale di reati perseguibili a querela deve colpire un interesse circoscritto e limitato ad offeso con una minima componente sociale. Non è questione di gravità – vi prego di riflettere per un attimo su questo – ma è questione proprio di componente esterna, tant'è vero che le contravvenzioni, che possono essere di gravità modestissima, sono tutte perseguibili d'ufficio, *ex* articolo 152 del codice penale, che recita che nei delitti punibili a querela la remissione estingue il reato. Quindi, non si tratta di una questione di gravità maggiore o minore, ma di una questione di rilevanza sociale del fatto.

Siamo in presenza di queste situazioni? Basta ricordare che le comunicazioni sono dirette ai soci o al pubblico; che l'intenzione di ingannare deve concernere i soci o il pubblico; che, *ex* articolo 2, lettera *g)*, la delega mira a disciplinare la materia tenendo conto delle esigenze di tutela dei soci, dei creditori sociali e dei terzi. Consideriamo che sono punibili a querela reati non solo come le false comunicazioni, ma anche come l'impedito controllo in cui la persona offesa è la società di revisione, come la riduzione del capitale o le fusioni o altre operazioni in pregiudizio dei creditori quali l'indebita ripartizione di beni sociali e addirittura una condotta che ha tutti i connotati della corruzione. Infatti, al punto 13 dell'articolo 11 è previsto il comportamento infedele degli amministratori che, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio. Si tratta di una violazione privatistica, se vogliamo. Mi potete rispondere che è privatistica, ma la stessa condotta, nell'articolo 646 del codice penale che punisce l'appropriazione indebita, aggravata dall'articolo 61, n. 11, dello stesso codice penale, produce una procedibilità d'ufficio quando c'è una violazione della semplice prestazione d'opera.

Quindi il primo profilo sul quale richiamo l'attenzione è l'assoluta incoerenza con il sistema della procedibilità a querela.

Ma vi sono altri due profili che sottopongo alla vostra attenzione, oltre a questa sfasatura sistematica. Il primo riguarda l'inopportunità della scelta legislativa e l'altro è la sicura – a mio avviso – incostituzionalità quanto meno di un punto. In merito a tale aspetto la riflessione è necessaria perché come legislatori abbiamo il dovere di non licenziare norme che si prestino al vaglio di costituzionalità.

L'inopportunità politica è evidente per chi ha esperienza dell'uso della querela giudiziaria, strumento ora di ricatto ora di impunità; di vantaggio per il socio quando il prezzo per l'immagine sociale di una querela e di un processo sarebbe troppo alto, di tacitazione del danneggiato con una modesta (o anche non modesta) erogazione di denaro quando si tratta di chiudere gli affari sporchi in famiglia.

Nelle società il falso è spesso operato di concerto, soprattutto in quelle non quotate in Borsa che hanno una dimensione personale ristretta, e allora avremo il paradosso per cui spesso si avrebbe una perseguibilità a querela dell'autore della condotta illecita. Questo punto, quindi, mi sembra degno di riflessione anche sotto questo aspetto.

Il terzo è comunque più significativo. Signor Presidente, la prego si segnalarmi con un minimo anticipo quando sta per scadere il tempo a mia disposizione.

PRESIDENTE. Senatore Fassone, le resterebbero ancora un minuto e quaranta secondi; tuttavia, poiché lei mi ha chiesto una integrazione, le posso concedere ancora tre minuti per concludere l'intervento.

FASSONE *(DS-U)*. La ringrazio, signor Presidente, confido di esaurirlo senz'altro.

Nel comma 1 dell'articolo in questione, cioè la parte a cui si riferisce l'emendamento specifico, è previsto – come sappiamo – che se la condotta in questione non ha cagionato un danno si proceda d'ufficio e il reato abbia natura contravvenzionale; se, invece, ha cagionato un danno, nel quadro di società non quotate in Borsa, che si proceda a querela. Vi è, quindi, una progressione a rovescio della situazione di favore: in altre parole, il reato più grave è perseguibile a querela, quello meno grave è perseguibile d'ufficio. Non può dubitarsi – credo – della progressione di gravità, perché la seconda fattispecie contempla tutta la fattispecie precedente e in più aggiunge il connotato del danno. Quindi, si determina una situazione esattamente inversa a quella che si constata, ad esempio, nella minaccia (in cui quella lieve è a querela, quella grave è d'ufficio), nell'articolo 649 in cui i reati patrimoniali sono d'ufficio, ma se commessi in ambito familiare sono a querela, e in molte altre situazioni. E sufficiente dire che si tratta di una anomalia? A mio avviso no perché vi sono varie pronunce della Corte costituzionale che hanno dichiarato illegittime situazioni in cui è previsto un trattamento di maggior favore per l'autore di una condotta più grave rispetto a quella alla quale è destinato un trattamento più rigoroso. Ricordo a tal proposito quattro pronunce (che cito perché siamo stati sollecitati a farlo): la n. 249 del 1993, la n.254 del 1994, la

n.78 del 1997 e la n.291 del 1998, tutte riferite all'articolo 60 della legge n. 689 dell'81 in cui il giudizio di sindacabilità ha investito appunto questa asimmetria, anzi questa proporzionalità inversa tra gravità del reato e gravità della sanzione. In questo caso ci troviamo di fronte ad una situazione esattamente corrispondente. La Corte ha affermato che: «è *ictu oculi* carente di ragionevolezza e lesivo del principio di uguaglianza accordare un trattamento di favore a chi ha attuato una condotta di maggiore gravità».

Il tempo mi obbliga a tralasciare altre considerazioni, ma mi sembra che quelle svolte siano di sufficiente peso.

Credo e spero – anche se da uomo di mondo non mi faccio soverchie illusioni – che quanto detto possa formare oggetto di considerazione positiva, anche soltanto sul punto della perseguibilità a querela. Se così fosse, me ne rallegrerei; se così non fosse, perdonatemi, ma sarebbe inevitabile il pensiero malizioso che questa «emergenza» insorta all'ultimo momento nel dibattito in Aula alla Camera dei deputati abbia lo scopo non confessato, ma trasparente, di impedire al pubblico ministero di mettere le mani in faccende che non lo devono riguardare. Se così fosse, mi permetto di formulare un sommesso avvertimento: in primo luogo, sarebbe in larga parte inutile perché l'articolo 346 del codice di procedura penale prevede che anche nei casi di perseguibilità a querela, quando la stessa può essere ancora presentata, il pubblico ministero possa compiere gli atti di accertamento delle fonti. E siccome la delega è molto evanescente sul *dies a quo*, la possibilità di una presentazione di querela è ampia e permette, comunque, un intervento indagatorio del pubblico ministero.

La seconda considerazione è meno giuridica ma politicamente forse più convincente, che non è bello cercare un accorgimento del genere. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

GRECO *(FI)*. Il falso in bilancio è stato programmato con le regioni, non è uno stato emergente.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Zancan, quando l'ho chiamata lei non ha risposto, per cui si intendeva avesse rinunciato all'illustrazione. In via del tutto eccezionale le posso concedere tre minuti.

Ha facoltà di parlare.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la presentazione degli emendamenti a mia firma vuole evitare che il compito di controllo del pubblico ministero sulla legittimità delle fonti di pubblicità delle società commerciali si risolva in un inutile volo carpiato, rovesciato, con caduta del pubblico ministero a terra.

Credo che il rispetto del principio di trasparenza imponga di non valutare delle fonti «percentuali» rispetto al falso che si può commettere, che costituiscono una contraddizione in termini. Queste «percentuali» di falsità

consentono una indiscriminata utilizzazione di fonti assolutamente sconosciute e certamente idonee a compiere reati.

Credo si debba anche abbandonare – e per questo ho presentato emendamenti specifici – la distinzione fra reati di danno e reati non di danno, perché il falso non è collegato al danno, così come non è collegato al profitto ingiusto. L'affermare ancora, così come si fa nella norma al nostro esame, che debbono essere soltanto sanzionabili le falsità rilevanti e comunque tali da alterare sensibilmente la situazione economica è, a mio parere, mettere in non cale ogni controllo di trasparenza rispetto al falso in bilancio.

Voglio ritornare, onorevoli senatori, su una coincidenza che ritengo terribile. Come è stato ricordato ieri dagli interventi dei senatori Fassone e Maritati, siamo in una emergenza contro il terrorismo e l'eversione e stiamo licenziando una norma che consente, invece, non chiarezza e non trasparenza nei bilanci, che legittima, rende lecita, sia pure in modo percentuale, la non trasparenza. Allora, qui veramente dobbiamo fermare le nostre coscienze e riconoscere che non possiamo parlare, da una parte, di cooperazione contro il terrorismo e, dall'altra, non consentire quei controlli sulle società che abbiamo visto in Italia e all'estero essere il primo strumento per ottenere un'efficace lotta contro il terrorismo.

CIRAMI *(CCD-CDU:BF)*. Cosa c'entra tutto questo? State prendendo lucciole per lanterne.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore, non mi risulta che lei sia firmatario di emendamenti a questo articolo. Potrà intervenire in sede di votazione di emendamenti o dell'articolo.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e ordini del giorno in esame.

CARUSO Antonino, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 11. Mi limito solo a pronunciare alcune parole in replica partendo da alcuni interventi conclusivi.

In risposta al senatore Zancan, se le ultime notizie che mi sono pervenute e che in qualche modo sembrano evocare il terrorismo fossero purtroppo vere, credo che per igiene personale comune dovremmo espellere dai nostri dibattiti qualsiasi tipo di collegamento tra il fatto terroristico e tutto ciò di cui discutiamo nel tentativo, a volte fallito e a volte riuscito, di migliorare le condizioni di vita della nostra collettività.

Il senatore Ayala è intervenuto avendo la bontà di ricordare che le norme sul falso in bilancio non sono sanzionate nell'ambito del codice penale, ma trovano disciplina nell'ambito dell'articolo 2621 del codice civile e in questo modo ha incidentalmente avuto la bontà di confermare quanto ho detto e ripetuto nella mia relazione introduttiva, cioè che l'articolo 2621 del codice civile è nato nel 1942, quasi sessant'anni fa. Credo che

il fatto in se denunci l'obsolescenza della norma per come è prevista in relazione al radicale mutamento del sistema economico, del sistema di organizzazione e di diffusione e della stessa funzione dell'impresa nel panorama sociale.

Sempre il senatore Ayala ricorda che per parlare di falso bilancio – rammento ai colleghi e a me stesso che si tratta di un reato penale la cui responsabilità attiene alla condotta personale della persona – occorre che la falsità sia idonea, che la condotta sia intenzionale e che sia «coperta» da un movente, vale a dire quello dell'ingiusto profitto. Per quanto riguarda le false informazioni dice, come è, che esse devono essere rilevanti ed alteranti. Ci mancherebbe altro che noi volessimo immaginare la repressione penale di una condotta che è riferita a delle pure sciocchezze, cosa che rappresenterebbe l'esatto inverso delle false informazioni rilevanti ed alteranti la convinzione in capo ai destinatari.

Se questi sono i requisiti che il senatore Ayala contesta come buoni requisiti per la riforma della norma nel senso indicato nel testo al nostro esame, non posso che limitarmi a dire che non sono d'accordo con lui giudicandoli dei punti di riferimento indispensabili per l'individuazione di qualsiasi tipo di fatto-reato nel nostro sistema e quindi non solo nel caso del falso in bilancio.

Sempre con riferimento all'intervento del senatore Ayala, ho già detto come la penso sulla questione del dimezzamento dei termini prescrizionali che è un fatto effettivo. La diminuzione della banda di oscillazione nell'individuazione della sanzione, da uno a cinque anni a uno a quattro anni, comporta questo effetto; si tratta di un effetto considerato, non sfuggito e rispetto al quale rispondo, come più volte ho avuto modo di fare, che la prescrizione come fatto di ostacolo alla giustizia la si aggira, la si risolve accelerando i processi e non diminuendo il regime di garanzia nei confronti di coloro che li devono sostenere.

Le notizie di agenzia a cui facevo riferimento mi sono confermate dal senatore Pedrizzi.

Per quanto riguarda l'intervento del senatore Fassone voglio semplicemente sottolinearne un passaggio che mi sembra, come al solito, ben argomentato. Mi riferisco alla parte in cui fa riferimento alla compatibilità di sistema tra l'articolo 112 della Costituzione e la perseguibilità a querela di una condotta come fatto generale.

Il senatore Fassone si interroga su come possa essere compatibile la previsione di un reato perseguibile ad iniziativa del singolo con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, sancita dall'articolo 112 della Costituzione. Egli risolve la questione richiamando anche le pronunce costituzionali in materia e dicendo che è il legislatore ordinario a dover individuare le condotte le quali hanno un contenuto di offensività diffusa, e che quindi devono e non possono sfuggire al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, e, viceversa, quelle condotte le quali, non avendo una offensività generalizzata, possono essere relegate all'iniziativa del singolo.

Credo che la risposta che il senatore Fassone dà a se stesso sul dubbio di compatibilità dell'articolo 112, in ordine all'obbligatorietà dell'a-

zione penale, con la perseguibilità a querela, trovi perfettamente individuazione nell'impostazione data dal testo in esame.

E' di rilievo – e non posso non convenire – l'osservazione che il senatore Fassone fa quando, muovendosi a ventaglio in varie condotte offensive, tali giudicate dal nostro sistema penale, si stupisce per il fatto che alcune di queste condotte trovino una risposta nell'obbligatorietà dell'azione penale e non già nella perseguibilità a querela di parte. Egli ha fatto l'esempio della truffa aggravata e dell'appropriazione indebita aggravata in talune condizioni. Il senatore Fassone ha senz'altro ragione su un punto, nel senso che la perseguibilità a querela è tanto rarefatta nel nostro ordinamento da essere sostanzialmente asistematica.

In questo caso però il problema è di diversa impostazione. Noi stiamo riformando una norma e la maggioranza intende modificarla in una direzione che ritiene in linea generale debba essere la nuova impostazione di sistema che il nostro ordinamento deve prevedere.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, il parere è favorevole sull'ordine del giorno G170, con la precisazione che l'impegno al Governo non è riferito alla norma delegata, per cui il Governo potrà assumere altre iniziative normative.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G300, esso è sostanzialmente assorbito dal G170, per cui il Governo invita il presentatore a ritirarlo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento 11.200, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico agli emendamenti 11.201, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, 11.202, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori e 11.203, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.204, identico all'emendamento 11.205.

VIVIANI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIVIANI *(DS-U)*. Signor Presidente, anche per l'emendamento precedente vi era stata una richiesta di dichiarazione di voto da parte del senatore Calvi. Le chiedo una maggiore attenzione perché vi è la necessità di fare dichiarazioni di voto sugli emendamenti in esame. Infatti, anche per questa votazione, vi è una richiesta di dichiarazione di voto del senatore Calvi.

PRESIDENTE. In questo caso ho avuto modo di accorgermi della richiesta di dichiarazione di voto avanzata dal senatore Calvi. Con molta onestà devo pur dire, previa conferma degli Uffici, che nessuno aveva percepito in precedenza una sua richiesta di intervento.

* CALVI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI *(DS-U)*. La ringrazio, signor Presidente. Desidero intervenire sull'emendamento 11.204 perché, come nessun altro fra quelli riferiti all'articolo 11, riesce a rappresentare la contrapposizione – questa sì, debbo dire – molto equilibrata e ragionata delle diverse posizioni che si sono confrontate al Senato. Se il confronto alla Camera è stato molto aspro e talvolta ha dato luogo a conflitti irragionevoli, quello che si è svolto al Senato – vorrei dire che ciò è avvenuto anche per merito dei relatori – può essere più fruttuoso proprio perché merita e ha meritato una maggiore attenzione di ordine tecnico-giuridico. Anche sul piano politico, quindi, possiamo tranquillamente affermare che ci si può confrontare senza quelle asprezze che hanno permeato la discussione alla Camera.

L'emendamento 11.204, signor Presidente, in realtà non è altro che la riproposizione della linea direttiva che ci giungeva dalla commissione Mirone. La commissione Mirone – come tutti sappiamo – propose un elaborato molto complesso che tenne conto anche di incontri e dei relativi esiti con giuristi, magistrati, avvocati, forze sociali, economiche le quali hanno contribuito a far sì che quella commissione formulasse un suo progetto teso a garantire trasparenza, competitività nazionale ed internazionale alle nostre imprese. Questo era il fine che ci si proponeva e che ancora una volta oggi vogliamo rivendicare e continuare a riproporci.

Perché dissentiamo invece dagli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati? Dissentiamo proprio perché sono state violate le finalità ultime della trasparenza e della competitività.

Credo che una società per azioni a responsabilità limitata che dovesse configurarsi con questi assetti societari, quindi con le lacune che abbiamo già più volte denunciato, renda le nostre imprese inaffidabili per la loro struttura sul mercato, soprattutto internazionale. Già ieri, senatore Caruso, ho avuto occasione di sottolinearlo quando ho cercato di esprimere il mio dissenso in relazione ad una non chiara identificazione o, meglio, una non chiara differenziazione tra s.r.l e s.p.a perché, inevitabilmente, – torno a ripeterlo, facendo una nuova osservazione critica – l'azienda che vorrà rendere meno trasparente il bilancio e meno tutelato il socio di minoranza tenderà a privilegiare la forma societaria s.r.l. e non s.p.a. che esige maggiore trasparenza.

Questo è il pericolo che intravedo: non abbiamo soltanto allentato il controllo di giurisdizione penale, ma non introducendo, attraverso il rigetto di quegli emendamenti, una distinzione fondamentale, circa una ridotta base sociale a fondamento della s.r.l. favoriremo uno sviluppo di

questa seconda società, modellata sulla società per azioni ma con minori garanzie per il socio minoritario e minore trasparenza nella formazione del bilancio.

Considero questo uno strumento pericoloso perché s.r.l. che abbiano migliaia e migliaia di soci certamente potranno esercitare un'attività imprenditoriale che inquinerà il mercato, la credibilità di questo e, soprattutto, della competitività internazionale.

Vengo ora all'articolo 11 e al falso in bilancio. Ancora una volta, signor Presidente, torno a dire che il dissenso che noi manifestiamo è un dissenso generale, complessivo. Che poi all'interno di tale dissenso vi siano elementi, che certamente noi abbiamo denunziato, circa l'individuazione di interessi personali o specifici, questo fa parte del normale dibattito politico. Tuttavia il punto di maggior dissenso attiene proprio all'alterazione di quella che era stata l'ispirazione della commissione Mirone e alla riduzione, del controllo di giurisdizione, che si è introdotta alla Camera, e che quindi noi vogliamo con più forza censurare.

Prima di procedere, signor Presidente, vorrei sapere quanto tempo ho ancora a disposizione.

PRESIDENTE. Circa quattro minuti.

CALVI *(DS-U)*. La ringrazio.

Quali principi noi vogliamo introdurre, richiamandoci agli esiti della commissione Mirone? Intanto diciamo che vogliamo assolutamente riformare il reato di falso in bilancio, vogliamo ridurre l'ingerenza della magistratura nel controllo, e vogliamo ridurre le fattispecie proprio per rendere più efficace il controllo. Guai a pensare che in qualche modo noi abbiamo intenti diversi! L'intento nostro, e il testo Mirone su questo è assolutamente chiaro, era quello di denunciare l'inadeguatezza della disciplina societaria attualmente in vigore in materia penale, proprio perché quella inadeguatezza determinava una scarsa efficienza del sistema punitivo. Vi era una eccessiva dilatazione della risposta penalistica, come abbiamo constatato di continuo nella giurisprudenza degli ultimi anni. Quindi, questa dilatazione eccessiva determinava peraltro, come spesso avviene, anche l'incapacità ad intervenire efficacemente sulle patologie esistenti nella vita delle nostre imprese.

L'obiettivo che ci proponiamo oggi, e che si proponeva la commissione Mirone, era proprio quello di ridurre il numero e l'ambito delle fattispecie incriminatrici, introducendo nuovi istituti al fine di colmare quelle lacune che nel frattempo venivano lamentate. Quali erano i principi ai quali noi ci siamo ispirati e vogliamo continuare ad ispirarci? I principi di ordine generale sono innanzitutto la determinatezza e la precisione nella individuazione del processo penalmente sanzionato, evitando il sistema casistico e quello del rinvio, nonché l'impiego di espressioni vaghe e indeterminate.

Ed è questo che censuriamo nella vostra posizione, perché il vostro disegno, quello approvato alla Camera, in realtà introduce un sistema ca-

sistico, in cui sono utilizzate espressioni vaghe ed indeterminate: questo rende meno garantista il sistema!

Il secondo principio è quello della sussidiarietà. Noi abbiamo l'intento di escludere l'intervento penalistico qualora altri rimedi apparissero e fossero sufficienti a garantire la tutela del bene giuridico. È inutile che voi ci prospettiate sempre il sistema inglese: il sistema inglese può prevedere una pena modesta, un intervento carente o limitato dell'autorità giudiziaria, ma vi è un sistema sociale di controllo nei confronti delle aziende e delle società molto più forte rispetto al nostro; e ancor più forte è il sistema americano. È inutile dire che noi stiamo lamentando che la pena è stata ridotta da uno e cinque anni ad uno e quattro anni: voi sapete che la ragione della polemica non è nella sanzione, ma negli effetti nell'applicazione della prescrizione. Se fosse stato per me, avrei anche ridotto ulteriormente la sanzione a uno e tre anni – sarebbe stato più che sufficiente– ma naturalmente se fossero stati introdotti anche altri sistemi di controllo.

PRESIDENTE. Senatore Calvi, le posso dare ancora un minuto. Non mi metta in imbarazzo.

CALVI *(DS-U)*. La ringrazio, Presidente. Mi rendo conto.

PRESIDENTE. Senatore Calvi, posso concederle ancora un minuto ma non mi metta in ulteriore imbarazzo perché poi dovrò toglierle la parola per forza. *(Commenti dai banchi della maggioranza).*

CALVI *(DS-U)*. La ringrazio, Presidente, vorrei però che ella spiegasse ai colleghi che io rispetto il Regolamento del Senato e che qui non siamo allo stadio per cui ci si può comportare in questo modo.

PRESIDENTE. Senatore Calvi, aiuti anche me, per cortesia.

CALVI *(DS-U)*. Le voglio allora dire, Presidente, che riprenderò l'argomento, il quale ovviamente è di tipo unitario e non si interrompe, non appena lei avrà la bontà di concedermi la parola in occasione dell'esame del prossimo emendamento. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Dalla Chiesa. Siccome presumo che il suo intervento, senatore, richiederà un po' di tempo, il rischio è che lo si debba interrompere, anche in considerazione dell'ora.

Poiché vi sono due senatori che mi hanno chiesto di intervenire a fine seduta, il senatore Calderoli su un grave fatto avvenuto questa mattina nell'assemblea parlamentare cantonale di Zug, in Svizzera, e il questore Servello, il quale mi ha chiesto di intervenire a fine seduta per sollecitare la risposta ad un'interpellanza, anziché dare la parola al senatore Dalla Chiesa, che potrà intervenire all'inizio della seduta pomeridiana, darò ora la parola al senatore Calderoli e poi al senatore Servello.

Sul grave episodio di sangue verificatosi presso un consiglio cantonale della Svizzera e sulle misure di sicurezza in Senato

CALDEROLI *(LNP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LNP)*. La ringrazio, Presidente, ruberò solo pochi secondi all'Aula. Credo che ormai tutti siano al corrente di quanto accaduto questa mattina in Svizzera nell'assemblea parlamentare cantonale di Zug, dove uno squilibrato, mi auguro sia soltanto tale, si è introdotto e ha ucciso più di quattordici deputati cantonali.

Oltre a esprimere ovviamente le condoglianze e il cordoglio al popolo svizzero, così gravemente colpito, vorrei, come già fatto in sede di Consiglio di Presidenza, sollecitare nuovamente il problema della sicurezza in Senato, invitando i senatori questori a far rispettare le norme che regolano l'accesso in Senato, con particolare riferimento all'obbligo, per tutti coloro che lavorano nei palazzi, di indossare il cartellino di riconoscimento rilasciato dall'Amministrazione del Senato.

Mi rivolgo quindi al presidente del Collegio dei questori, senatore Servello, affinché sensibilizzi i colleghi sulla necessità di addivenire ad una serie di provvedimenti che possano tutelarci. Meglio lavorare oggi che piangere poi. *(Applausi dai Gruppi LNP, FI, AN e CCD-CDU:BF).*

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Calderoli; lei ovviamente si rivolge a me in primo luogo. Lei sa che ci stiamo adoperando in questo senso: è già stata fatta una riunione sulla questione della sicurezza, il senatore Servello, appena gli darò la parola, potrà confermarlo. Alcune misure sono già state adottate, altre sono in corso di adozione; la sua raccomandazione è comunque utile ad assumerne altre e a vigilare.

Aggiungo che dovrà essere chiaro a tutti che l'aumento di misure di sicurezza creerà qualche disagio anche ai nostri colleghi. Sarebbe incongruente sollecitare ulteriori misure di sicurezza e poi lamentarsi del disagio che ne consegue.

In ogni caso intensificheremo certamente la nostra attenzione.

Per lo svolgimento di una interpellanza

* SERVELLO *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO *(AN)*. Onorevoli colleghi, circa la questione della sicurezza non posso che confermare le parole del Presidente. Il Collegio dei questori si è reso immediatamente partecipe di tale necessità. Sono stati

allertati tutti i Servizi del Senato, dalla Segreteria generale a tutti gli altri comparti che devono assicurare la massima tranquillità e serenità.

Ci sono evidentemente delle abitudini rispetto alle quali bisogna incidere per ragioni di sicurezza.

Signor Presidente, ai pochi colleghi che rimangono vorrei rappresentare una questione che in questo scenario interno e internazionale così movimentato può suonare come una stravaganza o una curiosità, sollecitando la risposta ad una mia interpellanza pubblicata in allegato al Resoconto di ieri che raccomando ai colleghi di leggere.

Si tratta di una piccola questione rispetto al cosmo, rispetto a conflitti potenziali o in atto in varie regioni del mondo. Io ho segnalato una vicenda piccola e mi appello anche al collega Dalla Chiesa, che ne è al corrente: mi riferisco all'esistenza nel nostro Paese, civilissimo, progressista e ormai settima potenza industriale del mondo, della più piccola comunità mondiale volutamente condannata ad estinguersi ed ad andare raminga per l'Italia o altrove, non potendo disporre dell'elettricità. Conseguentemente a questa carenza vengono meno tutti i servizi connessi, a cominciare dalla pulizia personale per finire alla custodia di alimenti nel frigorifero.

Non c'è la possibilità di accedere a questa località con le barche di non minuscole dimensioni. Si tratta della parte vulcanica dell'isola di Stromboli, località Ginostra.

Vi sono ostilità preconcette, volute e organizzate da talune forze presenti anche in quest'Aula, purtroppo, e delle resistenze regionali passate, nonché resistenze del Ministero dell'ambiente tali da condannare questa parte dell'isola di Stromboli all'estinzione della specie umana originaria e residente.

Tutti i soggetti interessati che ho potuto consultare casualmente sono d'accordo che si debba costruire un pontile perché le barche, anche quelle che portano rifornimenti di alimenti e altro, possano accedere a questa piccola parte dell'isola. In taluni giorni dell'anno, almeno 14, le barche non possono neanche accostarsi all'aliscafo, al largo, a causa delle acque agitate.

Tutta questa ostilità preconcetta è dovuta ad una falsa interpretazione ambientalista che non difende un bel niente, che ha condannato una comunità che nel primo dopoguerra era di 800 persone a ridursi in queste settimane a 25-30 unità. C'è della gente che non vuole andarsene, che non vuole andare raminga per altre isole o altrove, perché conserva un ricordo e difende una tradizione.

È una somma ingiustizia che si consuma, è una violenza esercitata da parte di coloro i quali pensano, invece, di esercitare dei diritti discutibili.

In questo senso, signor Presidente, raccomando alla sua attenzione l'inserimento all'ordine del giorno di questa interpellanza. Ove ciò non dovesse avvenire, mi impegno da questo momento a risollevare il problema tutti i giorni, in ogni momento in quest'Aula fino a quando finalmente non si deciderà un'iniziativa tesa a sbrogliare questa matassa e a dare una speranza a quanti attendono non una candela tradizionale del

tempo delle caverne, ma almeno la possibilità di avere una semplice ma moderna illuminazione.

Luce per Ginostra! Questo è il mio punto di vista, questo è il mio appello. *(Applausi dal Gruppo AN e del senatore Dalla Chiesa).*

PRESIDENTE. Senatore Servello, certamente mi impegnerò nel senso da lei auspicato. Chiederò anche al Governo di adottare delle misure e comunque di riferire prossimamente all'Aula, in modo che la sua interpellanza possa avere risposta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 13,33).*

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per la riforma del diritto societario (608)

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

(Società cooperative)

1. La riforma della disciplina delle società cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice civile e alla normativa connessa è ispirata ai princìpi generali previsti dall'articolo 2, in quanto compatibili, nonchè ai seguenti princìpi generali:

a) assicurare il perseguimento della funzione sociale delle cooperative, nonchè dello scopo mutualistico da parte dei soci cooperatori;

b) definire la cooperazione costituzionalmente riconosciuta, con riferimento alle società che, in possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, svolgono la propria attività prevalentemente in favore dei soci o che comunque si avvalgono, nello svolgimento della propria attività, prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, e renderla riconoscibile da parte dei terzi;

c) disciplinare la cooperazione costituzionalmente riconosciuta, conformemente ai princìpi della disciplina vigente, favorendo il perseguimento dello scopo mutualistico e valorizzandone i relativi istituti;

d) favorire la partecipazione dei soci cooperatori alle deliberazioni assembleari e rafforzare gli strumenti di controllo interno sulla gestione;

e) riservare l'applicazione delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo alle società cooperative costituzionalmente riconosciute;

f) disciplinare la figura del gruppo cooperativo quale insieme formato da più società cooperative, anche appartenenti a differenti categorie, con la previsione che lo stesso, esercitando poteri ed emanando disposizioni vincolanti per le cooperative che ne fanno parte, configuri una gestione unitaria;

g) prevedere che alle società cooperative si applichino, in quanto compatibili con la disciplina loro specificamente dedicata, le norme dettate rispettivamente per la società per azioni e per la società a responsabilità limitata a seconda delle caratteristiche dell'impresa cooperativa e della sua capacità di coinvolgere un elevato numero di soggetti.

2. In particolare, la riforma delle società cooperative diverse da quelle di cui al comma 1, lettera b), è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che le norme dettate per le società per azioni si applichino, in quanto compatibili, alle società cooperative a cui partecipano soci finanziatori o che emettono obbligazioni. La disciplina dovrà assicurare ai soci finanziatori adeguata tutela, sia sul piano patrimoniale sia su quello amministrativo, nella salvaguardia degli scopi mutualistici perseguiti dai soci cooperatori. In questa prospettiva disciplinare il diritto agli utili dei soci cooperatori e dei soci finanziatori e i limiti alla distribuzione delle riserve, nonchè il ristorno a favore dei soci cooperatori, riservando i più ampi spazi possibili all'autonomia statutaria;

b) prevedere, al fine di incentivare il ricorso al mercato dei capitali, salve in ogni caso la specificità dello scopo mutualistico e le riserve di attività previste dalle leggi vigenti, la possibilità, i limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari, partecipativi e non partecipativi, dotati di diversi diritti patrimoniali e amministrativi;

c) prevedere norme che favoriscano l'apertura della compagine sociale e la partecipazione dei soci alle deliberazioni assembleari, anche attraverso la valorizzazione delle assemblee separate e un ampliamento della possibilità di delegare l'esercizio del diritto di voto, sia pure nei limiti imposti dalla struttura della società cooperativa e dallo scopo mutualistico;

d) prevedere che gli statuti stabiliscano limiti al cumulo degli incarichi e alla rieleggibilità per gli amministratori, consentendo che gli stessi possano essere anche non soci;

e) consentire che la regola generale del voto capitario possa subire deroghe in considerazione dell'interesse mutualistico del socio cooperatore e della natura del socio finanziatore;

f) prevedere la possibilità per le società cooperative di trasformarsi, con procedimenti semplificati, in società lucrative, fermo il disposto di cui all'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente l'obbligo di devolvere il patrimonio in essere alla data di trasformazione, dedotti il capitale versato e rivalutato, ed i dividendi non ancora distribuiti, ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

g) prevedere anche per le cooperative il controllo giudiziario disciplinato dall'articolo 2409 del codice civile, salvo quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo i consorzi agrari, nonchè le banche popolari, le banche di credito cooperativo e gli istituti della cooperazione bancaria in genere, ai quali continuano ad applicarsi le norme vigenti salva l'emanazione di norme di mero coordinamento che non incidano su profili di carattere sostanziale della relativa disciplina.

EMENDAMENTO 5.134 E SEGUENTI

5.134

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

5.306

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Id. em. 5.134

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

5.138

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Le parole da: *«Al comma 2»* a «di maggiori dimensioni» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, lettera d), *dopo la parola:* «prevedere», *aggiungere le seguenti:* «, per le società cooperative di maggiori dimensioni, avendo riferimento al numero dei soci,».

5.307

CAMBURSANO

Precluso

Al comma 2, lettera d), *dopo la parola:* «prevedere», *aggiungere le seguenti:* «, per le società cooperative di maggiori dimensioni, avendo riferimento al numero dei soci,».

5.139

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Precluso

Al comma 2, lettera d), *dopo la parola:* «prevedere» *aggiungere le seguenti:* «, per le società cooperative di maggiori dimensioni,».

5.308

CAMBURSANO

Precluso

Al comma 2, lettera d), *dopo la parola:* «prevedere», *aggiungere le seguenti:* «, per le società cooperative di maggiori dimensioni,».

5.309

CAMBURSANO

Le parole da: «*Al comma 2*» a «in relazione» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, lettera d), *dopo le parole:* «prevedere che», *aggiungere le seguenti:* «, in relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell'impresa cooperativa di cui alla lettera a)».

5.141

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Precluso

Al comma 2, lettera d), *dopo le parole:* «prevedere che», *aggiungere le seguenti:* «, in relazione alla dimensione della società,».

5.142

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Precluso

Al comma 2, lettera d), *dopo le parole:* «prevedere che», *aggiungere le seguenti:* «, in relazione al patrimonio della società,».

5.144

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Precluso

Al comma 2, lettera d), *dopo le parole:* «prevedere che», *aggiungere le seguenti:* «, in relazione al volume di affari della società,».

5.310

CAMBURSANO

Precluso

Al comma 2, lettera d), *dopo le parole:* «prevedere che» *aggiungere le seguenti:* «, in relazione al volume di affari della società,».

5.143

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Precluso

Al comma 2, lettera d), *dopo le parole:* «prevedere che», *aggiungere le seguenti:* «, in relazione al numero dei soci,».

5.135

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 2, lettera d), *sopprimere le parole:* «al cumulo degli incarichi e».

5.136

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «e alla rieleggibilità».

5.137

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 2, lettera d), *sopprimere le parole da:* «consentendo» *fino alla fine della lettera.*

5.145

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 2, lettera d), *aggiungere, in fine, le parole:* «sempre che questi ultimi siano in minoranza».

5.146

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Le parole da: *«Al comma 2»* a «comunque» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, lettera d), *aggiungere, in fine, le parole:* «comunque dotati dei necessari requisiti professionali;».

5.147

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Precluso

Al comma 2, lettera d), *aggiungere, in fine, le parole:* «comunque funzionali al raggiungimento dello scopo mutualistico;».

5.133

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d*-bis) ampliare i poteri di informazione dei soci e, in particolare, i poteri di ottenere notizie dagli amministratori sullo svolgimento dell'attività sociale, con particolare riguardo alla consapevole partecipazione alle deliberazioni assembleari».

5.311

Betta, Michelini

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

5.154

Muzio, Marino, Pagliarulo

Le parole da: *«Al comma 2»* a «alla possibilità che» respinte; seconda parte precluse

Al comma 2, sostituire la lettera e), *con la seguente:*

«*e)* prevedere norme che stabiliscano limiti alla possibilità che la regola generale del voto capitario subisca deroghe in considerazione della natura del socio finanziatore e, nelle cooperative tra imprenditori e nei consorzi tra cooperative, in considerazione della partecipazione allo scambio mutualistico del socio cooperatore;».

5.151

Muzio, Marino, Pagliarulo

Precluso

Al comma 2, sostituire la lettera e), *con la seguente:*

«*e)* prevedere norme che stabiliscano limiti alla possibilità che, in sede statutaria, la regola generale del voto capitario subisca deroghe in considerazione della natura del socio finanziatore e, nelle cooperative tra imprenditori e nei consorzi tra cooperative, in considerazione della partecipazione allo scambio mutualistico del socio cooperatore;».

5.152

Muzio, Marino, Pagliarulo

Precluso

Al comma 2, sostituire la lettera e), *con la seguente:*

«*e)* prevedere norme che stabiliscano limiti alla possibilità che, in sede statutaria, la regola generale del voto capitario subisca deroghe nelle cooperative tra imprenditori e nei consorzi tra cooperative, in considerazione della partecipazione allo scambio mutualistico del socio cooperatore;».

5.153

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Precluso

Al comma 2, sostituire la lettera e)*, con la seguente:*

«*e)* prevedere norme che stabiliscano limiti alla possibilità che, in sede statutaria, la regola generale del voto capitario subisca deroghe in considerazione della natura del socio finanziatore e della partecipazione allo scambio mutualistico del socio cooperatore;».

5.155

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Le parole da: *«Al comma 2»* a «consentire» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, sostituire la lettera e), *con la seguente:*

«*e)* consentire agli statuti deroghe alla regola generale del voto capitario limitatamente alle cooperative con carattere consortile in considerazione dell'interesse mutualistico del socio cooperatore e della natura del socio finanziatore;».

5.150

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Precluso

Al comma 2, sostituire la lettera e), *con la seguente:*

«*e)* consentire agli statuti deroghe alla regola generale del voto capitario limitatamente alle cooperative di secondo grado in considerazione dell'interesse mutualistico del socio cooperatore e della natura del socio finanziatore;».

5.149

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Precluso

Al comma 2, sostituire la lettera e), *con la seguente:*

«*e)* consentire deroghe alla regola generale del voto capitario limitatamente alle cooperative di secondo grado in considerazione dell'interesse mutualistico del socio cooperatore e della natura del socio finanziatore;».

5.312

CAMBURSANO

Precluso

Al comma 2, sostituire la lettera e), *con la seguente:*

«*e)* consentire deroghe alla regola generale del voto capitario limitatamente alle cooperative di secondo grado in considerazione dell'interesse mutualistico del socio cooperatore e della natura del socio finanziatore.»

5.156

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Le parole da: «*Al comma 2*» a «società cooperative» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, lettera e), *dopo le parole:* «subire deroghe», *aggiungere le seguenti:* «, nelle società cooperative di maggiori dimensioni,».

5.158

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Precluso

Al comma 2, lettera e), *dopo le parole:* «subire deroghe», *aggiungere le seguenti:* «, nelle società cooperative di elevato capitale sociale,».

5.159

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Precluso

Al comma 2, lettera e), *dopo le parole:* «subire deroghe», *aggiungere le seguenti:* «, nelle società cooperative di elevato volume di affari,».

5.157

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 2, lettera e), *dopo le parole:* «subire deroghe», *aggiungere le seguenti:* «, ad esclusione della piccola società cooperativa».

5.313

De Petris, Zancan, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni

Id. em. 5.157

Al comma 2, lettera e), *dopo le parole:* «subire deroghe», *aggiungere le seguenti:* «ad esclusione della piccola società cooperativa».

5.314

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Ritirato

Al comma 2, lettera e), *dopo la parola:* «deroghe» *aggiungere le seguenti:* «solo nei casi di voto consortile».

5.160

Muzio, Marino, Pagliarulo

Le parole da: *«Al comma 2»* a «funzione mutualistica» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, lettera e), *sostituire le parole da:* «in considerazione» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «, nel rispetto della funzione mutualistica della cooperativa e della natura dell'investitore istituzionale;».

5.161

Muzio, Marino, Pagliarulo

Precluso

Al comma 2, lettera e), *sostituire le parole da:* «in considerazione» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «, nel rispetto della funzione mutualistica della società cooperativa;».

5.148

Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Al comma 2, lettera e), *sopprimere le parole da:* «e della natura» *fino alla fine della lettera.*

5.162

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 2, lettera e), *sostituire le parole:* «del socio finanziatore», *con le seguenti:* «degli investitori istituzionali;».

5.315

BETTA, MICHELINI

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

5.316

DE PETRIS, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI

Id. em. 5.315

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

5.317

D'AMICO, CASTELLANI, CAVALLARO, FABRIS

Id. em. 5.315

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

5.318

CAMBURSANO

Id. em. 5.315

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

5.319

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI

Respinto

Al comma 2, lettera f), *sopprimere le parole da:* «fermo il disposto», *fino a:* «legge 31 gennaio 1992, n. 59».

5.320

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Respinto

Al secondo comma, lettera f), *sopprimere la parole da:* «dedotti» *fino alla fine del capoverso.*

5.163

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

5.321

BETTA, MICHELINI

Id. em. 5.163

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

5.322

CAMBURSANO

Id. em. 5.163

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

5.323

CAMBURSANO

Respinto

Al comma 2, lettera g), *dopo la parola:* «cooperative» *aggiungere le seguenti:* «, su richiesta di almeno un terzo dei soci mutualistici,».

5.324

CAMBURSANO

Respinto

Al comma 2, lettera g), *dopo la parola:* «cooperative» *aggiungere le seguenti:* «, che non abbiano inserito nei loro statuti il rispetto delle clau-

sole di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577».

5.325

D'AMICO, CASTELLANI, CAVALLARO, FABRIS

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera g), *aggiungere le seguenti:*

«*g*-bis) definire la cooperazione costituzionalmente riconosciuta e predisporre i relativi strumenti di vigilanza, valorizzando anche le funzioni delle associazioni di categoria;

g-ter) eliminare il controllo dell'autorità governativa sulle cooperative diverse da quelle di cui alla lettera g-bis);

g-quater) coordinare la disciplina delle società cooperative con quella sulla cooperazione bancaria».

5.326

CAMBURSANO

Id. em. 5.325

Al comma 2, dopo la lettera g), *aggiungere le seguenti:*

«*g*-bis) definire la cooperazione costituzionalmente riconosciuta e predisporre i relativi strumenti di vigilanza, valorizzando anche le funzioni delle associazioni di categoria;

g-ter) eliminare il controllo dell'autorità governativa sulle cooperative diverse da quelle di cui alla lettera g-bis);

g-quater) coordinare la disciplina delle società cooperative con quella sulla cooperazione bancaria».

5.327

CAMBURSANO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Per le cooperative che non intendono ricorrere ai criteri e princìpi di cui ai precedenti commi 1 e 2, prevedere, al fine di incentivare il ricorso al mercato dei capitali, salve in ogni caso la specificità dello scopo mutualistico e le riserve di attività previste dalle leggi vigenti, la possibilità, i limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari,

partecipativi e non partecipativi, dotati di diversi diritti patrimoniali ed amministrativi».

5.178

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Sopprimere il comma 3.

5.328

CALVI, TURCI, MARTONE, ZANCAN, CASTELLANI, DALLA CHIESA, MUZIO, LABELLARTE, AYALA, MARITATI, BONAVITA, BRUNALE, BONFIETTI, FASSONE, TOIA, PETRINI

Id. em. 5.178

Sopprimere il comma 3.

5.10

EUFEMI, TAROLLI

Ritirato

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva la previsione di cui al comma 1 lettera *e),* i consorzi agrari, nonché le banche popolari, le banche di credito cooperativo e gli istituti della cooperazione bancaria in genere, ai quali continueranno ad applicarsi le norme vigenti salva l'emanazione di norme di mero coordinamento che non incidano su profili di carattere sostanziale della relativa disciplina».

5.329

CALVI, TURCI, MARTONE, ZANCAN, CASTELLANI, DALLA CHIESA, MUZIO, LABELLARTE, AYALA, MARITATI, BONAVITA, BRUNALE, BONFIETTI, FASSONE, GIARETTA, COVIELLO, MONTAGNINO, TOIA, BAIO, SOLIANI, D'ANDREA, PETRINI

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «i consorzi agrari, nonchè».

5.330

De Petris, Zancan, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «i consorzi agrari» *con le seguenti:* «le cooperative agricole e i loro consorzi».

5.331

De Petris, Zancan, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «i consorzi agrari,», *aggiungere le seguenti:* «, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,».

5.332

De Petris, Zancan, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole da: «nonchè le banche popolari,», *fino a:* «bancaria in genere».

5.179

Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole da: «le banche popolari», *fino alla fine con le seguenti:* «le banche di credito cooperativo, la cooperazione mutualistica nonché le banche popolari».

5.3

Kofler, Thaler Ausserhofer, Ruvolo, Rollandin, Peterlini

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «della cooperazione bancaria in genere», *inserire le seguenti:* «nonché i consorzi e le cooperative a servizio dei soci delle associazioni di categoria».

5.181

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Le parole da: *«Al comma 3»* a «fino alla data» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3, dopo le parole: «in genere» *inserire le seguenti:* «sorte fino alla data della presentazione della presente legge».

5.182

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «in genere» *inserire le seguenti:* «che abbiano rispettato nella loro vita tutte le norme specifiche che le governano».

5.333

CAMBURSANO

Id. em. 5.182

Al comma 3, dopo le parole: «in genere» *aggiungere le seguenti:* «che abbiano rispettato nella loro vita tutte le norme specifiche che le governano».

5.183

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché le cooperative che abbiano adottato nei propri statuti le clausole previste dall'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577».

5.334

CAMBURSANO

Id. em. 5.183

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché le cooperative che abbiano adottato nei propri statuti le clausole previste dall'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577».

5.180

Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché le piccole società cooperative».

5.335

Cambursano

Id. em. 5.180

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché le piccole società cooperative».

5.335a

Cambursano

Precluso dalla non approvazione dell'em. 5.181

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «sorte fino alla data della presente legge».

5.336

Coviello

Respinto (*)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esclusi dal suddetto ambito di applicazione quelle cooperative il cui volume di affari, pur non essendo prevalentemente formato dall'apporto dei soci, sia tale da assicurare loro il vantaggio mutualistico».

(*) Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G360 nella seduta n. 43, ritirato a sua volta nella seduta odierna.

5.337

D'Amico, Castellani, Cavallaro, Fabris

Respinto

Nella rubrica, prima della parola: «società» *inserire le seguenti:* «Princìpi generali in materia di».

ORDINI DEL GIORNO

G150 (Testo 2)

NANIA, SALERNO, COLLINO, KAPPLER, BETTAMIO, GRECO, LAURO, CAMBER, MORO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso:

che il disegno di legge (atto Senato n. 608) al nostro esame reca «Delega al Governo per la riforma del diritto societario»;

che nel corso del dibattito alla Camera dei deputati (atto Camera n. 1137), da più parti si era colta la necessità di sottolineare il sostegno al movimento cooperativo nelle sue forme di mutualità, sia interna che esterna, al fine di favorire quelle formule di accesso al credito inseribili nel più ampio movimento della finanza etica;

che l'articolo 5 del testo in oggetto, ampiamente riformulato nel corso del dibattito alla Camera, reca le norme di delega per la riforma della disciplina delle cooperative, che si articola in base alla distinzione tra le cooperative costituzionalmente riconosciute e le altre non costituzionalmente riconosciute;

che la disposizione della delega intende definire e delimitare il campo della cooperazione la cui funzione sociale viene riconosciuta e promossa dall'articolo 45 della Costituzione, in presenza del carattere della mutualità e dell'assenza di fini di speculazione privata;

che negli ultimi tre anni in Inghilterra, Germania, Olanda, Spagna e Franca sono stati adottati provvedimenti a carattere legislativo e fiscali, che hanno permesso lo sviluppo della finanza etica; tali disposizioni hanno fornito la possibilità, alle banche eticamente e socialmente orientate, di aprire l'attività creditizia sempre più verso il terzo settore e le fasce più deboli della popolazione in modo da rendere possibile un miglioramento delle condizioni di base e uno sviluppo economico anche laddove, oggi, vi sono marginalità e uno scarso spessore imprenditoriale,

impegna il Governo:

a individuare ambiti e limiti della finanza etica, riconoscendone il ruolo sociale e delimitandone le aree di intervento e i settori di operatività;

a valorizzare la partecipazione diffusa dei cittadini, anche mediante forme di detassazione degli investimenti diretti al sostegno di iniziative di sviluppo;

a disporre a favore degli Istituti di credito operanti nel settore della finanza etica (cosiddette banche etiche), concrete misure di supporto nor-

mativo e fiscale, anche mediante l'allargamento del regime tributario-fiscale, oggi accolto per le banche di credito cooperativo;

a rafforzare l'intervento diretto delle banche etiche nei settori del microcredito e del sostegno alle aree svantaggiate della popolazione, garantendo in tal modo un effettivo accesso al credito;

a riservare l'applicazione delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo alle cooperative costituzionalmente riconosciute, prevedendone l'estensione anche alle società cooperative bancarie operanti nel settore della finanza eticamente orientata;

a prevedere lo snellimento, per quanto possibile, degli adempimenti di tipo formale-burocratico istituendo un settore ad hoc per la vigilanza sulle iniziative di finanza etica in seno a Banca d'Italia, rendendo quest'ultima unico referente per questi istituti;

a valutare la possibilità di prevedere l'estensione delle norme previste dal 1º comma dell'articolo 5 alle cooperative compatibili per le quali la situazione del contributo non prevalente dei soci sia indispensabile per il raggiungimento del fine mutualistico.

(*) Accolto dal Governo con l'aggiunta evidenziata.

G151

FASSONE, IOVENE, GIARETTA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerato che:

è ormai largamente diffusa una profonda sensibilità ai problemi della povertà di una gran parte delle popolazioni del pianeta, e l'esigenza di intervenire per alleviarla non solo nelle forme istituzionali ma anche con strumenti operanti nella vita quotidiana;

tra gli impegni spontaneamente assunti da numerosi cittadini figura quello delle banche eticamente orientate, che raccolgono il risparmio per destinarlo non al massimo profitto dell'investitore, ma ad interventi mirati per migliorare le condizioni di vita e di organizzazione delle popolazioni più svantaggiate;

queste istituzioni bancarie hanno ormai raggiunto apprezzabile consistenza e svolgono attività consolidata nel tempo, così da meritare, in unione alla bontà dei fini perseguiti, una favorevole considerazione in materia di agevolazioni fiscali, in particolare quando esse rientrino nel quadro (oggetto della presente delega) delle cooperative costituzionalmente riconosciute,

impegna il Governo a riservare l'applicazione delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste per le cooperative costituzionalmente riconosciute, anche alle società cooperative bancarie operanti nel

settore della finanza eticamente orientata, previamente individuando i contenuti minimi statutari che consentano tale applicazione.

(*) Considerato assorbito a seguito dell'accoglimento dell'ordine del giorno G150.

G152

CALVI, TURCI, MARTONE, ZANCANI, CASTELLANI, DALLA CHIESA, MUZIO, LABELLARTE, AYALA, MARITATI, BONAVITA, BRUNALE, BONFIETTI, FASSONE, GIARETTA, COVIELLO, MONTAGNINO, TOIA, BAIO, D'AMICO, SOLIANI, D'ANDREA

Respinto

Il Senato,

premesso che il testo dell'articolo 5 ha sollevato presso ambienti sociali, accademici ed istituzionali, dubbi ed interpretazioni non conformi alle scelte ed alla volontà del Parlamento;

considerato che le norme di che trattasi, nella loro sinteticità ed astrattezza, potrebbero plausibilmente sollevare incertezze interpretative,

impegna il Governo ad attenersi, nella definizione dei decreti delegati, alle seguenti indicazioni:

Per quanto riguarda la lettera *b)* del primo comma:

1) la cooperazione costituzionalmente riconosciuta è da individuarsi nelle società cooperative che, in possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, svolgono la propria attività prevalentemente in favore dei soci o che comunque si avvalgono nello svolgimento della propria attività prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci;

2) il rispetto del criterio di prevalenza, definito come quota maggioritaria (50 per cento più 1) del giro d'affari oppure come quota maggioritaria delle prestazioni lavorative escluse quelle temporanee, deve essere valutato nell'ambito di un congruo periodo temporale, facendo comunque salve le esigenze legate alle caratteristiche strutturali dell'impresa, alle condizioni oggettive del mercato del lavoro, alla volontà dei soggetti di aderire alla compagine sociale della cooperativa. Tutto ciò per rispondere alla esigenza di raggiungere un volume di affari tale da permettere alle cooperative dl procurare il vantaggio mutualistico ai propri soci.

Per quanto concerne la lettera *c)* del primo comma occorre garantire che alle cooperative di che trattasi si applichino tutti gli istituti propri delle società cooperative attualmente esistenti, anche di natura finanziaria, nonchè – in quanto compatibili – le novità previste dalle norme delega contenute nel comma 2.

Il Senato,

tenendo conto, infine, che in tutti questi anni il complesso delle imprese cooperative, al di là dei settori di appartenenza, associato alle quattro centrali cooperative riconosciute, si è sviluppato nel pieno rispetto della normativa vigente e che il nuovo quadro giuridico muta profondamente le condizioni in cui dette imprese dovranno operare,

impegna il Governo:

1) a prevedere un congruo periodo transitorio allo scopo di consentire il loro necessario riassetto economico e sociale. Tutto ciò anche in considerazione degli impegni formali e contrattuali pregressi che non possono essere pregiudicati in corso d'opera;

2) a disciplinare le cooperative diverse da quelle previste dalla lettera *b)* del comma 1, alla luce della loro funzione sociale e del perseguimento degli scopi mutualistici richiamati dalla lettera *a)* del comma 2, garantendo l'indivisibilità delle riserve accumulate, nonchè l'autonomia in sede statutaria di confermare per il futuro, in tutto o in parte, le clausole di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, adeguandone i relativi effetti;

3) ad individuare ulteriori elementi che tendano a scoraggiare la trasformazione delle cooperative in società per azioni, atteso che la prevista devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici non appare sufficiente sia per le cooperative di piccole dimensioni, scarsamente patrimonializzate, sia per le cooperative dl grandi dimensioni;

4) a ricondurre la regolamentazione di tutte le imprese cooperative, indipendentemente dal settore in cui operano, nell'ambito del quadro normativo unitario che disciplina la vita e l'assetto delle imprese stesse.

G153

EUFEMI, COSTA, GENTILE, DEGENNARO, CIRAMI, GUBERT, CALLEGARO, GABURRO, GRECO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerata l'importanza di provvedere alla revisione complessiva della disciplina che regola la nascita, la crescita e la competitività delle imprese; verificata altresì la necessità che la riforma organica del diritto societario sia attuata rapidamente mediante decreti legislativi;

dato atto che nell'ambito del dibattito sorto in sede di esame del testo di legge alla Camera dei deputati da più parti si era colta la necessità di sottolineare il sostegno al movimento cooperativo nelle sue forme di autentica mutualità, tanto interna quanto esterna nella consapevolezza che non tanto la dimensione o il settore di attività poteva essere lo scrimine per l'accesso a facilitazioni o tutele, quanto l'effettiva realizzazione

di quei principi di mutualità e di solidarietà che caratterizzano la parte più autentica del movimento cooperativo;

atteso che il nostro Paese, alla pari di quanto sta avvenendo in tutta Europa, ha riconosciuto l'importanza di favorire quelle formule di accesso al credito inseribili nel più ampio movimento della finanza etica;

rilevato che negli ultimi tre anni in Inghilterra, Gennania, Olanda, Spagna e Francia, sono stati presi dei provvedimenti a carattere legislativo e fiscale, che hanno consentito lo sviluppo della finanza etica alle banche eticamente e socialmente orientate, di aprire l'attività creditizia sempre più verso il Terzo Settore e le fasce più deboli della popolazione in modo da rendere possibile un miglioramento delle condizioni di base e uno sviluppo economico anche dove oggi vi è marginalità o scarso spessore imprenditoriale;

ritenuto, che non si può più rinviare il riconoscimento della specificità della finanza etica al fine di valorizzarne il ruolo di protagonista dello sviluppo accostandola alle autentiche forme cooperativistiche per permettere la sopravvivenza di un elemento fondamentale di sviluppo all'interno di una imposizione che tende a privilegiare la competitività e il profitto;

considerata, altresì, la necessità di adottare un provvedimento snello e di minimo impatto sul sistema normativo esistente, per favorire un migliore sviluppo, anche in Italia con quanto già accade negli altri Paesi Europei, del settore finanziario sempre più importante per lo sviluppo dell'economia civile,

impegna il Governo a prevedere nell'ambito dei decreti legislativi:

l'individuazione di ambiti e di limiti della finanza etica riconoscendone il ruolo sociale e delimitando le aree di intervento nonché gli ambiti di operatività;

la valorizzazione della partecipazione diffusa dei cittadini anche mediante forme di detassazione degli investimenti diretti al sostegno di iniziative di sviluppo;

la disposizione, a favore degli Istituti di Credito operanti nel settore della finanza etica (c.d. banche etiche), di concrete misure di supporto normativo e fiscale anche mediante l'allargamento del regime tributario/fiscale oggi accolto per le banche di Credito Cooperativo;

il rafforzamento dell'intervento diretto alle banche etiche nei settori del mediocredito e del sostegno alle aree svantaggiate della popolazione garantendo così un effettivo accesso al credito; lo snellimento, per quanto possibile, degli adempimenti di tipo formale-burocratico istituendo un settore ad hoc per la vigilanza sulle iniziative di finanza etica in seno a Banca d'Italia, rendendo quest'ultima unico referente per questi istituti.

(*) Considerato assorbito a seguito dell'accoglimento dell'ordine del giorno G150.

G154

EUFEMI, TAROLLI, CALLEGARO, CIRAMI, GUBERT, CICCANTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 608;

considerate le finalità delle norme in esso contenute, volte a riservare le agevolazioni fiscali alle cooperative in possesso delle mutualità prevalente;

considerato che il requisito della prevalenza mutualistica era già previsto dalla relazione governativa all'articolo 2511 del codice civile e che fino ad oggi non ha trovato puntuale applicazione;

considerato che la bipartizione tra cooperative agevolate (oggi denominate cooperative costituzionalmente riconosciute) e cooperative non agevolate (oggi denominate cooperative non costituzionalmente riconosciute) esiste dal 1947, ossia da quando il legislatore con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ha previsto che le cooperative agevolate dovevano inserire e rispettare in fatto le clausole elencate all'articolo 26, successivamente richiamate dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

considerato che il testo del disegno di legge approvato dalla Camera dispone che il Governo dovrà conformarsi alla normativa vigente per la disciplina delle cooperative costituzionalmente riconosciute e prevede talune indicazioni per le cooperative costituzionalmente non riconosciute;

considerato che l'applicazione del principio della prevalenza mutualistica non può essere immediata, necessitando di un periodo transitorio, e che è necessario prevedere il passaggio da un regime all'altro tenendo conto del non rispetto per più anni del requisito della prevalenza mutualistica;

considerato che il testo attuale non prevede misure di sostegno per le cooperative costituzionalmente riconosciute, che invece dovrebbero essere favorite rispetto alle altre;

impegna il Governo:

1) ad esercitare la delega in modo da confermare alle cooperative costituzionalmente riconosciute l'applicazione degli strumenti finanziari già oggi previsti, nonchè a valorizzare efficacemente l'istituto mutualistico del ristorno;

2) a prevedere che le cooperative passino dal regime costituzionalmente riconosciuto al regime costituzionalmente non riconosciuto, oltre che per il non rispetto delle clausole richiamate dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, anche per il non rispetto della disposizione della prevalenza mutualistica. In quest'ultimo

caso a prevedere altresì che il passaggio avvenga solo dopo un periodo transitorio e qualora la prevalenza non si raggiunga per più anni;

3) a prevedere che le società cooperative, di norma, debbano conformarsi alla normativa delle società a responsabilità limitata, e che debbano conformarsi alla normativa delle società per azioni, solo quando superano un limite predeterminato di soci o terzi finanziatori ed un milite predeterminato di raccolta;

4) a prevedere che gli strumenti sviluppo e razionalizzazione previsti per le cooperative costituzionalmente riconosciute, si applichino anche alle cooperative che, ancorché non ricomprese nella delega siano in possesso delle clausole richiamate dal decreto del Presidente della Repubblica;

5) a prevedere la valorizzazione delle assemblee separate e la facoltà di eleggere amministratori non soci, qualora la cooperativa scelga il sistema dualistico, anche per le cooperative costituzionalmente riconosciute;

6) a confermare adeguate caratteristiche di agilità alla piccola società cooperativa.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G360 (già em. 5.336)

COVIELLO, CHIUSOLI, DE PETRIS, MARINO, VALLONE, GIOVANELLI

Ritirato (*)

Il Senato,

impegna il Governo in sede di stesura dei decreti legislativi o di altro provvedimento da adottare entro i termini stabiliti dalla presente legge, a prevedere l'estensione delle norme previste dal 10 comma dell'articolo 5 alle cooperative per le quali la situazione del contributo non prevalente dei soci sia indispensabile per il raggiungimento del fine mutualistico.

(*) Cfr. emendamento 5.336

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.1
CAMBURSANO
Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Impresa non lucrativa di utilità sociale - INLUS)

1. La disciplina dell'impresa non lucrativa di utilità sociale (INLUS), è ispirata ai seguenti princìpi generali:

a) prevedere che l'INLUS possa essere esercitata da una persona giuridica di cui al libro I del codice civile e che ad essa possano partecipare persone fisiche e giuridiche private, persone giuridiche pubbliche e amministrazioni dello Stato;

b) prevedere che oggetto dell'INLUS sia l'attività organizzata e continuativa rivolta a conseguire obiettivi filantropici, educativi, scientifici, sociali, umanitari, sportivi, familiari, culturali, artistici, di valorizzazione del patrimonio artistico e storico, di difesa dell'ambiente nonchè di promozione e diffusione della cultura, della lingua e delle conoscenze scientifiche e che non abbiano per destinatari singoli soggetti o gruppi di persone, non considerati in virtù della loro rilevanza sociale;

c) prevedere che l'attività d'impresa esercitata strumentalmente agli scopi istituzionali non costituisca attività commerciale e non comporti la decadenza dell'INLUS da ente non commerciale;

d) prevedere il divieto di distribuzione di utili, risorse, frutti o quote di patrimonio a partecipanti, amministratori, collaboratori e dipendenti;

e) prevedere che, nella valutazione dell'idoneità del patrimonio a raggiungere le finalità, si tenga conto di tutte le risorse assegnate a qualsiasi titolo;

f) rendere obbligatorio il recepimento statutario, in quanto compatibili, di tutte le norme in tema di responsabilità degli amministratori, di poteri del collegio sindacale e di redazione del bilancio, previste in tema di società di capitali;

g) prevedere l'applicazione del procedimento per la costituzione di società di capitali e, in caso di insolvenza, l'applicazione dell'istituto finito della liquidazione coatta amministrativa;

h) prevedere l'istituzione della sezione imprese di utilità sociale presso i registri delle imprese».

ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

(Disciplina del bilancio)

1. La revisione della disciplina del bilancio è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) eliminare le interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale sul reddito di impresa anche attraverso la modifica della relativa disciplina e stabilire le modalità con le quali, nel rispetto del principio di competenza, occorre tenere conto degli effetti della fiscalità differita;

b) prevedere una regolamentazione delle poste del patrimonio netto che ne assicuri una chiara e precisa disciplina in ordine alla loro formazione e al loro utilizzo;

c) dettare una specifica disciplina in relazione al trattamento delle operazioni denominate in valuta, degli strumenti finanziari derivati, dei pronti contro termine, delle operazioni di locazione finanziaria e delle altre operazioni finanziarie;

d) prevedere le condizioni in presenza delle quali le società, in considerazione della loro vocazione internazionale e del carattere finanziario, possono utilizzare per il bilancio consolidato princìpi contabili riconosciuti internazionalmente;

e) ampliare le ipotesi in cui è ammesso il ricorso ad uno schema abbreviato di bilancio e la redazione di un conto economico semplificato;

f) armonizzare con le innovazioni di cui alle lettere precedenti la disciplina fiscale sul reddito di impresa e fissare opportune disposizioni transitorie per il trattamento delle operazioni in corso alla data di entrata in vigore di tali innovazioni.

EMENDAMENTI

6.1

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* prevedere la insensibilità dei criteri di formazione del bilancio rispetto alla determinazione del reddito imponibile e la conseguente modifica delle norme vigenti di natura tributaria che subordinano il godimento di un determinato regime fiscale alla previa imputazione dell'operazione

al bilancio, nonchè la rilevazione in bilancio delle imposte differite o anticipate».

6.10

BRUNALE, FASSONE, CALVI

Id. em. 6.1

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* prevedere la insensibilità dei criteri di formazione del bilancio rispetto alla determinazione del reddito imponibile e la conseguente modifica delle norme vigenti di natura tributaria che subordinano il godimento di un determinato regime fiscale alla previa imputazione dell'operazione al bilancio, nonchè la rilevazione in bilancio delle imposte differite o anticipate».

6.11

D'AMICO, CASTELLANI, CAVALLARO, FABRIS

Respinto

Al comma 1, lettera c), *dopo la parola:* «dettare» *inserire le seguenti:* «, nel rigoroso rispetto dei princìpi della normativa contro il riciclaggio di capitali».

6.12

D'AMICO, CASTELLANI, CAVALLARO, FABRIS

Respinto

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole:* «possono utilizzare per il bilancio consolidato princìpi contabili riconosciuti internazionalmente» *con le seguenti:* «devono redigere un doppio bilancio consolidato, uno secondo princìpi contabili nazionali, l'altro utilizzando princìpi contabili riconosciuti internazionalmente;».

6.13

D'AMICO, CASTELLANI, CAVALLARO, FABRIS

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «ampliare le ipotesi in cui» *con le seguenti:* «innalzare le soglie al di sotto delle quali».

6.14

D'AMICO, CASTELLANI, CAVALLARO, FABRIS

Respinto

Al comma 1, lettera e), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, con espressa menzione, nel Bollettino delle società per azioni e a responsabilità limitata, delle condizioni che hanno consentito la redazione del bilancio in tale forma;».

6.15

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Respinto

Al comma 1, lettera e), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «indicando specifiche norme tese a garantire i terzi».

6.16

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Respinto

Al comma 1, lettera e), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «con indicazione di precise norme tese a garantire trasparenza».

6.17

FABRIS, D'AMICO, CASTELLANI, CAVALLARO

Respinto

Nella rubrica, prima della parola: «Disciplina» *inserire le parole:* «Princìpi generali in materia di».

ARTICOLO 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

Approvato

(Trasformazione, fusione, scissione)

1. La riforma della disciplina della trasformazione, fusione e scissione è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) semplificare e precisare il procedimento, nel rispetto, per quanto concerne le società di capitali, delle direttive comunitarie;

b) disciplinare possibilità, condizioni e limiti delle trasformazioni e delle fusioni eterogenee;

c) disciplinare i criteri di formazione del primo bilancio successivo alle operazioni di fusione e di scissione;

d) prevedere che le fusioni tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, non comportano violazione del divieto di acquisto e di sottoscrizione di azioni proprie, di cui, rispettivamente, agli articoli 2357 e 2357-*quater* del codice civile, e del divieto di accordare prestiti e di fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, di cui all'articolo 2358 del codice civile;

e) introdurre disposizioni dirette a semplificare e favorire la trasformazione delle società di persone in società di capitali.

EMENDAMENTI

7.10

CAMBURSANO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

7.11

CAMBURSANO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Trasformazione, fusione, scissione)

1. La riforma della disciplina della trasformazione, fusione e scissione è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) semplificare e precisare il procedimento, nel rispetto, per quanto concerne le società di capitali, delle direttive comunitarie;

b) disciplinare possibilità, condizioni e limiti delle trasformazioni e delle fusioni eterogenee;

c) disciplinare i criteri di formazione del primo bilancio successivo alle operazioni di fusione e di scissione».

7.1

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Costituiscono operazioni societarie straordinarie le operazioni di trasformazione, fusione e scissione e quelle derivanti dallo scambio di partecipazioni di controllo».

7.12

BRUNALE, FASSONE, CALVI

Id. em. 7.1

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Costituiscono operazioni societarie straordinarie le operazioni di trasformazione, fusione e scissione e quelle derivanti dallo scambio di partecipazioni di controllo».

7.13

CAMBURSANO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.14

CAMBURSANO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.15

BRUNALE, FASSONE, CALVI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b), *con la seguente:*

«*b)* disciplinare possibilità, condizioni e limiti delle trasformazioni, fusioni e scissioni eterogenee».

7.2

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «e delle fusioni» *con le seguenti:* «, fusioni e scissioni».

7.16

BRUNALE, FASSONE, CALVI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

«*b*-bis) disciplinare, nel rispetto delle direttive comunitarie, possibilità, condizioni e limiti delle fusioni, scissioni e scambi di partecipazioni di controllo cui partecipino, insieme a società di diritto italiano, anche società costituite ed operanti all'estero;».

7.3

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Id. em. 7.16

Al comma 1, dopo lettera b), *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis) disciplinare, nel rispetto delle direttive comunitarie, possibilità, condizioni e limiti delle fusioni, scissioni e scambi di partecipazione di controllo cui partecipino, insieme a società di diritto italiano, anche società costituite ed operanti all'estero».

7.17

CAMBURSANO

Id. em. 7.16

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis) disciplinare, nel rispetto delle direttive comunitarie, possibilità, condizioni e limiti delle fusioni, scissioni e scambi di partecipazione di controllo cui partecipino, insieme a società di diritto italiano, anche società costituite ed operanti all'estero».

7.18

CAMBURSANO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.19

D'AMICO, CASTELLANI, CAVALLARO, FABRIS

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

7.20

D'AMICO, CASTELLANI, CAVALLARO, FABRIS

Respinto

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole:* «e di sottoscrizione di azioni proprie di cui rispettivamente agli articoli 2357 e 2357-*quater*», *con le seguenti:* «di cui all'articolo 2357».

7.21

D'AMICO, CASTELLANI, CAVALLARO, FABRIS

Respinto

Al comma 1, lettera d), *sopprimere le parole da:* «e del divieto di accordare prestiti», *fino alla fine del comma».*

7.22

D'AMICO, CASTELLANI, CAVALLARO, FABRIS

Respinto

Al comma 1, lettera d), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «salvi i limiti già previsti dagli articoli medesimi».

7.23
D'AMICO, CASTELLANI, CAVALLARO, FABRIS
Respinto

Nella rubrica, prima della parola: «Trasformazione», *inserire le parole:* «Princìpi generali in materia di».

ARTICOLO 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.

Approvato

(Scioglimento e liquidazione)

1. La riforma della disciplina dello scioglimento e della liquidazione delle società di capitali e cooperative è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) accelerare e semplificare le procedure, con particolare riguardo a quelle relative all'accertamento delle cause di scioglimento e al procedimento di nomina giudiziale dei liquidatori; disciplinare gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese, il regime della responsabilità per debiti non soddisfatti, e delle sopravvenienze attive e passive;

b) disciplinare le condizioni, i limiti e le modalità per la conservazione dell'eventuale valore dell'impresa, anche prevedendo, nella salvaguardia degli interessi dei soci, possibilità e procedure per la revoca dello stato di liquidazione; disciplinare i poteri e i doveri degli amministratori e dei liquidatori con particolare riguardo al compimento di nuove operazioni;

c) disciplinare la redazione dei bilanci nella fase di liquidazione sulla base di criteri adeguati alle loro specifiche finalità.

EMENDAMENTI

8.10
CAMBURSANO
Respinto

Sopprimere l'articolo.

8.11

CAMBURSANO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

8.12

CAMBURSANO

Respinto

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «accelerare e semplificare» *con le seguenti:* «accelerare, semplificare e precisare».

8.13

CAMBURSANO

Respinto

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «le procedure» *aggiungere la seguente:* «operative».

8.14

BRUNALE, FASSONE, CALVI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis) introdurre il principio di parità di trattamento dei creditori sociali, fatte salve le legittime cause di prelazione;».

8.1

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Id. em. 8.14

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a*-bis) introdurre il principio di parità di trattamento dei creditori sociali, fatte salve le legittime cause di prelazione».

8.2

Thaler Ausserhofer, Ruvolo, Kofler, Salzano, Betta, Michelini, Peterlini, Rollandin

Respinto

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «stato di liquidazione» *inserire le seguenti:* «e per l'assegnazione di aziende o rami di azienda ai soci, prevedendo adeguate forme di controllo della correttezza e congruità dei valori, da affidare ad un professionista iscritto al registro dei revisori contabili».

8.15

Calvi, Turci, Martone, Zancan, Castellani, Dalla Chiesa, Muzio, Labellarte, Fassone, Ayala, Maritati, Bonavita

Id. em. 8.2

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «stato di liquidazione» *aggiungere le parole:* «e per l'assegnazione di aziende o rami di azienda ai soci, prevedendo adeguate forme di controllo della correttezza e congruità dei valori, da affidare ad un professionista iscritto al registro dei revisori contabili».

8.16

Brunale, Fassone, Calvi

Respinto

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «al fine di preservare il valore dell'azienda sociale».

8.3

Muzio, Marino, Pagliarulo

Id. em. 8.16

Al comma 1, lettera b), *aggiungere le seguenti parole:* «, al fine di preservare il valore dell'azienda sociale».

8.17

BRUNALE, FASSONE, CALVI

Respinto

Al comma 1, lettera b), *inserire la seguente:*

«*b*-bis) prevedere la possibilità di opposizione dei creditori sociali allo stato passivo che deve essere redatto dai liquidatori;».

8.4

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Id. em. 8.17

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis) prevedere la possibilità di opposizione dei creditori sociali allo stato passivo che deve essere redatto dai liquidatori».

8.18

CAMBURSANO

Id. em. 8.17

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis) prevedere la possibilità di opposizione dei creditori sociali allo stato passivo che deve essere redatto dai liquidatori».

8.19

CAMBURSANO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

8.20

D'AMICO, CASTELLANI, CAVALLARO, FABRIS

Respinto

Nella rubrica, prima della parola: «Scioglimento» *inserire le parole:* «Princìpi generali in materia di».

ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

Approvato

(Cancellazione)

1. La riforma in materia di cancellazione è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) semplificare e precisare il procedimento attraverso il quale è possibile, in presenza di determinate e concorrenti circostanze, cancellare le società di capitali dal registro delle imprese;

b) prevedere forme di pubblicità della cancellazione dal registro delle imprese.

EMENDAMENTI

9.11

CAMBURSANO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

9.12

CAMBURSANO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

9.13

CAMBURSANO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

9.14

D'AMICO, CASTELLANI, CAVALLARO, FABBRIS

Respinto

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «prevedere forme» *inserire la seguente:* «adeguate».

9.15

D'AMICO, CASTELLANI, CAVALLARO, FABRIS

Respinto

Nella rubrica, prima della parola: «Cancellazione» *inserire le parole:* «Princìpi generali in materia di».

ARTICOLO 10 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

Approvato

(Gruppi)

1. La riforma in materia di gruppi è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere una disciplina del gruppo secondo princìpi di trasparenza e tale da assicurare che l'attività di direzione e di coordinamento contemperi adeguatamente l'interesse del gruppo, delle società controllate e dei soci di minoranza di queste ultime;

b) prevedere che le decisioni conseguenti ad una valutazione dell'interesse del gruppo siano motivate;

c) prevedere forme di pubblicità dell'appartenenza al gruppo;

d) individuare i casi nei quali riconoscere adeguate forme di tutela al socio al momento dell'ingresso e dell'uscita della società dal gruppo, ed eventualmente il diritto di recesso quando non sussistono le condizioni per l'obbligo di offerta pubblica di acquisto.

EMENDAMENTI

10.20

CAMBURSANO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

10.1

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Le parole da: «*Al comma 1*» a «prevedere» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, premettere alla lettera a) *la seguente:*

«*0a)* prevedere, in funzione della diversa disciplina applicabile, le nozioni di controllo solitario e di controllo congiunto, specificando in ciascun caso a quale delle due nozioni di controllo le singole discipline facciano riferimento. A fini di semplificazione normativa, le nozioni di controllo previste da leggi speciali potranno essere sostituite dal rinvio alle predette nozioni di controllo solitario e congiunto».

10.24

CAMBURSANO

Precluso

Al comma 1, premettere alla lettera a) *la seguente:*

«*0a)* prevedere, in funzione della diversa disciplina applicabile, le nozioni di controllo solitario e di controllo congiunto, specificando in ciascun caso a quale delle due nozioni di controllo le singole discipline facciano riferimento. Ove opportuno, a fini di semplificazione normativa, il potrà sostituire le nozioni di controllo previste da leggi speciali mediante rinvio alle nozioni di controllo solitario e congiunto definitive in attuazione della presente legge;».

10.21

Brunale, Fassone, Calvi

Precluso

Al comma 1, premettere alla lettera a) *la seguente:*

«*0a)* prevedere, in funzione della diversa disciplina applicabile, le nozioni di controllo solitario e di controllo congiunto, specificando in ciascun caso a quale delle due nozioni di controllo le singole discipline facciano riferimento. A fini di semplificazione normativa, le nozioni di controllo previste da leggi speciali potranno essere sostituite dal rinvio alle predette nozioni di controllo solitario e congiunto».

10.2

Muzio, Marino, Pagliarulo

Precluso

Al comma 1, premettere alla lettera a) *la seguente:*

«*0a)* prevedere, in funzione della diversa disciplina applicabile, le nozioni di controllo solitario e di controllo congiunto, specificando in ciascun caso a quale delle due nozioni di controllo le singole discipline facciano riferimento».

10.22

Bonfietti, Brutti Massimo, Ayala

Precluso

Al comma 1, premettere alla lettera a) *la seguente:*

«*0a)* prevedere, in funzione della diversa disciplina applicabile, le nozioni di controllo solitario e di controllo congiunto, specificando in ciascun caso a quale delle due nozioni di controllo le singole discipline facciano riferimento;».

10.3

Muzio, Marino, Pagliarulo

Precluso

Al comma 1, premettere alla lettera a) *la seguente:*

«*0a)* prevedere che a fini di semplificazione normativa, le nozioni di controllo previste da leggi speciali possano essere sostituite dal rinvio alle predette nozioni di controllo solitario e congiunto».

10.23

BONFIETTI, BRUTTI MASSIMO, AYALA

Precluso

Al comma 1, premettere alla lettera a) *la seguente:*

«*0a)* prevedere che a fini di semplificazione normativa, le nozioni di controllo previste da leggi speciali possano essere sostituite dal rinvio alle predette nozioni di controllo solitario e congiunto;».

10.25

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Respinto

Al comma 1, lettera a), *sostituire la parola:* «assicurare» *con la seguente:* «garantire».

10.26

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Le parole da: *«Al comma 1»* a «nonchè» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonchè dei creditori, dei dipendenti e dei terzi».

10.27

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Precluso

Al comma 1, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonchè dei terzi che hanno rapporti con le singole società del gruppo».

10.28

CAMBURSANO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

10.29

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Respinto

Al comma 1, lettera b), *aggiungere le seguenti parole:* «tenendo conto anche delle conseguenze per i creditori delle singole società del gruppo».

10.30

CAMBURSANO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

10.31

BONFIETTI, BRUTTI MASSIMO, AYALA

Le parole da: «*Al comma 1*» a «in materia di» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire la lettera c*) con la seguente:*

«*c)* prevedere un regime di pubblicità, anche per mezzo di strumenti informatici, dell'esistenza di legami di controllo, facendo salve le disposizioni vigenti in materia di assetti proprietari delle società con azioni quotate;».

10.4

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* prevedere un regime di pubblicità, anche per mezzo di strumenti informatici, dell'esistenza di legami di controllo, facendo salve le disposizioni vigenti in materia di trasparenza degli assetti proprietari delle società con azioni quotate».

10.5

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis) disporre l'applicabilità delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera *g),* anche alle operazioni tra società controllante e società controllata ovvero tra società soggette a comune controllo; i componenti di organi sociali non si considereranno interessati in tali operazioni per il solo fatto di essere stati nominati con il voto determinante della società controllante. In relazione a tali operazioni, la responsabilità degli amministratori e l'annullamento degli atti per il conflitto di interessi potranno essere esclusi qualora il danno trovi corrispettivo in vantaggi derivanti da altre operazioni contestualmente deliberate, purchè tali vantaggi siano adeguatamente determinanti».

10.32

BONFIETTI, BRUTTI MASSIMO, AYALA

Id. em. 10.5

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis) disporre l'applicabilità delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera *g),* anche alle operazioni tra società controllante e società controllata ovvero tra società soggette a comune controllo; i componenti di organi sociali non si considereranno interessati in tali operazioni per il solo fatto di essere stati nominati con il voto determinante della società controllante. In relazione a tali operazioni, la responsabilità degli amministratori e l'annullamento degli atti per il conflitto di interessi potranno essere esclusi qualora il danno trovi corrispettivo in vantaggi derivanti da altre operazioni contestualmente deliberate, purchè tali vantaggi siano adeguatamente determinanti».

10.7

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Le parole da: *«Al comma 1»* a «consentire» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis) consentire alle società di capitali che non fanno appello al pubblico risparmio, fatto salvo in favore dei soci assenti o dissenzienti, il diritto di recesso o il diritto di vendere al socio di maggioranza le proprie quote o azioni, di assoggettarsi, con deliberazione dell'assemblea straordi-

naria, al dominio di un'impresa controllante, formando un gruppo di diritto».

10.33

CAMBURSANO

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis) consentire alle società di capitali che non fanno appello al pubblico risparmio, fatto salvo in favore dei soci assenti o dissenzienti, il diritto di recesso o il diritto di vendere al socio di maggioranza le proprie quote o azioni, di assoggettarsi, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, al dominio di un'impresa controllante, formando un gruppo di diritto».

10.34

BONFIETTI, BRUTTI MASSIMO, AYALA

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis) consentire alle società di capitali che non fanno appello al pubblico risparmio, fatto salvo in favore dei soci assenti o dissenzienti il diritto di recesso o il diritto di vendere al socio di maggioranza le proprie quote o azioni, di assoggettarsi, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, al dominio di un'impresa controllante, formando un gruppo di diritto;».

10.6

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis) consentire che gli statuti delle società dominanti dispongano l'inapplicabilità della disciplina delle operazioni interessate e di quella del conflitto di interessi del socio in assemblea, salva l'inderogabilità delle disposizioni in materia di informazione sulle operazioni tra società del gruppo».

10.35

BONFIETTI, BRUTTI MASSIMO, AYALA

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis) consentire che gli statuti delle società dominanti dispongano l'inapplicabilità della disciplina delle operazioni interessate e di quella del conflitto di interessi del socio in assemblea, salva l'inderogabilità delle disposizioni in materia di informazione sulle operazioni tra società del gruppo;».

10.9

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Le parole da: «*Al comma 1*» a «prevedere» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis) prevedere, per il caso in cui, al termine dell'esercizio, la società dominata risulti avere subito un pregiudizio al netto dei vantaggi derivanti da operazioni intragruppo o dall'esecuzione di direttive dell'impresa dominante, adeguati strumenti di tutela delle minoranze per la determinazione di un equo indennizzo».

10.36

CAMBURSANO

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis) prevedere, per il caso in cui, al termine dell'esercizio, la società dominata risulti avere subito un pregiudizio al netto dei vantaggi derivanti da operazioni intragruppo o dall'esecuzione di direttive dell'impresa dominante, adeguati strumenti di tutela delle minoranze per la determinazione di un equo indennizzo».

10.37

BONFIETTI, BRUTTI MASSIMO, AYALA

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis) prevedere, per il caso in cui, al termine dell'esercizio, la società dominata risulti avere subito un pregiudizio al netto dei vantaggi

derivanti da operazioni intragruppo o dall'esecuzione di direttive dell'impresa dominante, adeguati strumenti di tutela delle minoranze per la determinazione di un equo indennizzo».

10.8

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c*-bis) prevedere che gli amministratori delle società dominate debbano eseguire le direttive dell'impresa controllante, anche se pregiudizievoli, e siano esentati da responsabilità per il pregiudizio subìto dalla società dominata».

10.38

BONFIETTI, BRUTTI MASSIMO, AYALA

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis) prevedere che gli amministratori delle società dominate debbano eseguire le direttive dell'impresa controllante, anche se pregiudizievoli, e siano esentati da responsabilità per il pregiudizio subìto dalla società dominata».

10.39

CAMBURSANO

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis) prevedere che gli amministratori delle società dominate debbano eseguire le direttive dell'impresa controllante, anche se pregiudizievoli, e siano esentati da responsabilità per il pregiudizio subìto dalla società dominata».

10.11

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis) prevedere un sistema di pubblicità dei rapporti di dominio facenti capo a ciascuna impresa dominante».

10.40

BONFIETTI, BRUTTI MASSIMO, AYALA

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis) prevedere un sistema di pubblicità dei rapporti di dominio facenti capo a ciascuna impresa dominante».

10.10

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Le parole da: *«Al comma 1»* a «disciplinare» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis) disciplinare, nei gruppi di diritto, la responsabilità dell'impresa dominante e dei suoi amministratori o consiglieri di gestione verso i creditori sociali delle società dominate, quando l'insufficienza del patrimonio di queste ultime al soddisfacimento dei debiti sia stata cagionata dalle direttive impartite dall'impresa dominante».

10.41

BONFIETTI, BRUTTI MASSIMO, AYALA

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis) disciplinare, nei gruppi di diritto, la responsabilità dell'impresa dominante e dei suoi amministratori o consiglieri di gestione verso i creditori sociali delle società dominate, quando l'insufficienza del patrimonio di queste ultime al soddisfacimento dei debiti sia stata cagionata dalle direttive impartite dall'impresa dominante».

10.42

CAMBURSANO

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis) disciplinare le situazioni di potenziale conflitto d'interessi dei singoli componenti, garantendo un'adeguata informazione degli organi competenti a deliberare ed assicurando un'informazione periodica dei soci nelle operazioni effettuate tra società controllante e società controllata ovvero tra società soggette a comune controllo; i componenti di organi sociali non si considerano interessati in tali operazioni per il solo fatto di essere stati nominati con il voto determinante della società controllante. In relazione a tali operazioni, la responsabilità degli amministratori e l'annullamento degli atti per conflitto di interessi potranno essere esclusi, qualora il danno trovi corrispettivo in vantaggi derivanti da altre operazioni deliberate, purchè tali vantaggi siano adeguatamente determinati».

10.43

CAMBURSANO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

10.45

CAMBURSANO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), *inserire le seguenti:*

«*e)* prevedere che gli amministratori delle società dominate debbano eseguire le direttive dell'impresa controllante, anche se pregiudizievoli, e siano esentati da responsabilità per il pregiudizio subìto dalla società dominata;

f) prevedere, per il caso in cui, al termine dell'esercizio, la società dominata risulti avere subito un pregiudizio, al netto dei vantaggi derivanti da operazioni intragruppo, dall'esecuzione di direttive dell'impresa dominante, adeguati strumenti di tutela delle minoranze per la determinazione di un equo indennizzo;

g) prevedere un sistema di pubblicità dei rapporti di dominio facenti capo a ciascuna impresa dominante.

10.12

THALER AUSSERHOFER, RUVOLO, KOFLER, SALZANO, BETTA, MICHELINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d*-bis) disciplinare il trattamento fiscale del gruppo su basi opzionali, assicurando la neutralità fiscale delle operazioni infragruppo».

10.44

D'AMICO, CASTELLANI, CAVALLARO, FABRIS

Respinto

Nella rubrica, prima della parola: «Gruppi» *inserire le seguenti:* «Princìpi generali in materia di».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 10

10.0.1

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Improcedibile

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis.*

(Impresa a finalità sociale)

1. Con le modalità ed alle condizioni di cui all'articolo 1, il Governo è altresì delegato ad adottare una disciplina dell'impresa a finalità sociale ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) definire le forme giuridiche dell'ente che esercita l'impresa, nel rispetto dell'autonomia privata, con il vincolo della personalità giuridica, con riferimento ai seguenti requisiti minimi che devono obbligatoriamente essere indicati nell'atto costitutivo:

1) tipo di attività imprenditoriale svolta in via esclusiva e nel preminente interesse della collettività;

2) ambito di settori di utilità sociale;

3) assenza di scopo lucrativo;

4) perseguimento della finalità sociale;

b) definire le condizioni alle quali l'impresa può realizzare l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, determinando una quota minima di persone svantaggiate tra i lavoratori dell'impresa;

c) prevedere e regolare, nell'ambito dell'attività di impresa, la prestazione di servizi finanziari e di assistenza tecnica a favore delle imprese sociali, prevedendo tra l'altro la costituzione di organizzazioni di secondo livello, anche di tipo consortile, con funzione di assistenza e di intermediazione tra le imprese sociali di primo livello e gli altri soggetti che operano nel mercato;

d) regolare la disciplina delle convenzioni con gli enti locali e le amministrazioni centrali in modo da assicurare pluralismo e concorrenza tra gli operatori ed elevato livello di tutela dei beneficiari;

e) disciplinare le modalità di costituzione degli enti che esercitano l'impresa e l'acquisto della personalità giuridica, subordinando quest'ultimo requisito all'iscrizione nel registro delle imprese attribuendo ai notai l'omologazione dell'atto costitutivo.

2. Con riferimento al finanziamento, la disciplina dell'impresa a finalità sociale è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) promuovere l'accesso al mercato del credito, prevedendo agevolazioni fiscali a favore dei finanziatori;

b) istituire a livello nazionale e regionale fondi per lo sviluppo e la promozione dell'impresa a finalità sociale, alimentati dalle imprese sociali e da contributi pubblici e privati;

c) prevedere e regolare l'emissione da parte delle imprese sociali e dalle banche di titoli di solidarietà rivolti esclusivamente al finanziamento delle imprese sociali, attribuendo ai portatori dei titoli stessi il diritto di accedere alle informazioni rilevanti circa l'attività dell'impresa e l'esercizio dell'azione di responsabilità.

3. Con riferimento alla destinazione del patrimonio ed alla distribuzione degli utili, la disciplina dell'impresa a finalità sociale è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) escludere, nell'ambito delle fondazioni e delle associazioni, la distribuzione anche in forma indiretta, di utili a favore dei soci, degli amministratori e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa;

b) prevedere e regolare, con riferimento alle cooperative sociali, la parziale distribuzione degli utili, entro limiti definiti e comunque non oltre il tasso di sconto corrente;

c) determinare livelli massimi di remunerazione dei lavoratori, amministratori e collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa;

d) prevedere e regolare le modalità di reimpiego degli utili. A tal fine verranno disciplinate la formazione di un fondo di riserva indivisibile e indisponibile e la costituzione di riserve con vincolo di destinazione allo sviluppo dell'impresa;

e) prevedere e regolare la costituzione di un fondo per lo sviluppo delle imprese sociali.

4. Con riferimento ai rapporti di lavoro, la disciplina dell'impresa a finalità sociale è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) applicare ai lavoratori la disciplina del contratto di lavoro subordinato, autonomo o parasubordinato, in ragione della natura del rapporto ed a prescindere dalla circostanza che essi siano o meno soci dell'impresa;

b) regolare, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato del socio dell'impresa, la remunerazione del lavoratore e il trattamento di fine rapporto anche in ragione dell'apporto conferito dal lavoratore all'impresa in termini di partecipazione e adesione alle finalità sociali.

5. Con riferimento ai rapporti di gruppo, la disciplina dell'impresa a finalità sociale è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) introdurre misure di trasparenza e di tutela delle minoranze, regolando i conflitti di interesse e le forme di abuso da parte dell'impresa controllante;

b) coordinare tale disciplina con quella in materia di gruppi di società e regolare le forme miste di gruppo, salvaguardando l'autonomia e le specificità dell'impresa a finalità sociale».

10.0.2

CAMBURSANO

Improcedibile

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis.*

(Impresa a finalità sociale)

1. Con le modalità ed alle condizioni di cui all'articolo 1, il Governo è altresì delegato ad adottare una disciplina dell'impresa a finalità sociale ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) definire le forme giuridiche dell'ente che esercita l'impresa, nel rispetto dell'autonomia privata, con il vincolo della personalità giuridica, con riferimento ai seguenti requisiti minimi che devono obbligatoriamente essere indicati nell'atto costitutivo:

1) tipo di attività imprenditoriale svolta in via esclusiva e nel preminente interesse della collettività;

2) ambito di settori di utilità sociale;

3) assenza di scopo lucrativo;

4) perseguimento della finalità sociale;

b) definire le condizioni alle quali l'impresa può realizzare l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, determinando una quota minima di persone svantaggiate tra i lavoratori dell'impresa;

c) prevedere e regolare, nell'ambito dell'attività di impresa, la prestazione di servizi finanziari e di assistenza tecnica a favore delle imprese sociali, prevedendo tra l'altro la costituzione di organizzazioni di secondo livello, anche di tipo consortile, con funzione di assistenza e di intermediazione tra le imprese sociali di primo livello e gli altri soggetti che operano nel mercato;

d) regolare la disciplina delle convenzioni con gli enti locali e le amministrazioni centrali in modo da assicurare pluralismo e concorrenza tra gli operatori ed elevato livello di tutela dei beneficiari;

e) disciplinare le modalità di costituzione degli enti che esercitano l'impresa e l'acquisto della personalità giuridica, subordinando quest'ultimo requisito all'iscrizione nel registro delle imprese attribuendo ai notai l'omologazione dell'atto costitutivo.

2. Con riferimento al finanziamento, la disciplina dell'impresa a finalità sociale è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) promuovere l'accesso al mercato del credito, prevedendo agevolazioni fiscali a favore dei finanziatori;

b) istituire a livello nazionale e regionale fondi per lo sviluppo e la promozione dell'impresa a finalità sociale, alimentati dalle imprese sociali e da contributi pubblici e privati;

c) prevedere e regolare l'emissione da parte delle imprese sociali e dalle banche di titoli di solidarietà rivolti esclusivamente al finanziamento delle imprese sociali, attribuendo ai portatori dei titoli stessi il diritto di accedere alle informazioni rilevanti circa l'attività dell'impresa e l'esercizio dell'azione di responsabilità.

3. Con riferimento alla destinazione del patrimonio ed alla distribuzione degli utili, la disciplina dell'impresa a finalità sociale è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) escludere, nell'ambito delle fondazioni e delle associazioni, la distribuzione anche in forma indiretta, di utili a favore dei soci, degli amministratori e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa;

b) prevedere e regolare, con riferimento alle cooperative sociali, la parziale distribuzione degli utili, entro limiti definiti e comunque non oltre il tasso di sconto corrente;

c) determinare livelli massimi di remunerazione dei lavoratori, amministratori e collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa;

d) prevedere e regolare le modalità di reimpiego degli utili. A tal fine verranno disciplinate la formazione di un fondo di riserva indivisibile e indisponibile e la costituzione di riserve con vincolo di destinazione allo sviluppo dell'impresa;

e) prevedere e regolare la costituzione di un fondo per lo sviluppo delle imprese sociali.

4. Con riferimento ai rapporti di lavoro, la disciplina dell'impresa a finalità sociale è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) applicare ai lavoratori la disciplina del contratto di lavoro subordinato, autonomo o parasubordinato, in ragione della natura del rapporto ed a prescindere dalla circostanza che essi siano o meno soci dell'impresa;

b) regolare, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato del socio dell'impresa, la remunerazione del lavoratore e il trattamento di fine rapporto anche in ragione dell'apporto conferito dal lavoratore all'impresa in termini di partecipazione e adesione alle finalità sociali.

5. Con riferimento ai rapporti di gruppo, la disciplina dell'impresa a finalità sociale è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) introdurre misure di trasparenza e di tutela delle minoranze, regolando i conflitti di interesse e le forme di abuso da parte dell'impresa controllante;

b) coordinare tale disciplina con quella in materia di gruppi di società e regolare le forme miste di gruppo, salvaguardando l'autonomia e le specificità dell'impresa a finalità sociale.

10.0.3
CAMBURSANO
Improcedibile

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis.*

1. La disciplina dell'impresa non lucrativa di utilità sociale (INLUS), è ispirata dai seguenti princìpi generali:

a) prevedere che INLUS possa essere esercitata da una persona giuridica di cui al Libro I del codice civile e che ad essa possano partecipare persone fisiche e giuridiche private, persone giuridiche pubbliche e amministrazioni dello Stato,

b) prevedere che oggetto dell'INLUS sia attività organizzata e continuativa rivolta a conseguire obiettivi filantropici, educativi, scientifici, sociali, umanitari, sportivi, familiari, culturali, artistici, di valorizzazione del patrimonio artistico e storico, di difesa dell'ambiente nonché di promozione e diffusione della cultura, della lingua e delle conoscenze scientifiche e che non abbiano per destinatari singoli soggetti o gruppi di persone, non considerati in virtù della loro rilevanza sociale;

c) prevedere che l'attività d'impresa esercitata strumentalmente agli scopi istituzionali non costituisca attività commerciale e non comporti la decadenza dell'INLUS da ente non commerciale e che ciò valga anche ai fini tributari;

d) prevedere il divieto di distribuzione di utili, risorse, frutti o quote di patrimonio ad amministratori, partecipanti, collaboratori o dipendenti;

e) prevedere che, nella valutazione dell'idoneità del patrimonio a raggiungere le finalità, si tenga conto di tutte le risorse assegnate a qualsiasi titolo;

f) rendere obbligatorio il recepimento statutario, in quanto compatibili, di tutte le norme in tema di responsabilità degli amministratori, poteri del Collegio sindacale e redazione del bilancio, previste in tema di società di capitali;

g) prevedere l'applicazione del procedimento per la costituzione di società di capitali e, in caso di insolvenza, l'applicazione dell'istituto finito della liquidazione coatta amministrativa;

h) prevedere l'istituzione della sezione imprese di utilità sociale presso i registri delle imprese».

ARTICOLO 11 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 11.

(Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali)

1. La riforma della disciplina penale delle società commerciali e delle materie connesse è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere i seguenti reati e illeciti amministrativi:

1) falsità in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorchè oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, ovvero omettono con la stessa intenzione informazioni sulla situazione medesima, la cui comunicazione è imposta dalla legge; precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto; precisare altresì che le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, anche attraverso la previsione di soglie quantitative; estendere la punibilità al caso in cui le informazioni riguar-

dino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; prevedere autonome figure di reato a seconda che la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori, e di conseguenza: 1.1) quando la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori la pena dell'arresto fino a un anno e sei mesi; 1.2) quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori: 1.2.1) la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela nel caso di società non soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 1.2.2) la pena della reclusione da uno a quattro anni e la procedibilità d'ufficio nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; regolare i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in materia di dichiarazione; prevedere idonei parametri per i casi di valutazioni estimative;

2) falso in prospetto, consistente nel fatto di chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni idonee ad indurre in errore od occulta dati o notizie con la medesima intenzione; precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto; prevedere sanzioni differenziate a seconda che la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari e di conseguenza: 2.1) la pena dell'arresto fino ad un anno quando la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari; 2.2) la pena della reclusione da uno a tre anni quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari;

3) falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, consistente nel fatto dei responsabili della revisione, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione; precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; prevedere sanzioni differenziate a seconda che la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari e di conseguenza: 3.1) la pena dell'arresto fino ad un anno quando la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari; 3.2) la pena della reclusione da un anno a quattro anni quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari;

4) impedito controllo, consistente nel fatto degli amministratori che impediscono od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione; prevedere la sanzione amministrativa fino a lire venti milioni; nell'ipotesi in cui ne derivi un danno ai soci prevedere la pena della reclusione fino ad un anno e la procedibilità a querela;

5) omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi, consistente nel fatto di chi, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni delle quali è investito nell'ambito di una società o di un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese; prevedere la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a lire quattro milioni, aumentata di un terzo nel caso di omesso deposito dei bilanci;

6) formazione fittizia del capitale, consistente nel fatto degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione; prevedere la pena della reclusione fino ad un anno;

7) indebita restituzione dei conferimenti, consistente nel fatto degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli; prevedere la pena della reclusione fino ad un anno;

8) illegale ripartizione degli utili e delle riserve, consistente nel fatto degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite; prevedere la pena dell'arresto fino ad un anno. La ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato;

9) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, consistente nel fatto degli amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali o della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge; prevedere la pena della reclusione fino ad un anno. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto;

10) operazioni in pregiudizio dei creditori, consistente nel fatto degli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori; prevedere la pena della

reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela; prevedere che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato;

11) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, consistente nel fatto dei liquidatori, i quali, ripartendo beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano un danno ai creditori; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela; prevedere che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato;

12) infedeltà patrimoniale, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali e liquidatori, i quali, in una situazione di conflitto di interessi, compiendo o concorrendo a deliberare atti di disposizione dei beni sociali al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, ovvero altro vantaggio, intenzionalmente cagionano un danno patrimoniale alla società; estendere la punibilità al caso in cui il fatto sia commesso in relazione a beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale; specificare che non si considera ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se esso è compensato da vantaggi, anche se soltanto ragionevolmente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela;

13) comportamento infedele, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, se ne deriva nocumento per la società; prevedere la pena della reclusione fino a tre anni; estendere la punibilità a chi dà o promette l'utilità; prevedere la procedibilità a querela;

14) indebita influenza sull'assemblea, consistente nel fatto di chi, con atti simulati o con frode, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sè o per altri, un ingiusto profitto; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

15) omessa convocazione dell'assemblea, consistente nel fatto degli amministratori e dei sindaci, i quali omettono di convocare l'assemblea nei casi in cui vi sono obbligati per legge o per statuto; determinare, qualora la legge o lo statuto non prevedano uno specifico termine per la convocazione, il momento nel quale l'illecito si realizza; prevedere la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni, aumentata di un terzo se l'obbligo di convocazione consegue a perdite o ad una legittima richiesta dei soci;

16) aggiotaggio, consistente nel fatto di chi diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni;

b) armonizzare e coordinare le ipotesi sanzionatorie riguardanti falsità nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, ostacolo allo svolgimento delle relative funzioni e omesse comunicazioni alle autorità medesime da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società, enti o soggetti sottoposti per legge alla vigilanza di tali autorità, anche mediante la formulazione di fattispecie a carattere generale; coordinare, altresì, le ipotesi sanzionatorie previste dai numeri 6), 7), 8) e 9) della lettera a) con la nuova disciplina del capitale sociale, delle riserve e delle azioni introdotta in attuazione della presente legge, eventualmente estendendo le ipotesi stesse a condotte omologhe che, in violazione di disposizioni di legge, ledano i predetti beni;

c) abrogare la fattispecie della divulgazione di notizie sociali riservate, prevista dall'articolo 2622 del codice civile, introducendo una circostanza aggravante del reato di rivelazione di segreto professionale, previsto dall'articolo 622 del codice penale, qualora il fatto sia commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o da chi svolge la revisione contabile della società; abrogare altresì le fattispecie speciali relative agli amministratori giudiziari ed ai commissari governativi, nonchè quella del mendacio bancario, prevista dall'articolo 137, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385;

d) prevedere una circostanza attenuante dei reati di cui alle lettere *a)* e *b)* qualora il fatto abbia cagionato un'offesa di particolare tenuità;

e) prevedere che, qualora l'autore della condotta punita sia individuato mediante una qualifica o la titolarità di una funzione prevista dalla legge civile, al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione è equiparato, oltre a chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, anche chi, in assenza di formale investitura, esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione; stabilire altresì che, fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applichino anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi;

f) prevedere che, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati indicati nelle lettere *a)* e *b),* sia disposta la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo; prevedere che quando non sia possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni, la misura abbia ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente;

g) riformulare le norme sui reati fallimentari che richiamano reati societari, prevedendo che la pena si applichi alle sole condotte integrative di reati societari che abbiano cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società;

h) prevedere, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi contenuti nella legge 29 settembre 2000, n. 300, e nel decreto legislativo 8 giugno

2001, n. 231, una specifica disciplina della responsabilità amministrativa delle società nel caso in cui un reato tra quelli indicati nelle lettere *a)* e *b)* sia commesso, nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla vigilanza di questi ultimi, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica;

i) abrogare le disposizioni del titolo XI del libro V del codice civile e le altre disposizioni incompatibili con quelle introdotte in attuazione del presente articolo; coordinare e armonizzare con queste ultime le norme sanzionatorie vigenti al fine di evitare duplicazioni o disparità di trattamento rispetto a fattispecie di identico valore, anche mediante l'abrogazione, la riformulazione o l'accorpamento delle norme stesse, individuando altresì la loro più opportuna collocazione; prevedere norme transitorie per i procedimenti penali pendenti;

l) prevedere che la competenza sia sempre del tribunale in composizione collegiale.

EMENDAMENTI

11.200

Zancan, Calvi, Dalla Chiesa, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Sopprimere l'articolo.

11.201

Muzio, Marino, Pagliarulo

Id. em. 11.200

Sopprimere l'articolo.

11.202

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Id. em. 11.200

Sopprimere l'articolo.

11.203

D'Amico, Castellani, Cavallaro, Fabris

Id. em. 11.200

Sopprimere l'articolo.

11.204

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali).* – 1. La riforma della disciplina penale delle società commerciali e delle materie connesse è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere i seguenti reati ed illeciti amministrativi:

1) falsità in bilancio, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, intenzionalmente espongono false informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo al quale essa appartiene, ovvero occultano informazioni sulla situazione medesima, al fine di conseguire, per sè o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; estendere la punibilità al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni; regolare i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in materia di dichiarazione;

2) falso in prospetto, consistente nel fatto di chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, intenzionalmente espone informazioni false od occulta informazioni, al fine di conseguire, per sè o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni;

3) falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, consistente nel fatto dei responsabili della revisione, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione contabile, economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla

predetta situazione; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni;

4) impedito controllo, consistente nel fatto degli amministratori che impediscono od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

5) omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi, consistente nel fatto di chi, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni delle quali è investito nell'ambito di una società o di un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese; prevedere la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400 mila a lire 4 milioni, aumentata di un terzo nel caso di omesso deposito dei bilanci;

6) formazione fittizia del capitale, consistente nel fatto degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

7) indebita restituzione dei conferimenti, consistente nel fatto degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

8) illegale ripartizione degli utili e delle riserve, consistente nel fatto degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

9) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, consistente nel fatto degli amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali o della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

10) operazioni in pregiudizio dei creditori, consistente nel fatto degli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

11) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, consistente nel fatto dei liquidatori, i quali, ripartendo beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle

somme necessarie a soddisfarli, cagionano un danno ai creditori; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

12) infedeltà patrimoniale, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali e liquidatori, i quali, in una situazione di conflitto di interessi, compiendo o concorrendo a deliberare atti di disposizione dei beni sociali al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, cagionano un danno patrimoniale alla società; estendere la punibilità al caso in cui il fatto sia commesso in relazione a beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale; specificare che non si considera ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se esso è compensato da vantaggi, anche se soltanto ragionevolmente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

13) corruzione, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, se ne deriva pericolo di nocumento per la società; prevedere la pena della reclusione fino a tre anni; estendere la punibilità a chi dà o promette l'utilità;

14) indebita influenza sull'assemblea, consistente nel fatto di chi, con atti simulati o con frode, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sè o per altri, un ingiusto profitto; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

15) omessa convocazione dell'assemblea, consistente nel fatto degli amministratori e dei sindaci, i quali omettono di convocare l'assemblea nei casi in cui vi sono obbligati per legge o per statuto; determinare, qualora la legge o lo statuto non prevedano uno specifico termine per la convocazione, il momento nel quale l'illecito si realizza; prevedere la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 12 milioni, aumentata di un terzo se l'obbligo di convocazione consegue a perdite o ad una legittima richiesta dei soci;

16) aggiotaggio, consistente nel fatto di chi diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni;

b) armonizzare e coordinare le ipotesi sanzionatorie riguardanti falsità nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, ostacolo allo svolgimento delle relative funzioni e omesse comunicazioni alle autorità medesime da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società, enti o soggetti sottoposti per legge alla vigilanza di tali autorità, anche mediante la formulazione di fattispecie a carattere generale; coordinare, altresì, le ipotesi sanzionatorie previste dai numeri 6), 7), 8) e 9) della lettera *a)* con la nuova disciplina del capitale sociale,

delle riserve e delle azioni introdotta in attuazione della presente legge, eventualmente estendendo le ipotesi stesse a condotte omologhe che, in violazione di disposizioni di legge, ledano i predetti beni;

c) abrogare la fattispecie della divulgazione di notizie sociali riservate, prevista dall'articolo 2622 del codice civile, introducendo una circostanza aggravante del reato di rivelazione di segreto professionale, previsto dall'articolo 622 del codice penale, qualora il fatto sia commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o da chi svolge la revisione contabile della società; abrogare altresì le fattispecie speciali relative agli amministratori giudiziari ed ai commissari governativi, nonchè quella del mendacio bancario, prevista dall'articolo 137, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385;

d) prevedere una circostanza attenuante dei reati di cui alle lettere *a)* e *b)* qualora il fatto abbia cagionato un'offesa di particolare tenuità, nonchè eventuali circostanze aggravanti fondate sulla qualifica soggettiva degli autori, qualora la stessa assuma un particolare significato sul piano della lesività del fatto;

e) prevedere che, qualora l'autore della condotta punita sia individuato mediante una qualifica o la titolarità di una funzione prevista dalla legge civile, al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione è equiparato, oltre a chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, anche chi, in assenza di formale investitura, esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione; stabilire altresì che, fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applichino anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi;

f) prevedere che, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati indicati nelle lettere *a)* e *b)*, sia disposta la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo; prevedere che quando non sia possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni, la misura abbia ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente; specificare che la misura si applica anche qualora i beni appartengano alla società, ente o soggetto nell'interesse del quale il reato è stato commesso;

g) riformulare le norme sui reati fallimentari che richiamano reati societari, prevedendo che la pena si applichi alle sole condotte integrative di reati societari che concorrono a cagionare il dissesto della società;

h) prevedere che qualora un reato, tra quelli indicati nelle lettere *a)* e *b),* sia commesso da amministratori, direttori generali o liquidatori nell'interesse della società, si applichi alla medesima una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra lire 50 milioni e lire un miliardo, suscettibile di aumento o di diminuzione in rapporto alle condizioni economiche della società conformemente alla disposizione dell'articolo 133-bis, secondo comma, del codice penale; prevedere che la sanzione si applichi an-

che nel caso in cui il reato sia commesso nell'interesse della società da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli amministratori, direttori generali o liquidatori, quando il fatto non sarebbe stato realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica; prevedere che la sanzione nei confronti della società possa essere condizionalmente sospesa, qualora la società dimostri di avere adottato adeguate misure aziendali, organizzative e gestionali, tali da neutralizzare il rischio di analoghe condotte;

i) abrogare le disposizioni del titolo XI del libro V del codice civile e le altre disposizioni incompatibili con quelle introdotte in attuazione del presente articolo; coordinare ed armonizzare con queste ultime le norme sanzionatorie vigenti al fine di evitare duplicazioni o disparità di trattamento rispetto a fattispecie di identico valore, anche mediante l'abrogazione, riformulazione o accorpamento delle norme stesse, individuando altresì la loro più opportuna collocazione».

11.205

D'Amico, Giaretta, Manzione, Cambursano, Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli, Scalera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali).* – 1. La riforma della disciplina penale delle società commerciali e delle materie connesse è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere i seguenti reati ed illeciti amministrativi:

1) falsità in bilancio, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, intenzionalmente espongono false informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo al quale essa appartiene, ovvero occultano informazioni sulla situazione medesima, al fine di conseguire, per sè o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; estendere la punibilità al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni; regolare i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in materia di dichiarazione;

2) falso in prospetto, consistente nel fatto di chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, intenzionalmente espone informazioni false od occulta informazioni, al fine

di conseguire, per sè o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni;

3) falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, consistente nel fatto dei responsabili della revisione, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione contabile, economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni;

4) impedito controllo, consistente nel fatto degli amministratori che impediscono od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

5) omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi, consistente nel fatto di chi, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni delle quali è investito nell'ambito di una società o di un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese; prevedere la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400 mila a lire 4 milioni, aumentata di un terzo nel caso di omesso deposito dei bilanci;

6) formazione fittizia del capitale, consistente nel fatto degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

7) indebita restituzione dei conferimenti, consistente nel fatto degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

8) illegale ripartizione degli utili e delle riserve, consistente nel fatto degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

9) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, consistente nel fatto degli amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali o della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

10) operazioni in pregiudizio dei creditori, consistente nel fatto degli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

11) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, consistente nel fatto dei liquidatori, i quali, ripartendo beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano un danno ai creditori; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

12) infedeltà patrimoniale, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali e liquidatori, i quali, in una situazione di conflitto di interessi, compiendo o concorrendo a deliberare atti di disposizione dei beni sociali al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, cagionano un danno patrimoniale alla società; estendere la punibilità al caso in cui il fatto sia commesso in relazione a beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale; specificare che non si considera ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se esso è compensato da vantaggi, anche se soltanto ragionevolmente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

13) corruzione, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, se ne deriva pericolo di nocumento per la società; prevedere la pena della reclusione fino a tre anni; estendere la punibilità a chi dà o promette l'utilità;

14) indebita influenza sull'assemblea, consistente nel fatto di chi, con atti simulati o con frode, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sè o per altri, un ingiusto profitto; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

15) omessa convocazione dell'assemblea, consistente nel fatto degli amministratori e dei sindaci, i quali omettono di convocare l'assemblea nei casi in cui vi sono obbligati per legge o per statuto; determinare, qualora la legge o lo statuto non prevedano uno specifico termine per la convocazione, il momento nel quale l'illecito si realizza; prevedere la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 12 milioni, aumentata di un terzo se l'obbligo di convocazione consegue a perdite o ad una legittima richiesta dei soci;

16) aggiotaggio, consistente nel fatto di chi diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni;

b) armonizzare e coordinare le ipotesi sanzionatorie riguardanti falsità nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, ostacolo allo svolgimento delle relative funzioni e omesse comunicazioni alle autorità medesime da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società, enti o soggetti sottoposti per legge alla vigilanza di tali autorità, anche mediante la formulazione di fattispecie a carattere generale; coordinare, altresì, le ipotesi sanzionatorie previste dai numeri 6), 7), 8) e 9) della lettera *a)* con la nuova disciplina del capitale sociale, delle riserve e delle azioni introdotta in attuazione della presente legge, eventualmente estendendo le ipotesi stesse a condotte omologhe che, in violazione di disposizioni di legge, ledano i predetti beni;

c) abrogare la fattispecie della divulgazione di notizie sociali riservate, prevista dall'articolo 2622 del codice civile, introducendo una circostanza aggravante del reato di rivelazione di segreto professionale, previsto dall'articolo 622 del codice penale, qualora il fatto sia commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o da chi svolge la revisione contabile della società; abrogare altresì le fattispecie speciali relative agli amministratori giudiziari ed ai commissari governativi, nonchè quella del mendacio bancario, prevista dall'articolo 137, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385;

d) prevedere una circostanza attenuante dei reati di cui alle lettere *a)* e *b)* qualora il fatto abbia cagionato un'offesa di particolare tenuità, nonchè eventuali circostanze aggravanti fondate sulla qualifica soggettiva degli autori, qualora la stessa assuma un particolare significato sul piano della lesività del fatto;

e) prevedere che, qualora l'autore della condotta punita sia individuato mediante una qualifica o la titolarità di una funzione prevista dalla legge civile, al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione è equiparato, oltre a chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, anche chi, in assenza di formale investitura, esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione; stabilire altresì che, fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applichino anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi;

f) prevedere che, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati indicati nelle lettere *a)* e *b),* sia disposta la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo; prevedere che quando non sia possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni, la misura abbia ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente; specificare che la misura si applica anche qualora i beni appartengano alla società, ente o soggetto nell'interesse del quale il reato è stato commesso;

g) riformulare le norme sui reati fallimentari che richiamano reati societari, prevedendo che la pena si applichi alle sole condotte integrative di reati societari che concorrono a cagionare il dissesto della società;

h) prevedere che qualora un reato, tra quelli indicati nelle lettere *a)* e *b),* sia commesso da amministratori, direttori generali o liquidatori nell'interesse della società, si applichi alla medesima una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra lire 50 milioni e lire un miliardo, suscettibile di aumento o di diminuzione in rapporto alle condizioni economiche della società conformemente alla disposizione dell'articolo 133-*bis*, secondo comma, del codice penale; prevedere che la sanzione si applichi anche nel caso in cui il reato sia commesso nell'interesse della società da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli amministratori, direttori generali o liquidatori, quando il fatto non sarebbe stato realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica; prevedere che la sanzione nei confronti della società possa essere condizionalmente sospesa, qualora la società dimostri di avere adottato adeguate misure aziendali, organizzative e gestionali, tali da neutralizzare il rischio di analoghe condotte;

i) abrogare le disposizioni del titolo XI del libro V del codice civile e le altre disposizioni incompatibili con quelle introdotte in attuazione del presente articolo; coordinare ed armonizzare con queste ultime le norme sanzionatorie vigenti al fine di evitare duplicazioni o disparità di trattamento rispetto a fattispecie di identico valore, anche mediante l'abrogazione, riformulazione o accorpamento delle norme stesse, individuando altresì la loro più opportuna collocazione».

11.206

CAMBURSANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali).* – 1. La riforma della disciplina penale delle società commerciali e delle materie connesse è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere i seguenti reati ed illeciti amministrativi:

1) falsità in bilancio, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, intenzionalmente espongono false informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo al quale essa appartiene, ovvero occultano informazioni sulla situazione medesima, al fine di conseguire, per sè o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; estendere la punibilità al

caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni; regolare i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in materia di dichiarazione;

2) falso in prospetto, consistente nel fatto di chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, intenzionalmente espone informazioni false od occulta informazioni, al fine di conseguire, per sè o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni;

3) falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, consistente nel fatto dei responsabili della revisione, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione contabile, economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni;

4) impedito controllo, consistente nel fatto degli amministratori che impediscono od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

5) omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi, consistente nel fatto di chi, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni delle quali è investito nell'ambito di una società o di un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese; prevedere la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400 mila a lire 4 milioni, aumentata di un terzo nel caso di omesso deposito dei bilanci;

6) formazione fittizia del capitale, consistente nel fatto degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

7) indebita restituzione dei conferimenti, consistente nel fatto degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

8) illegale ripartizione degli utili e delle riserve, consistente nel fatto degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non ef-

fettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

9) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, consistente nel fatto degli amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali o della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

10) operazioni in pregiudizio dei creditori, consistente nel fatto degli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

11) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, consistente nel fatto dei liquidatori, i quali, ripartendo beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano un danno ai creditori; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

12) infedeltà patrimoniale, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali e liquidatori, i quali, in una situazione di conflitto di interessi, compiendo o concorrendo a deliberare atti di disposizione dei beni sociali al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, cagionano un danno patrimoniale alla società; estendere la punibilità al caso in cui il fatto sia commesso in relazione a beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale; specificare che non si considera ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se esso è compensato da vantaggi, anche se soltanto ragionevolmente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

13) corruzione, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, se ne deriva pericolo di nocumento per la società; prevedere la pena della reclusione fino a tre anni; estendere la punibilità a chi dà o promette l'utilità;

14) indebita influenza sull'assemblea, consistente nel fatto di chi, con atti simulati o con frode, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sè o per altri, un ingiusto profitto; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

15) omessa convocazione dell'assemblea, consistente nel fatto degli amministratori e dei sindaci, i quali omettono di convocare l'assemblea nei casi in cui vi sono obbligati per legge o per statuto; determinare, qualora la legge o lo statuto non prevedano uno specifico termine per la convocazione, il momento nel quale l'illecito si realizza; prevedere la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 12 milioni, aumen-

tata di un terzo se l'obbligo di convocazione consegue a perdite o ad una legittima richiesta dei soci;

16) aggiotaggio, consistente nel fatto di chi diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni;

b) armonizzare e coordinare le ipotesi sanzionatorie riguardanti falsità nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, ostacolo allo svolgimento delle relative funzioni e omesse comunicazioni alle autorità medesime da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società, enti o soggetti sottoposti per legge alla vigilanza di tali autorità, anche mediante la formulazione di fattispecie a carattere generale; coordinare, altresì, le ipotesi sanzionatorie previste dai numeri 6), 7), 8) e 9) della lettera *a)* con la nuova disciplina del capitale sociale, delle riserve e delle azioni introdotta in attuazione della presente legge, eventualmente estendendo le ipotesi stesse a condotte omologhe che, in violazione di disposizioni di legge, ledano i predetti beni;

c) abrogare la fattispecie della divulgazione di notizie sociali riservate, prevista dall'articolo 2622 del codice civile, introducendo una circostanza aggravante del reato di rivelazione di segreto professionale, previsto dall'articolo 622 del codice penale, qualora il fatto sia commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o da chi svolge la revisione contabile della società; abrogare altresì le fattispecie speciali relative agli amministratori giudiziari ed ai commissari governativi, nonchè quella del mendacio bancario, prevista dall'articolo 137, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385;

d) prevedere una circostanza attenuante dei reati di cui alle lettere *a)* e *b)* qualora il fatto abbia cagionato un'offesa di particolare tenuità, nonchè eventuali circostanze aggravanti fondate sulla qualifica soggettiva degli autori, qualora la stessa assuma un particolare significato sul piano della lesività del fatto;

e) prevedere che, qualora l'autore della condotta punita sia individuato mediante una qualifica o la titolarità di una funzione prevista dalla legge civile, al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione è equiparato, oltre a chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, anche chi, in assenza di formale investitura, esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione; stabilire altresì che, fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applichino anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi;

f) prevedere che, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati indicati nelle lettere *a)* e *b),* sia disposta la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo; prevedere che quando non sia possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni, la misura abbia ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente; specificare che la misura si applica anche qualora i beni appartengano alla società, ente o soggetto nell'interesse del quale il reato è stato commesso;

g) riformulare le norme sui reati fallimentari che richiamano reati societari, prevedendo che la pena si applichi alle sole condotte integrative di reati societari che concorrono a cagionare il dissesto della società;

h) prevedere che qualora un reato, tra quelli indicati nelle lettere *a)* e *b),* sia commesso da amministratori, direttori generali o liquidatori nell'interesse della società, si applichi alla medesima una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra lire 50 milioni e lire un miliardo, suscettibile di aumento o di diminuzione in rapporto alle condizioni economiche della società conformemente alla disposizione dell'articolo 133-*bis,* secondo comma, del codice penale; prevedere che la sanzione si applichi anche nel caso in cui il reato sia commesso nell'interesse della società da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli amministratori, direttori generali o liquidatori, quando il fatto non sarebbe stato realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica; prevedere che la sanzione nei confronti della società possa essere condizionalmente sospesa, qualora la società dimostri di avere adottato adeguate misure aziendali, organizzative e gestionali, tali da neutralizzare il rischio di analoghe condotte;

i) abrogare le disposizioni del titolo XI del libro V del codice civile e le altre disposizioni incompatibili con quelle introdotte in attuazione del presente articolo; coordinare ed armonizzare con queste ultime le norme sanzionatorie vigenti al fine di evitare duplicazioni o disparità di trattamento rispetto a fattispecie di identico valore, anche mediante l'abrogazione, riformulazione o accorpamento delle norme stesse, individuando altresì la loro più opportuna collocazione».

11.207

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, nell'alinea, sopprimere la parola: «penale».

11.208

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, nell'alinea, sopprimere le parole: «e delle materie connesse».

11.209

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11.210

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), *nell'alinea, sopprimere le parole:* «reati e».

11.211

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), *nell'alinea, sopprimere le parole:* «e illeciti amministrativi».

11.212

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), *sopprimere il numero 1).*

11.213

Zancan, Calvi, Dalla Chiesa, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) falsità in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali espongono false informazioni al fine di indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, il pubblico o i dipendenti fraudolentemente, ovvero omettono con la stessa intenzione informazioni sulla situazione medesima; precisare altresì che le informazioni false od emesse riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; prevedere qualora il reato abbia cagionato un danno patrimoniale effettivo e permanente la pena alla reclusione da 6 mesi a 5 anni e la pena alla reclusione da 1 a 5 anni nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; regolare i rapporti della fattispecie con i delitti in materia di dichiarazione; prevedere idonei parametri per i casi di valutazioni estimative;».

11.214

Betta, Michelini

Al comma 1, lettera a), *sostituire il numero 1), con il seguente:*

«1) falsità in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, intenzionalmente espongono false informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo al quale essa appartiene, ovvero occultano informazioni sulla situazione medesima, al fine di conseguire per sè o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; estendere la punibilità al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi; prevedere la pena della reclusione da uno a sei anni; regolare i rapporti della fattispecie con di delitti tributari in materia di dichiarazione;».

11.215

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sostituire le parole:* «o nelle altre comunicazioni sociali» *con le altre:* «nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dallo statuto».

11.216

ZANCAN, CALVI, DALLA CHIESA, MARTONE, TURCI, CASTALLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), *numero 1), dopo le parole:* «comunicazioni sociali», – *ovunque ricorrano – sopprimere le parole:* «previste dalla legge.

11.217

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), *numero 1), dopo le parole:* «consistente nel fatto» *aggiungere le seguenti:* «dei promotori, dei soci fondatori;».

11.218

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, lettera a), *numero 1), dopo le parole:* «consistente nel fatto» *aggiungere le seguenti:* «dei promotori, dei soci fondatori;».

11.219

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, lettera a), *numero 1), dopo le parole:* «consistente nel fatto» *aggiungere le seguenti:* «dei promotori».

11.220

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), *numero 1), dopo le parole:* «consistente nel fatto» *aggiungere le seguenti:* «dei promotori,».

11.221

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), *numero 1), dopo le parole:* «consistente nel fatto» *aggiungere le seguenti:* «dei soci fondatori,».

11.222

SODANO Tommaso, MALBARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, lettera a), *numero 1), dopo le parole:* «consistente nel fatto» *aggiungere le seguenti:* «dei soci fondatori».

11.223

ZANCAN, CALVI, DALLA CHIESA, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), *numero 1), dopo le parole:* «al pubblico» *aggiungere le seguenti:* «nonchè ai dipendenti».

11.224

ZANCAN, CALVI, DALLA CHIESA, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), *numero 1), dopo le parole:* «al pubblico» *aggiungere le seguenti:* «fraudolentemente».

11.225

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sostituire le parole da:* «espongono fatti» *fino alla fine del numero con le seguenti:* «intenzionalmente espongono false informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo al quale essa appartiene, ovvero occultano informazioni sulla situazione medesima, al fine di conseguire per sè o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; estendere la punibilità al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi; prevedere la pena della reclusione da uno a sei anni; regolare i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in materia di dichiarazione;».

11.226

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sostituire le parole da:* «espongono fatti» *fino alla fine del numero con le seguenti:* «intenzionalmente espongono false informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo al quale essa appartiene, ovvero occultano informazioni sulla situazione medesima, al fine di conseguire, per sè o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; estendere la punibilità al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni; regolare i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in materia di dichiarazione».

11.227

CAMBURSANO

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sostituire le parole da:* «espongono fatti» *fino alla fine del numero con le seguenti:* «intenzionalmente espongono false informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo al quale essa appartiene, ovvero occultano informazioni sulla situazione medesima, al fine di conseguire, per sè o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; estendere la punibilità al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od

amministrati dalla società per conto di terzi; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni; regolare i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in materia di dichiarazione».

11.228

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sostituire le parole da:* «espongono fatti» *fino alla fine del numero con le seguenti:* «intenzionalmente espongono false informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo al quale essa appartiene, ovvero occultano informazioni sulla situazione medesima, al fine di conseguire, per sè o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; estendere la punibilità al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi; prevedere la pena della reclusione da uno a quattro anni; regolare i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in materia di dichiarazione».

11.229

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sostituire le parole da:* «espongono fatti» *fino alla fine del numero con le seguenti:* «intenzionalmente espongono false informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo al quale essa appartiene, ovvero occultano informazioni sulla situazione medesima, al fine di conseguire, per sè o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; estendere la punibilità al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi; prevedere la pena della reclusione da due a sei anni; regolare i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in materia di dichiarazione».

11.230

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sostituire le parole da:* «espongono fatti» *fino alla fine del numero con le seguenti:* «intenzionalmente espongono false informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo al quale essa appartiene, ovvero occultano informazioni sulla situazione medesima, al fine di conseguire, per sè o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; estendere la punibilità al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi; prevedere la pena della reclusione da tre a cinque anni; regolare i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in materia di dichiarazione».

11.231

Zancan, Calvi, Dalla Chiesa, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sostituire le parole da:* «espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorchè oggetto di valutazioni» *con le seguenti:* «espongono false informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene».

11.232

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 1), dopo la parola:* «espongono» *aggiungere la seguente:* «fraudolentemente».

Conseguentemente al medesimo numero, sopprimere le parole: «con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico».

11.233

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, lettera a), *numero 1), dopo la parola:* «espongono» *aggiungere la seguente:* «fraudolentemente».

Conseguentemente, eliminare: «con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico».

11.234

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), *numero 1), dopo la parola:* «espongono» *aggiungere la seguente:* «intenzionalmente».

Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole: «con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico».

11.235

CAMBURSANO

Al comma 1, lettera a), *numero 1), dopo la parola:* «espongono» *aggiungere la seguente:* «intenzionalmente».

Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole: «con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico».

11.236

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sostituire le parole da:* «fatti materiali» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «false informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo al quale essa appartiene, ovvero occultano informazioni sulla situazione medesima; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; specificare inoltre che:

«a) l'inganno deve cadere su aspetti rilevanti per le valutazioni e determinazioni dei possibili destinatari delle comunicazioni (ipotesi del falso per alterazione);

b) la reticenza delle comunicazioni effettivamente trasmesse potrà assumere rilievo solo in relazione ad obblighi positivi e specifici di informazione (ipotesi del falso per nascondimento);

c) il difetto di chiarezza potrà assumere rilievo solo se idoneo e diretto intenzionalmente ad ingannare in modo significativo sulla situazione complessiva della società (ipotesi del falso per oscurità o per ambiguità);

d) estendere la punibilità al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni».

11.237

CAMBURSANO

Al comma 1, lettera a) numero 1), sostituire le parole da: «fatti materiali» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «false informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo al quale essa appartiene, ovvero occultano informazioni sulla situazione medesima; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; specificare inoltre che:

a) l'inganno deve cadere su aspetti rilevanti per le valutazioni e determinazioni dei possibili destinatari delle comunicazioni (ipotesi del falso per alterazione);

b) la reticenza delle comunicazioni effettivamente trasmesse potrà assumere rilievo solo in relazione ad obblighi positivi e specifici di informazione (ipotesi del falso per nascondimento);

c) il difetto di chiarezza potrà assumere rilievo solo se idoneo e diretto intenzionalmente ad ingannare in modo significativo sulla situazione complessiva della società (ipotesi del falso per oscurità o per ambiguità);

d) estendere la punibilità al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni».

11.238

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sostituire le parole da:* «fatti materiali» *fino alla fine del numero con le seguenti:* «false informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo al quale essa appartiene, ovvero occultano informazioni sulla situa-

zione medesima, al fine di conseguire, per sè per altri, un ingiusto profitto; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni».

11.239

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sopprimere la parola:* «materiali».

11.240

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sopprimere la parola:* «materiali».

11.241

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sopprimere le parole da:* «ancorchè» *fino a:* «appartiene».

11.2

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sopprimere le parole da:* «ancorchè» *fino a:* «appartiene».

11.242

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sopprimere le parole:* «, ancorchè oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore».

11.243

Zancan, Calvi, Dalla Chiesa, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sostituire le parole:* «idonei ad» *con le seguenti:* «al fine di».

11.244

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sopprimere le parole:* «con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico».

11.245

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sopprimere le parole:* «con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico».

11.246

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sopprimere le parole:* «con la stessa intenzione».

11.247

Cambursano

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sopprimere le parole:* «con la stessa intenzione».

11.248

ZANCAN, CALVI, DALLA CHIESA, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sopprimere le parole da:* «, la cui comunicazione» *fino a:* «soglie quantitative».

11.249

ZANCAN, CALVI, DALLA CHIESA, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sopprimere le parole da:* «precisare che» *fino a:* «ingiusto profitto».

11.250

CAMBURSANO

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sopprimere le parole:* «precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto».

11.251

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sopprimere le seguenti parole:* «precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto».

11.3

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sopprimere le parole:* «precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per se o per altri un ingiusto profitto».

11.252

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sostituire le parole:* «a conseguire, per sè o per altri, un ingiusto profitto» *con le seguenti:* «a determinare un errore negli organi sociali, nei soci o nei terzi, così da indurli a tenere comportamenti diversi da quelli che terrebbero se fossero a conoscenza della situazione o allo scopo di arrecare a sè o ad altri un ingiusto profitto».

11.253

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sostituire le parole:* «o per altri un ingiusto profitto» *con le seguenti:* «, per la società o per altri un ingiusto profitto patrimoniale, ovvero al fine di causare alla società o ad altri un ingiusto danno».

11.254

Castellani

Al comma 1, lettera a), *numero 1), dopo le parole:* «un ingiusto profitto» *aggiungere le seguenti:* «o provocare ad altri un ingiusto danno».

11.255

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 1), dopo le parole:* «un ingiusto profitto» *aggiungere le seguenti:* «ovvero altro vantaggio».

11.256

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 1, lettera a), *numero 1), dopo le parole:* «un ingiusto profitto» *aggiungere le seguenti:* «ovvero altro vantaggio».

11.257

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sopprimere le parole da:* «precisare altresì» *fino a:* «soglie quantitative».

11.258

CASTELLANI

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sopprimere le parole da:* «precisare altresì» *fino a:* «soglie quantitative».

11.259

CAMBURSANO

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sopprimere le parole da:* «precisare altresì» *fino a:* «soglie quantitative».

11.4

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sopprimere le parole da:* «precisare altresì» *fino a:* «soglie quantitative».

11.260

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sopprimere la parola:* «sensibilmente».

11.261

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sopprimere le parole:* «anche attraverso la previsione di soglie quantitative».

11.5

Thaler Ausserhofer, Ruvolo

Al comma 1, lettera a), *numero 1), dopo le parole:* «soglie quantitative» *inserire le seguenti:* «da coordinare con quelle previste dalla disciplina dei reati tributari in materia di dichiarazione fraudolenta».

11.262

Zancan, Calvi, Dalla Chiesa, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sostituire il periodo dalle parole:* «prevedere autonome figure di reato» *fino alla fine con le seguenti:* «prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni;».

11.263

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sopprimere le parole da:* «prevedere autonome» *fino a:* «delitti tributari in materia di dichiarazione».

11.6

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sopprimere le parole da:* «prevedere autonome» *fino a:* «delitti tributari in materia di dichiarazione».

11.264

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sostituire le parole da:* «prevedere autonome» *fino a:* «regolare i rapporti» *con le seguenti:* «prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni; regolare i rapporti».

11.265

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sostituire le parole:* «prevedere autonome figure di reato a seconda che la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori», *con le seguenti:* «prevedere circostanze aggravanti o attenuanti qualora la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori».

11.266

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sostituire le parole:* «autonome figure di reato secondo che», *con le seguenti:* «circostanze aggravanti o attenuanti qualora».

11.267

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 1), dopo le parole:* «abbia o non abbia cagionato un danno», *sopprimere la seguente:* «patrimoniale».

11.268

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 1, lettera a), *numero 1), dopo le parole:* «abbia o non abbia cagionato un danno», *sopprimere la seguente:* «patrimoniale».

11.269

Cambursano

Al comma 1, lettera a), *numero 1), dopo le parole:* «abbia o non abbia cagionato un danno», *sopprimere la seguente:* «patrimoniale».

11.270

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 1, lettera a), *numero 1), punto 1.1, dopo la parola:* «danno», *sopprimere la seguente:* «patrimoniale».

11.273

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sostituire le parole da:* «1.1) quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale», *fino a:* «regolare i rapporti», *con le altre:*

«1.1) quando la condotta abbia cagionato un danno ai soci o ai creditori;

1.2) la pena della detenzione domiciliare da sei mesi a 5 anni e misure interdittive specifiche e la procedibilità d'ufficio; regolare i rapporti».

11.274

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 1), dopo le parole:* «la condotta non abbia cagionato un danno», *sopprimere la seguente:* «patrimoniale».

11.271

Cambursano

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sostituire le parole:* «ai soci o ai creditori la pena dell'arresto fino ad un anno e sei mesi», *con le seguenti:*

«alla società, ai soci o ai creditori la pena della reclusione da uno a quattro anni».

11.275

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sostituire le parole:* «ai soci o ai creditori la pena dell'arresto fino ad un anno e sei mesi», *con le altre:* «alla società, ai soci o ai creditori le pane adella reclusione da uno a quattro anni».

11.276

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 1), dopo le parole:* «ai soci o ai creditori», *aggiungere le seguenti:* «o ai dipendenti».

11.277

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 1, lettera a), *numero 1), punto 1.1, dopo le parole:* «ai soci o ai creditori», *aggiungere le seguenti:* «o ai dipendenti».

11.278

Cambursano

Al comma 1, lettera a), *numero 1), dopo le parole:* «ai soci o ai creditori», *aggiungere le seguenti:* «o ai dipendenti».

11.272

Cambursano

Al comma 1, lettera a), *numero 1), punto 1.1, sostituire le parole:* «dell'arresto», *con le seguenti:* «della reclusione».

11.279

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sostituire le parole:* «dell'arresto», *con le seguenti:* «della reclusione».

11.280

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sostituire le parole:* «fino a un anno e sei mesi», *con le seguenti:* «da tre mesi a tre anni».

11.281

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sostituire le parole:* «fino a un anno e sei mesi», *con le seguenti:* «da sei mesi a tre anni».

11.282

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sostituire le parole:* «fino a un anno e sei mesi», *con le altre:* «da sei mesi a due anni».

11.283

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sostituire le parole:* «fino a un anno e sei mesi», *con le altre:* «da tre mesi a due anni».

11.284

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sostituire le parole:* «fino a un anno e sei mesi», *con le altre:* «da tre mesi a un anno e sei mesi».

11.285

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sostituire le parole:* «fino a un anno e sei mesi», *con le altre:* «fino a due anni».

11.286

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sostituire le parole:* «fino a un anno e sei mesi», *con le altre:* «fino a due anni e sei mesi».

11.287

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sostituire le parole:* «fino a un anno e sei mesi», *con le altre:* «fino a tre anni».

11.288

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sostituire le parole:* «fino a un anno e sei mesi», *con le altre:* «fino a quattro anni».

11.289

CAMBURSANO

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sostituire le parole:* «fino a un anno e sei mesi», *con le altre:* «fino a quattro anni».

11.290

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sostituire le parole da:* «1.2) quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale» *fino a:* «regolare i rapporti», *con le seguenti:*

«1.2) quando la condotta abbia cagionato un danno ai soci o ai creditori:

1.2.1) la pena della detenzione domiciliare da sei mesi a 5 anni e misure interdittive specifiche e la procedibilità d'ufficio; reolare i rapporti».

11.291

CAMBURSANO

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sostituire le parole:* «1.2) quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori» *fino a:* «procedibilità d'ufficio», *con le seguenti:*

«1.2) quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale alla società ai soci o ai creditori:

1.2.1) la pena della reclusione da 1 anno a cinque anni nel caso di società non soggette alle disposizioni del titolo III capo II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

1.2.2) la pena della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni».

11.292

CAMBURSANO

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sostituire le parole:* «da sei mesi a tre anni», *con le seguenti:* «da due anni a cinque anni».

11.293

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sostituire le parole:* «da sei mesi a tre anni», *con le altre:* «da due anni a cinque anni».

11.294

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sostituire le parole:* «da sei mesi a tre anni», *con le altre:* «da un anno a quattro anni».

11.295

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sostituire le parole:* «da sei mesi a tre anni», *con le altre:* «da un anno a tre anni».

11.296

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sostituire le parole:* «da sei mesi», *con le altre:* «da un anno».

11.297

CAMBURSANO

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sostituire le parole:* «da sei mesi», *con le seguenti:* «da un anno».

11.298

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sostituire le parole:* «da sei mesi» *con le altre:* «da nove mesi».

11.299

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sostituire le parole:* «a tre anni» *con le altre:* «a cinque anni».

11.300

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sopprimere le parole:* «e la procedibilità a querela».

11.301

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sostituire le parole:* «da uno a quattro anni» *con le altre:* «a cinque anni».

11.302

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sostituire le parole:* «da uno a quattro anni» *con le altre:* «da due a cinque anni».

11.303

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sostituire le parole:* «da uno a quattro» *con le altre:* «da due a quattro».

11.304

Castellani

Al comma 1, lettera a), *numero 1), punto 1.2.2., sostituire le parole:* «da uno a quattro anni» *con le seguenti:* «da uno a cinque anni».

11.305

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sostituire le parole:* «da uno» *con le altre:* «da due».

11.306

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sostituire le parole:* «da uno» *con le altre:* «da un anno a sei mesi».

11.307

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sostituire le parole:* «quattro anni» *con le altre:* «sei anni».

11.308

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sostituire le parole:* «quattro anni» *con le altre:* «cinque anni e sei mesi».

11.309

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sostituire le parole:* «quattro anni» *con le altre:* «cinque anni».

11.310

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sopprimere le parole:* «prevedere idonei parametri per i casi di valutazioni estimative».

11.311

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), *numero 1), aggiungere, in fine, le parole:* «prevedere, ai fini di quanto previsto dalle norme del codice penale e del codice di procedura penale, che i termini previsti per la reclusione siano equiparati a quelli previsti per la detenzione domiciliare dalla presente legge».

11.312

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, lettera a), *numero 1), aggiungere, in fine, le parole:* «prevedere, ai fini di quanto previsto dalle norme del codice penale e del codice di procedura penale, che i termini previsti per la reclusione

siano equiparati a quelli previsti per la detenzione domiciliare dalla presente legge».

11.313

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), *numero 1), aggiungere, in fine, le parole:* «prevedere, ai fini di quanto previsto dagli articoli 157, 158, 159, 160 e 161 del codice penale, che i termini relativi ai reati per cui sia prevista dalla presente legge la pena della detenzione domiciliare siano equiparati a quelli attualmente previsti per la pena della reclusione».

11.314

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, lettera a), *numero 1), aggiungere, in fine, le parole:* «prevedere, ai fini di quanto previsto dagli articoli 157, 158, 159, 160 e 161 del codice penale, che i termini relativi ai reati per cui sia prevista dalla presente legge la pena della detenzione domiciliare siano equiparati a quelli attualmente previsti per la pena della reclusione».

11.315

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), *sopprimere il numero 2).*

11.316

CAMBURSANO

Al comma 1, lettera a), *sopprimere il numero 2).*

11.317

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sopprimere le parole da:* «con la consapevolezza» *fino a:* «prospetto».

11.7

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sopprimere le parole da:* «con la consapevolezza» *fino a:* «prospetto».

11.318

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sostituire le parole da:* «con la consapevolezza» *fino alla fine del numero con le altre:* «intenzionalmente espone informazioni false od occulta informazioni, al fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto; prevedere la pena della reclusione da due a sei anni».

11.319

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sostituire le parole da:* «con la consapevolezza» *fino alla fine del numero con le seguenti:* «intenzionalmente espone informazioni false od occulta informazioni, al fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto; prevedere la pena della reclusione da due a quattro anni».

11.320

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sostituire le parole da:* «con la consapevolezza» *fino alla fine del numero con le seguenti:* «intenzionalmente espone informazioni false od occulta informazioni, al fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni».

11.321

Cambursano

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sostituire le parole da:* «con la consapevolezza» *fino alla fine del numero con le seguenti:* «intenzionalmente espone informazioni false od occulta informazioni, al fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni».

11.322

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sostituire le parole da:* «con la consapevolezza» *fino alla fine del numero con le altre:* «intenzionalmente espone informazioni false od occulta informazioni, al fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto; prevedere la pena della reclusione da uno a quattro anni».

11.323

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sostituire le parole da:* «con la consapevolezza» *fino alla fine del numero con le altre:* «espone informazioni false od occulta informazioni, al fine di conseguire, per sé o per al-

tri, un ingiusto profitto; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni».

11.324

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sopprimere le parole:* «e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto».

Conseguentemente; al medesimo numero, sopprimere le parole: «con la medesima intenzione».

11.325

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sopprimere le parole:* «e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto».

11.326

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sopprimere le parole:* «idonee a indurre in errore».

11.327

Zancan, Calvi, Dalla Chiesa, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sostituire le parole:* «idonee ad» *con le seguenti:* «al fine di».

11.328

ZANCAN, CALVI, DALLA CHIESA, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sopprimere le parole da:* «precisare che» *fino a:* «ingiusto profitto».

11.329

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sostituire le parole:* «a conseguire, per sé o per gli altri, un ingiusto profitto» *con le altre:* «a determinare un errore negli organi sociali, nei soci o nei terzi, così da indurli a tenere comportamenti diversi da quelli che terrebbero se fossero a conoscenza della situazione o allo scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto».

11.330

CAMBURSANO

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sostituire le parole:* «a conseguire, per sè o per altri, un ingiusto profitto,» *con le seguenti:* «a determinare un errore negli organi sociali, nei soci o nei terzi, così da indurli a tenere comportamenti diversi da quelli che terrebbero se fossero a conoscenza della situazione o allo scopo di arrecare a sè o ad altri un ingiusto profitto».

11.331

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sopprimere le parole:* «precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto».

11.332

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sopprimere le parole:* «precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto».

11.8

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sopprimere le parole da:* «prevedere sanzioni differenziate» *fino alla fine del numero.*

11.333

Zancan, Calvi, Dalla Chiesa, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sostituire le parole da:* «prevedere sanzioni differenziate» *fino a:* «ai destinatari» *con le seguenti:* «prevedere la sanzione della pena alla reclusione da 1 a 5 anni».

11.334

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sostituire le parole da:* «la pena dell'arresto» *fino alla fine del numero con le seguenti:*

«*a)* la pena della reclusione da 1 a 4 anni quando la condotta non abbia cagionato alla società ai soci ai creditori o ad altri un danno ingiusto;

b) la pena della reclusione da uno a cinque anni quando la condotta abbia cagionato alla società, ai soci, ai creditori o ad altri un danno ingiusto».

11.335

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 1, lettera a), *numero 2), punto 2.1) sostituire le parole da:* «la pena dell'arresto» *fino a:* «destinatari» *con le seguenti:* «la pena della

detenzione domiciliare fino a quattro anni e misure interdittive specifiche quando la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari».

11.336

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, lettera a), *numero 2), punto 2.1), sostituire le parole:* «la pena dell'arresto fino a un anno quando la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari» *con le seguenti:* «la pena della detenzione domiciliare fino a quattro anni in unione a misure interdittive specifiche».

11.337

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sostituire le parole:* «dell'arresto fino a un anno,» *con le seguenti:* «della detenzione domiciliare fino a quattro anni e misure interdittive specifiche».

11.338

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sostituire le parole:* «dell'arresto» *con le seguenti:* «della reclusione».

11.339

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, lettera a), *numero 2), punto 2.1), sostituire le parole:* «dell'arresto» *con le seguenti:* «della reclusione».

11.340

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sostituire la parola:* «fino» *con le seguenti:* «da sei mesi».

11.341

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sostituire la parola:* «fino» *con le altre:* «da quattro mesi».

11.342

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sostituire la parola:* «fino» *con le altre:* «da tre mesi».

11.343

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sostituire la parola:* «ad un anno» *con le altre:* «a quattro anni».

11.344

CAMBURSANO

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sostituire le parole:* «ad un anno» *con le seguenti:* «a quattro anni».

11.345

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sostituire le parole:* «ad un anno» *con le altre:* «a tre anni».

11.346

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sostituire le parole:* «ad un anno» *con le altre:* «a due anni e sei mesi».

11.9

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sostituire le parole:* «ad un anno» *con le seguenti:* «ad un anno e due mesi».

11.347

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sostituire le parole:* «ad un anno» *con le altre:* «a due anni».

11.348

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sostituire le parole:* «ad un anno» *con le altre:* «a un anno e sei mesi».

11.349

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sostituire le parole:* «ad un anno» *con le altre:* «a un anno e due mesi».

11.350

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sostituire le parole:* «della reclusione da uno a tre anni» *con le altre:* «della detenzione domiciliare da uno a cinque anni e misure interdittive specifiche».

11.351

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, lettera a), *numero 2), punto 2.2), sostituire le parole:* «la pena della reclusione da uno a tre anni» *con le seguenti:* «la pena della detenzione domiciliare da uno a cinque anni e misure interdittive specifiche».

11.352

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sostituire le parole:* «da uno a tre anni» *con le altre:* «da due a cinque anni».

11.10

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sostituire le parole:* «da uno a tre anni» *con le seguenti:* «da due a cinque anni».

11.353

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sostituire le parole:* «da uno a tre anni» *con le altre:* «da due a quattro anni».

11.354

Cambursano

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sostituire le parole:* «da uno a tre anni» *con le seguenti:* «da due a quattro anni».

11.355

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sostituire le parole:* «da uno» *con le altre:* «da due».

11.356

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sostituire le parole:* «da uno» *con le altre:* «da un anno e sei mesi».

11.357

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sostituire le parole:* «da uno» *con le altre:* «da un anno a tre mesi».

11.358

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sostituire le parole:* «tre anni» *con le altre:* «cinque anni e sei mesi».

11.359

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sostituire le parole:* «tre anni» *con le altre:* «cinque anni».

11.360

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sostituire le parole:* «tre anni» *con le altre:* «quattro anni».

11.361

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), *numero 2), aggiungere, in fine, le parole:* «prevedere, ai fini di quanto previsto dagli articoli 157, 158, 159, 160, 161 del codice penale, che i termini relativi ai reati per cui sia prevista la pena della detenzione domiciliare dalla presente legge siano equiparati ai termini attualmente previsti per la pena della reclusione».

11.362

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, lettera a), *numero 2), aggiungere, in fine, le parole:* «prevedere, ai fini di quanto previsto dagli articoli 157, 158, 159, 160, 161 del codice penale, che i termini relativi ai reati per cui sia prevista

la pena della detenzione domiciliare dalla presente legge siano equiparati ai termini attualmente previsti per la pena della reclusione».

11.363

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), *sopprimere il numero 3.*

11.364

D'AMICO, CASTELLANI, CAVALLARO, FABRIS

Al comma 1, alla lettera a), *numero 3), sopprimere le parole:* «con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni».

11.365

CAMBURSANO

Al comma 1, lettera a), *numero 3), sopprimere le parole:* «con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni».

11.11

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1, lettera a), *numero 3), sopprimere le parole:* «, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni».

11.366

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), *numero 3), sopprimere le parole:* «, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni».

11.367

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 3), sopprimere le parole:* «la consapevolezza della falsità e».

11.368

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 3), sostituire le parole da:* «con la consapevolezza» *alla fine del numero con le seguenti:* «attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione contabile, economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; prevedere la pena della reclusione da uno a quattro anni».

11.369

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 3), sostituire le parole da:* «con la consapevolezza» *alla fine del numero con le seguenti:* «attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione contabile, economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; prevedere la pena della reclusione da uno a sei anni».

11.370

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 3), sostituire le parole da:* «con la consapevolezza» *alla fine del numero con le seguenti:* «attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione contabile, economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revi-

sione; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni».

11.371

CAMBURSANO

Al comma 1, lettera a), *numero 3), sostituire le parole da:* «con la consapevolezza» *alla fine del numero con le seguenti:* «attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione contabile, economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni».

11.372

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), *numero 3), sostituire le parole da:* «con la consapevolezza» *alla fine del numero con le seguenti:* «attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione contabile, economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; prevedere la pena della reclusione da due a quattro anni».

11.373

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), *numero 3), sopprimere le parole:* «e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni».

11.374

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, lettera a), *numero 3), sopprimere le parole:* «e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni».

11.375

CAMBURSANO

Al comma 1, lettera a), *numero 3), sopprimere le parole:* «e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni».

11.376

ZANCAN, CALVI, DALLA CHIESA, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), *numero 3), aggiungere dopo le parole:* «il falso» *le seguenti:* «fraudolentemente».

11.377

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), *numero 3), dopo le parole:* «concernenti la situazione», *aggiungere la seguente:* «contabile».

11.378

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), *numero 3), sopprimere le parole da:* «precisare che la condotta» *fino alla fine del numero.*

11.12

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera a), *numero 3), sopprimere le parole da:* «precisare che la condotta» *fino alla fine del numero.*

11.379

Cambursano

Al comma 1, lettera a), *numero 3), sostituire le parole da:* «precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta» *fino alla fine del numero con le seguenti:* «precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni».

11.380

Zancan, Calvi, Dalla Chiesa, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 3), sopprimere le parole da:* «precisare che» *fino a:* «ingiusto profitto».

11.13

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera a), *numero 3), sopprimere le parole:* «precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto».

11.381

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 3), sostituire le parole:* «ingiusto profitto», *con la seguente:* «vantaggio».

11.382

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 3), sostituire la parola:«profitto», con la seguente:* «vantaggio».

11.383

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 1, lettera a), *numero 3), sostituire le parole:* «ingiusto profitto», *con la seguente:* «vantaggio».

11.384

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 1, lettera a), *numero 3), sostituire la parola:«profitto», con la seguente:* «vantaggio».

11.385

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 1, lettera a), *numero 3), sostituire le parole:* «ingiusto profitto», *con le seguenti:* «ovvero altro vantaggio».

11.386

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a), *numero 3), dopo le parole:* «ingiusto profitto», *aggiungere le seguenti:* «ovvero altro vantaggio».

11.387

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), *numero 3), dopo la parola:* «profitto», *aggiungere le seguenti:* «ovvero a cagionare alla società, ai soci, ai creditori o ad altri un danno ingiusto».

11.388

CAMBURSANO

Al comma 1, lettera a), *numero 3), dopo la parola:«profitto», aggiungere le seguenti:* «ovvero a cagionare alla società, ai soci, ai creditori o ad altri un danno ingiusto».

11.391

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, lettera a), *numero 3), sopprimere le parole:* «precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione».

11.390

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), *numero 3), sopprimere le parole:* «precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione».

11.389

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), *numero 3), sostituire le parola da:* «precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta» *fino alla fine del numero con le seguenti:* «precisare che la condotta deve essere idonea a

trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni».

11.392

ZANCAN, CALVI, DALLA CHIESA, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 3), sostituire le parole:* «idonea a trarre in inganno» *con le seguenti:* «al fine di ingannare».

11.393

ZANCAN, CALVI, DALLA CHIESA, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 3), sostituire le parole da:* «prevedere sanzioni differenziate» *fino a:* «ai destinatari» *con le seguenti:* «prevedere la sanzione della pena alla reclusione da 1 a 5 anni».

11.394

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 3), dopo la parola:* «destinatari» *aggiungere le seguenti:* «alla società, ai soci, ai creditori o ad altri».

11.395

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 3), sostituire le parole da:* «la pena dell'arresto» *fino alla fine della letera con le seguenti:* «3.1) la pena della reclusione da 1 a 4 anni quando la condotta non abbia cagionato ai destinatari, alla società, ai soci, ai creditori o ad altri un danno ingiusto, 3.2) la pena della reclusione da uno a cinque anni quando la condotta abbia cagionato ai destinatari, alla società, ai soci, ai creditori o ad altri un danno ingiusto».

11.396

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a)*, numero 3), sostituire la parola:* «fino» *con le seguenti:* «da sei mesi».

11.397

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a)*, numero 3), sostituire la parola:* «fino» *con le seguenti:* «da quattro mesi».

11.398

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a)*, numero 3), sostituire la parola:* «fino» *con le seguenti:* «da tre mesi».

11.399

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a)*, numero 3), sostituire le parole:* «ad un anno» *con le seguenti:* «a quattro anni».

11.400

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a)*, numero 3), sostituire le parole:* «ad un anno» *con le seguenti:* «a tre anni».

11.401

CAMBURSANO

Al comma 1, lettera a)*, numero 3), sostituire le parole:* «ad un anno» *con le seguenti:* «a tre anni».

11.402

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 3), sostituire le parole:* «ad un anno» *con le seguenti:* «a due anni».

11.403

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 3), sostituire le parole:* «ad un anno» *con le seguenti:* «ad un anno e nove mesi».

11.404

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 3), sostituire le parole:* «ad un anno» *con le seguenti:* «ad un anno e sei mesi».

11.405

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 3), sostituire le parole:* «da un anno a quattro anni» *con le seguenti:* «da tre a cinque anni».

11.406

CAMBURSANO

Al comma 1, lettera a)*, numero 3), sostituire le parole:* «da un anno a quattro anni» *con le seguenti:* «da tre a cinque anni».

11.407

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 3), sostituire le parole:* «da un anno a quattro anni» *con le seguenti:* «da due a cinque anni».

11.408

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 3), sostituire le parole:* «quattro anni» *con le seguenti:* «cinque anni».

11.409

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere il numero 4).*

11.410

CAMBURSANO

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere il numero 4).*

11.411

D'AMICO, CASTELLANI, CAVALLARO, FABRIS

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere il numero 4).*

11.412

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 4), dopo la parola:* «ostacolano» *aggiungere le seguenti:* «mediante violenza o minaccia».

11.413

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 4), dopo la parola:* «revisione» *aggiungere le seguenti:* «ovvero ancora a coloro che ne siano demandati dalla magistratura nei casi previsti dalla legge».

11.415

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 4), sostituire le parole da:* «prevedere la sanzione amministrativa» *fino alla fine del numero con le seguenti:* «prevedere la pena della reclusione da cinque mesi a sei anni».

11.416

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 4), sostituire le parole da:* «prevedere la sanzione amministrativa» *fino alla fine del numero con le seguenti:* «prevedere la pena della reclusione da cinque mesi a quattro anni».

11.417

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 4), sostituire le parole da:* «prevedere la sanzione amministrativa» *fino alla fine del numero con le seguenti:* «prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni».

11.418

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 4), sostituire le parole da:* «prevedere la sanzione amministrativa» *fino alla fine del numero con le seguenti:* «prevedere la pena della reclusione da cinque mesi a tre anni».

11.414

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 4), sostituire le parole da:* «la sanzione amministrativa» *fino alla fine del numero con le seguenti:*

«*a)* la pena della reclusione da uno a quattro anni quando la condotta non abbia cagionato alla società, ai soci, ai creditori o da altri un danno ingiusto;

b) la pena della reclusione da uno a cinque anni quando la condotta abbia cagionato alla società, ai soci, ai creditori o da altri un danno ingiusto».

11.419

CAMBURSANO

Al comma 1, lettera a)*, numero 4), sostituire le parole da:* «la sanzione amministrativa» *fino alla fine del numero con le seguenti:*

«*a)* la pena della reclusione da uno a quattro anni quando la condotta non abbia cagionato alla società, ai soci, ai creditori o da altri un danno ingiusto;

b) la pena della reclusione da uno a cinque anni quando la condotta abbia cagionato alla società, ai soci, ai creditori o da altri un danno ingiusto».

11.420

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 4), sostituire le parole:* «sanzione amministrativa fino a lire venti milioni» *con le seguenti:* «pena della reclusione da sei mesi a due anni».

11.421

ZANCAN, CALVI, DALLA CHIESA, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 4), sostituire le parole:* «amministrativa fino a lire venti milioni» *con le seguenti:* «della pena della reclusione da 1 a 5 anni».

11.422

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 4), sostituire le parole:* «fino a lire venti milioni» *con le seguenti:* «da lire venti milioni a lire cinquecento milioni».

11.423

CAMBURSANO

Al comma 1, lettera a)*, numero 4), sostituire le parole:* «fino a lire venti milioni» *con le seguenti:* «da lire venti milioni a lire cinquecento milioni».

11.14

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera a)*, numero 4), sostituire le parole:* «fino a lire venti milioni» *con le seguenti:* «da lire venti milioni a lire duecento milioni».

11.424

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a)*, numero 4), sostituire le parole:* «fino a lire venti milioni» *con le seguenti:* «da lire venti milioni a lire duecento milioni».

11.425

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a)*, numero 4), sostituire la parola:* «venti» *con la seguente:* «cinquecento».

11.426

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a)*, numero 4), sostituire la parola:* «venti» *con la seguente:* «duecento».

11.427

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a)*, numero 4), sostituire la parola:* «venti» *con la seguente:* «cinquanta».

11.428

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a)*, numero 4), dopo le parole:* «un danno ai soci» *aggiungere le seguenti:* «o a terzi».

11.429

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 1, lettera a)*, numero 4), dopo le parole:* «ai soci» *aggiungere le seguenti:* «o a terzi».

11.430

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a)*, numero 4), sostituire le parole:* «ad un anno» *con le seguenti:* «a tre anni».

11.431

Cambursano

Al comma 1, lettera a)*, numero 4), sostituire le parole:* «ad un anno ai soci» *con le seguenti:* «a tre anni».

11.432

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a)*, numero 4), sostituire le parole:* «ad un anno» *con le seguenti:* «a due anni».

11.15

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera a)*, numero 4), sostituire le parole:* «ad un anno» *con le seguenti:* «a due anni».

11.433

Zancan, Calvi, Dalla Chiesa, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a)*, numero 4), sopprimere le parole:* «e la procedibilità a querela».

11.434

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere il numero 5.*

11.435

Cambursano

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere il numero 5.*

11.436

Zancan, Calvi, Dalla Chiesa, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a)*, numero 5), sostituire le parole:* «amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a lire quattro milioni», *con le seguenti:* «della pena della multa fino a lire cinquanta milioni».

11.437

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a)*, numero 5), sostituire le parole da:* «aumentata di un terzo» *fino alla fine del numero con le seguenti:* «prevedere la reclusione da sei mesi a tre anni nel caso di omesso deposito dei bilanci».

11.438

Cambursano

Al comma 1, lettera a)*, numero 5), sostituire le parole da:* «aumentata di un terzo» *fino alla fine del numero con le seguenti:* «prevedere la reclusione da sei mesi a tre anni nel caso di omesso deposito dei bilanci».

11.439

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere il numero 6.*

11.440

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a)*, numero 6), dopo la parola:* «patrimonio» *aggiungere le seguenti:* «ovvero con altra operazione fittizia o fraudolenta».

11.441

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a)*, numero 6), sostituire le parole da:* «la pena della reclusione» *fino alla fine del numero con le seguenti:*

«*a)* la pena della reclusione da uno a quattro anni quando la condotta non abbia cagionato alla società, ai soci, ai creditori o da altri un anno ingiusto;

b) la pena della reclusione da uno a cinque anni quando la condotta abbia cagionato alla società, ai soci, ai creditori o da altri un anno ingiusto;».

11.442

CAMBURSANO

Al comma 1, lettera a)*, numero 6), sostituire le parole da:* «la pena della reclusione» *fino alla fine del numero con le seguenti:*

«*a)* la pena della reclusione da uno a quattro anni quando la condotta non abbia cagionato alla società, ai soci, ai creditori o da altri un danno ingiusto;

b) la pena della reclusione da uno a cinque anni quando la condotta abbia cagionato alla società, ai soci, ai creditori o da altri un danno ingiusto;».

11.443

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 6), sostituire le parole:* «fino ad un anno» *con le seguenti:* «da uno a cinque anni».

11.444

CAMBURSANO

Al comma 1, lettera a)*, numero 6), sostituire le parole:* «fino ad un anno» *con le seguenti:* «da uno a cinque anni».

11.16

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1, lettera a)*, numero 6), sostituire le parole:* «fino ad un anno» *con le seguenti:* «da uno a cinque anni».

11.445

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 6), sostituire le parole:* «fino ad un anno» *con le seguenti:* «da sei mesi a tre anni».

11.446

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 6), sostituire le parole:* «fino ad un anno» *con le seguenti:* «da sei mesi a due anni».

11.447

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 6), sostituire le parole:* «ad un anno» *con le seguenti:* «a tre anni».

11.448

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 6), sostituire le parole:* «ad un anno» *con le seguenti:* «a due anni e sei mesi».

11.449

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 6), sostituire le parole:* «ad un anno» *con le seguenti:* «a due anni».

11.450

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 6), sostituire le parole:* «ad un anno» *con le seguenti:* «ad un anno e sei mesi».

11.451

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere il numero 7).*

11.452

CAMBURSANO

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere il numero 7).*

11.453

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 7), dopo la parola:* «simulatamente» *aggiungere le seguenti:* «ovvero con altri atti fraudolenti».

11.454

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 7), sostituire le parole da:* «la pena della reclusione» *fino alla fine del numero con le seguenti:*

a) la pena della reclusione da uno a quattro anni quando la condotta non abbia cagionato alla società, ai soci, ai creditori o da altri un danno ingiusto;

b) la pena della reclusione da uno a cinque anni quando la condotta abbia cagionato alla società, ai soci, ai creditori o da altri un danno ingiusto;».

11.455

Cambursano

Al comma 1, lettera a)*, numero 7), sostituire le parole da:* «la pena della reclusione» *fino alla fine del numero con le seguenti:*

a) la pena della reclusione da uno a quattro anni quando la condotta non abbia cagionato alla società, ai soci, ai creditori o da altri un danno ingiusto;

b) la pena della reclusione da uno a cinque anni quando la condotta abbia cagionato alla società, ai soci, ai creditori o da altri un danno ingiusto;».

11.456

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a)*, numero 7), sostituire le parole:* «fino ad un anno» *con le seguenti:* «da uno a cinque anni».

11.17

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera a)*, numero 7), sostituire le parole:* «fino ad un anno» *con le seguenti:* «da uno a cinque anni».

11.457

Cambursano

Al comma 1, lettera a)*, numero 7), sostituire le parole:* «fino ad un anno» *con le seguenti:* «da uno a cinque anni».

11.458

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a)*, numero 7), sostituire, in fine, le parole:* «fino ad un anno» *con le seguenti:* «da sei mesi a tre anni».

11.459

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a)*, numero 7), sostituire, in fine, le parole:* «fino ad un anno» *con le seguenti:* «da sei mesi a due anni».

11.460

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere il numero 8).*

11.461

Zancan, Calvi, Dalla Chiesa, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a)*, numero 8), sostituire le parole:* «dell'arresto fino ad un anno» *con le seguenti:* «della reclusione fino ad un anno».

11.462

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a)*, numero 8), primo periodo, sostituire le parole da:* «fino ad un anno» *fino alla fine del numero con le seguenti:* «da quattro mesi a cinque anni».

11.463

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a)*, numero 8), primo periodo, sostituire le parole da:* «fino ad un anno» *fino alla fine del numero con le seguenti:* «da quattro mesi a quattro anni».

11.464

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a)*, numero 8), primo periodo, sostituire le parole da:* «fino ad un anno» *fino alla fine del numero con le seguenti:* «da sei mesi a tre anni».

11.465

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a)*, numero 8), primo periodo, sostituire le parole da:* «fino ad un anno» *fino alla fine del numero con le seguenti:* «da cinque mesi a tre anni».

11.466

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a)*, numero 8), primo periodo, sostituire le parole da:* «fino ad un anno» *fino alla fine del numero con le seguenti:* «da quattro mesi a tre anni».

11.467

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a)*, numero 8), primo periodo, sostituire le parole:* «fino ad un anno» *con le seguenti:* «da uno a cinque anni».

11.468

Cambursano

Al comma 1, lettera a)*, numero 8), primo periodo, sostituire le parole:* «fino ad un anno» *con le seguenti:* «da uno a cinque anni».

11.18

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera a)*, numero 8), sostituire le parole:* «fino ad un anno» *con le seguenti:* «da uno a cinque anni».

11.469

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a)*, numero 8), primo periodo, sostituire le parole:* «fino ad un anno» *con le seguenti:* «da sei mesi a tre anni».

11.470

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a)*, numero 8), primo periodo, sostituire le parole:* «fino ad un anno» *con le seguenti:* «da sei mesi a due anni».

11.471

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a)*, numero 8), primo periodo, sostituire la parola:* «fino» *con le seguenti:* «da tre mesi».

11.472

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a)*, numero 8), primo periodo, sostituire le parole:* «ad un anno» *con le seguenti:* «a tre anni».

11.473

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a)*, numero 8), primo periodo, sostituire le parole:* «ad un anno» *con le seguenti:* «a due anni e sei mesi».

11.474

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a)*, numero 8), primo periodo, sostituire le parole:* «ad un anno» *con le seguenti:* «a due anni».

11.475

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a)*, numero 8), sopprimere l'ultimo periodo.*

11.476

Cambursano

Al comma 1, lettera a)*, numero 8), sopprimere l'ultimo periodo.*

11.19

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera a)*, numero 8), sopprimere l'ultimo periodo.*

11.477

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a)*, numero 8), ultimo periodo, sostituire le parole:* «prima del» *con le seguenti:* «entro il duecentosettantesimo giorno antecedente il».

11.478

Cambursano

Al comma 1, lettera a)*, numero 8), ultimo periodo, sostituire le parole:* «prima del» *con le seguenti:* «entro il duecentosettantesimo giorno antecedente il».

11.479

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a)*, numero 8), ultimo periodo, sostituire le parole:* «prima del» *con le seguenti:* «entro il duecentoquarantesimo giorno antecedente il».

11.480

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a)*, numero 8), ultimo periodo, sostituire le parole:* «prima del» *con le seguenti:* «entro il duecentodecimo giorno antecedente il».

11.481

ZANCAN, CALVI, DALLA CHIESA, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 8), in fine, sostituire le parole:* «estingue il reato» *con le seguenti:* «comporta la sanzione del pagamento di una pena pecuniaria di lire dieci milioni».

11.482

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 8), aggiungere, in fine, le parole:* «prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni se l'attività di cui sopra è effettuata mediante attività simulate o fraudolente, ovvero al fine di recare a sè o ad altri un vantaggio ovvero di procurare alla società, ai soci, ai creditori ed a terzi un danno ingiusto».

11.483

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere il numero 9).*

11.484

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 9), primo periodo, sopprimere la parola:* «illecite».

11.485

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 9), sostituire le parole da:* «fino ad un anno» *fino alla fine del numero con le seguenti:* «da sei mesi a tre anni».

11.486

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 9), sostituire le parole:* «fino ad un anno» *con le seguenti:* «da uno a cinque anni».

11.487

CAMBURSANO

Al comma 1, lettera a)*, numero 9), sostituire le parole:* «fino ad un anno» *con le seguenti:* «da uno a cinque anni».

11.21

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1, lettera a)*, numero 9), sostituire le parole:* «fino ad un anno», *con le seguenti:«da uno a cinque anni».*

11.488

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 9), sostituire le parole:* «fino ad un anno» *con le seguenti:* «da sei mesi a tre anni».

11.489

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 9), sostituire le parole:* «fino ad un anno» *con le seguenti:* «da sei mesi a due anni».

11.490

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 9), sostituire la parola:* «fino» *con le seguenti:* «da tre mesi».

11.491

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 9), sostituire le parole:* «ad un anno» *con le seguenti:* «a tre anni».

11.492

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 9), sostituire le parole:* «ad un anno» *con le seguenti:* «a due anni e sei mesi».

11.493

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 9), sostituire le parole:* «ad un anno» *con le seguenti:* «a due anni».

11.494

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 9), sostituire le parole:* «ad un anno» *con le seguenti:* «a un anno e sei mesi».

11.495

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 9), sopprimere il secondo periodo.*

11.22

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1, lettera a)*, numero 9), sopprimere il secondo periodo.*

11.496

CAMBURSANO

Al comma 1, lettera a)*, numero 9), sopprimere il secondo periodo.*

11.497

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 9), secondo periodo, sostituire le parole:* «prima del» *con le seguenti:* «entro il duecentosettantesimo giorno antecedente il».

11.498

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 9), secondo periodo, sostituire le parole:* «prima del» *con le seguenti:* «entro il duecentoquarantesimo giorno antecedente il».

11.499

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 9), secondo periodo, sostituire le parole:* «prima del» *con le seguenti:* «entro il duecentodecimo giorno antecedente il».

11.500

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 9), secondo periodo, sostituire le parole:* «prima del» *con le seguenti:* «entro il centottantesimo giorno antecedente il».

11.501

ZANCAN, CALVI, DALLA CHIESA, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 9), sostituire le parole:* «il reato è estinto» *con le seguenti:* «prevedere la sanzione della pena della multa di lire dieci milioni».

11.502

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 9), aggiungere, in fine, le parole:* «prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni se la attività di cui sopra è effettuata mediante attività simulate o fraudolente, ovvero al fine di recare a sè od altri un vantaggio ovvero di procurare alla società, ai soci, ai creditori ad a terzi un danno ingiusto».

11.503

CAMBURSANO

Al comma 1, lettera a)*, numero 9), aggiungere, in fine, le parole:* «prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni se la attività di cui sopra è effettuata mediante attività simulate o fraudolente, ovvero al fine di recare a sè od altri un vantaggio ovvero di procurare alla società, ai soci, ai creditori ad a terzi un danno ingiusto».

11.504

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere il numero 10.*

11.505

CAMBURSANO

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere il numero 10.*

11.506

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 10, sostituire le parole da:* «sei mesi» *fino alla fine, con le seguenti:* «uno a cinque anni».

11.507

Cambursano

Al comma 1, lettera a)*, numero 10, sostituire le parole da:* «sei mesi» *fino alla fine, con le seguenti:* «uno a cinque anni».

11.23

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera a)*, numero 10), sostituire le parole da:* «sei mesi» *fino alla fine del numero, con le seguenti:* «uno a cinque anni».

11.508

Zancan, Calvi, Dalla Chiesa, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a)*, numero 10) sopprimere le parole:* «e la procedibilità a querela».

11.509

D'Amico, Castellani, Cavallari, Fabris

Al comma 1, alla lettera a)*, al numero 10) sopprimere le seguenti:* «e la procedibilità a querela;».

11.510

Zancan, Calvi, Dalla Chiesa, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a)*, numero 10) sostituire le parole:* «estingue il reato» *con le seguenti:* «comporta la sanzione della pena della multa di lire dieci milioni».

11.511

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 10, aggiungere, in fine, le parole:* «prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni se la attività di cui sopra è effettuata assumendo obbligazioni fittizie o mediante attività simulate o fraudolente, ovvero al fine di recare a sè od ad altri un vantaggio ovvero di procurare alla società, ai soci, ai creditori ad a terzi un danno ingiusto».

11.512

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere il numero 11.*

11.513

CAMBURSANO

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere il numero 11.*

11.514

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 11, dopo la parola:* «soddisfarli» *aggiungere le seguenti:* «ovvero procedendo al pagamento di alcuni creditori in preferenza di altri, ovvero con altri simulati o fraudolenti».

11.515

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 11, dopo la parola:* «creditori» *aggiungere le seguenti:* «ovvero ai soci o alla società».

11.516

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a)*, numero 11, sopprimere le parole da:* «e la procedibilità a querela» *fino alla fine del punto.*

11.24

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera a)*, numero 11), sopprimere le parole da:* «e la procedibilità» *fino alla fine del punto.*

11.517

Zancan, Calvi, Dalla Chiesa, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a)*, numero 11, sopprimere le parole da:* «e la procedibilità a querela».

11.518

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a)*, numero 11, sopprimere le parole da:* «prevedere che» *fino alla fine.*

11.519

Cambursano

Al comma 1, lettera a)*, numero 11, sopprimere le parole da:* «prevedere che» *fino alla fine.*

11.520

Zancan, Calvi, Dalla Chiesa, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a)*, numero 11, sopprimere le parole:* «estingue il reato» *con le seguenti:* «comporta la sanzione della pena della multa fino a venti milioni».

11.521

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere il numero 12.*

11.522

Cambursano

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere il numero 12.*

11.523

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a)*, numero 12), sostituire le parole da:* «atti di disposizione dei beni sociali» *fino alla fine del numero con le seguenti:* «operazioni sociali, cagionano un danno patrimoniale alla società; specificare i requisiti sostanziali della situazione di conflitto di interessi, coordinandoli con i criteri stabiliti dalla disciplina civilistica; estendere la punibilità al caso in cui il fatto sia commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale; prevedere l'armonizzazione della disciplina penale con i criteri stabiliti dalla disciplina civilistica per determinare la legittimità delle operazioni all'interno dei gruppi di società, escludendo, in presenza di tali condizioni, l'illiceità del pregiudizio temporaneamente subìto dalla singola società; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni».

11.524

Cambursano

Al comma 1, lettera a)*, numero 12), sostituire le parole da:* «atti di disposizione dei beni sociali» *fino alla fine del numero con le seguenti:* «operazioni sociali, cagionano un danno patrimoniale alla società; specificare i requisiti sostanziali della situazione di conflitto di interessi, coordinandoli con i criteri stabiliti dalla disciplina civilistica; estendere la punibilità al caso in cui il fatto sia commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale; prevedere l'armonizzazione della disciplina penale con i criteri stabiliti dalla disciplina civilistica per determinare la legittimità delle operazioni all'interno dei gruppi di società, escludendo, in presenza di tali condizioni, l'illiceità del pregiudizio temporaneamente subìto dalla singola società; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni».

11.525

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a)*, numero 12), sostituire le parole:* «al fine di procurare a sè o ad altri, un ingiusto profitto» *con le seguenti:* «al fine di determinare un errore negli organi sociali, nei soci o nei terzi, così da indurli a tenere comportamenti diversi da quelli che terrebbero se fossero a conoscenza della situazione o allo scopo di arrecare a sè o ad altri un ingiusto profitto».

11.526

Cambursano

Al comma 1, lettera a)*, numero 12), sostituire le parole:* «al fine di procurare a sè o ad altri, un ingiusto profitto» *con le seguenti:* «al fine di determinare un errore negli organi sociali, nei soci o nei terzi, così da indurli a tenere comportamenti diversi da quelli che terrebbero se fossero a conoscenza della situazione o allo scopo di arrecare a sè o ad altri un ingiusto profitto».

11.527

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 12), sopprimere le parole:* «ovvero altro vantaggio, intenzionalmente».

11.25

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1, lettera a)*, numero 12), sopprimere le parole:* «ovvero altro vantaggio intenzionalmente».

11.528

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 12), sopprimere le parole:* «vantaggio, intenzionalmente».

Conseguentemente, sopprimere, in fine, le parole: «e la procedibilità a querela».

11.529

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 12), sopprimere la parola:* «intenzionalmente».

11.530

D'AMICO, CASTELLANI, CAVALLARO, FABRIS

Al comma 1, lettera a)*, numero 12), sopprimere la parola:* «intenzionalmente».

11.531

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 12), dopo la parola:* «società» *aggiungere le seguenti:* «ovvero ai soci o ai creditori».

11.532

ZANCAN, CALVI, DALLA CHIESA, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 12), sopprimere le parole da:* «specificare che» *fino a:* «querela».

11.533

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 12), sopprimere le parole da:* «specificare che» *fino a:* «appartenenza al gruppo».

11.534

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 12, sostituire le parole da:* «specificare che non si considera ingiusto profitto» *fino a:* «dall'appartenenza al gruppo» *con le seguenti:* «definire la disciplina del conflitto di interessi in relazione alle operazioni tra società del medesimo gruppo. Delineare la disciplina dei vantaggi compensativi, che nelle operazioni infragruppo devono essere attuali e chiaramente identificati, riconoscendo l'esigenza di garantire un'informativa chiara, precisa e verificabile».

11.535

CAMBURSANO

Al comma 1, lettera a)*, numero 12, sostituire le parole da:* «specificare che non si considera ingiusto profitto» *fino a:* «dall'appartenenza al

gruppo» *con le seguenti:* «definire la disciplina del conflitto di interessi in relazione alle operazioni tra società del medesimo gruppo. Delineare la disciplina dei vantaggi compensativi, che nelle operazioni infragruppo devono essere attuali e chiaramente identificati, riconoscendo l'esigenza di garantire un'informativa chiara, precisa e verificabile».

11.536

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 12), sostituire le parole da:* «sei mesi» *fino alla fine con le seguenti:* «uno a cinque anni».

11.26

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1, lettera a)*, numero 12), sostituire le parole da:* «sei mesi» *fino alla fine del numero con le seguenti:* «uno a cinque anni».

11.537

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 12), sopprimere, in fine, le parole:* «e la procedibilità a querela».

11.538

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere il numero 13).*

11.539

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 13), sostituire le parole:* «comportamento infedele» *con la seguente:* «corruzione».

11.540

CAMBURSANO

Al comma 1, lettera a)*, numero 13), dopo le parole:* «dazione o della promessa» *aggiungere le seguenti:* «di danaro o altra».

11.541

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 13), dopo le parole:* «dazione o della promessa» *aggiungere le seguenti:* «di danaro o altra».

11.542

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 13), dopo le parole:* «se ne deriva» *aggiungere le seguenti:* «pericolo di».

11.543

CAMBURSANO

Al comma 1, lettera a)*, numero 13), dopo le parole:* «se ne deriva» *aggiungere le seguenti:* «pericolo di».

11.544

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 13), dopo la parola:* «società» *aggiungere le seguenti:* «per i soci o per i creditori».

11.545

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 13), sostituire le parole da:* «fino a tre anni» *fino alla fine del numero con le seguenti:* «prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni, estendere la punibilità a chi dà o promette danaro od altra utilità».

11.546

CAMBURSANO

Al comma 1, lettera a)*, numero 13), sostituire le parole da:* «fino a tre anni» *fino alla fine del numero con le seguenti:* «prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni, estendere la punibilità a chi dà o promette danaro od altra utilità».

11.547

ZANCAN, CALVI, DALLA CHIESA, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 13), sopprimere le parole:* «prevedere la procedibilità a querela».

11.548

CAMBURSANO

Al comma 1, lettera a)*, numero 13), sopprimere le parole:* «prevedere la procedibilità a querela».

11.27

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera a)*, numero 13), sopprimere, in fine, le parole:* «prevedere la procedibilità a querela».

11.549

D'Amico, Castellani, Cavallaro, Fabris

Al comma 1, lettera a)*, numero 13), sopprimere, in fine, le parole:* «prevedere la procedibilità a querela».

11.550

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera a)*, dopo il numero 13), inserire il seguente:*

«13-*bis*. Costituzione di riserve occulte liquide, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, i quali con qualsiasi modalità, costituiscono riserve occulte rappresentate da disponibilità di fondi liquidi o strumenti finanziari sottratti alla contabilità ufficiale della società, ovvero iscrivono passività il cui oggetto sia indicato in modo scorretto allo scopo di occultare operazioni illecite; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni».

11.551

Cambursano

Al comma 1, lettera a)*, dopo il numero 13), inserire il seguente:*

«13-*bis*. Costituzione di riserve occulte liquide, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, i quali con qualsiasi modalità, costituiscono riserve occulte rappresentate da disponibilità di fondi liquidi o strumenti finanziari sottratti alla contabilità ufficiale della società, ovvero iscrivono passività il cui oggetto sia indicato in modo scorretto allo scopo di occultare operazioni illecite; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni».

11.552

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere il numero 14.*

11.553

ZANCAN, CALVI, DALLA CHIESA, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 14), sopprimere le parole:* «allo scopo di conseguire per sé o per altri, un ingiusto profitto;».

11.554

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 14), dopo le parole:* «un ingiusto profitto», *aggiungere le seguenti:* «ovvero di causare alla società o ai soci un ingiusto danno».

11.555

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 14), aggiungere, in fine, le parole:* «prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni quando la condotta abbia cagionato alla società, ai soci, ai creditori o ad altri un danno ingiusto».

11.556

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere il numero 15).*

11.557

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, numero 15), aggiungere, in fine, le parole:* «prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni se la omessa convocazione concerne l'assemblea per l'approvazione del bilancio».

11.558

CAMBURSANO

Al comma 1, lettera a)*, numero 15), aggiungere, in fine, le parole:* «prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni se la omessa convocazione concerne l'assemblea per l'approvazione del bilancio».

11.559

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere il numero 16).*

11.560

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

11.561

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

11.562

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, dopo la lettera c)*, aggiungere le seguenti:*

«*c*-bis) prevedere per i delitti e le contravvenzioni di cui al presente articolo l'applicazione delle pene accessorie di cui rispettivamente ai nn. 2) 4) e 5) del primo comma ed al n. 2) del secondo comma dell'articolo 19 del codice penale, per la durata massima della pena principale, salvi i limiti inderogabili di durata eventualmente previsti dal medesimo codice penale;

c-ter) prevedere l'inapplicabilità alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo delle disposizioni degli articoli 16 e 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

11.563

ZANCAN, CALVI, DALLA CHIESA, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

11.564

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera d)*, aggiungere, in fine, le parole:* «nonché eventuali circostanze aggravanti fondate sulla qualifica soggettiva degli autori qualora la stessa assuma un particolare significato sul piano della lesività del fatto».

11.565

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera d)*, aggiungere, in fine, le parole:* «nonché eventuali circostanze aggravanti».

11.28

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera d)*, aggiungere, in fine, le parole:* «nonché eventuali circostanze aggravanti».

11.566

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera d)*, aggiungere, in fine, le parole:* «prevedere una circostanza aggravante per i reati di cui alle lettere *a)* e *b), quando derivi all'impresa un danno di gravità rilevante».*

11.567

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

11.568

Zancan, Calvi, Dalla Chiesa, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, lettera e)*, sopprimere le parole:* «continuativo e».

11.569

Zancan, Calvi, Dalla Chiesa, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

11.570

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera f)*, aggiungere, in fine, le parole:* «specificare che la misura si applica anche qualora i beni appartengono alla società, ente o soggetto nell'interesse del quale è stato commesso».

11.571

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

11.572

CAMBURSANO

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

11.573

ZANCAN, CALVI, DALLA CHIESA, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera g)*, sostituire le parole da:* «prevedendo che» *fino a:* «dissesto della società», *con le seguenti:* «che siano serviti a coprire fatti che abbiano cagionato o concorso a cagionare il danno della società».

11.574

ZANCAN, CALVI, DALLA CHIESA, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera g)*, sostituire la parola:* «dissesto», *con la seguente:* «danno».

11.575

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

11.576

CAMBURSANO

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

11.29

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1, sostituire la lettera h)*, con la seguente:*

«*h)* prevedere che qualora un reato, tra quelli indicati nelle lettere *a)* e *b)*, sia commesso da amministratori, direttori generali o liquidatori nell'interesse della società, si applichi alla medesima un sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra lire 50 milioni e lire un miliardo, suscettibile di aumento o di diminuzione in rapporto alle condizioni economiche della società conformemente alla disposizione dell'articolo 133-*bis*, secondo comma, del codice penale; prevedere che la sanzione si applichi anche nel caso in cui il reato sia commesso nell'interesse della società da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli amministratori, direttori generali o liquidatori, quando il fatto non sarebbe stato realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica; prevedere che la sanzione nei confronti della società possa essere condizionalmente sospesa, qualora la società dimostri di avere adottato adeguate misure aziendali, organizzative e gestionali, tali da neutralizzare il rischio di analoghe condotte».

11.577

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, sostituire la lettera h)*, con la seguente:*

h) prevedere che qualora un reato, tra quelli indicati nelle lettere *a)* e *b)*, sia commesso da amministratori, direttori generali o liquidatori nell'interesse della società, si applichi alla medesima una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra lire 50 milioni e lire un miliardo, suscettibile di aumento o di diminuzione in rapporto alle condizioni economiche

della società conformemente alla disposizione dell'articolo 133-*bis*, secondo comma, del codice penale; prevedere che la sanzione si applichi anche nel caso in cui il reato sia commesso nell'interesse della società da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli amministratori, direttori generali o liquidatori, quando il fatto non sarebbe stato realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica; prevedere che la sanzione nei confronti della società possa essere condizionalmente sospesa, qualora la società dimostri di avere adottato adeguate misure aziendali, organizzative e gestionali, tali da neutralizzare il rischio di analoghe condotte».

11.578

CAMBURSANO

Al comma 1, sostituire la lettera h)*, con la seguente:*

h) prevedere che qualora un reato, tra quelli indicati nelle lettere *a)* e *b)*, sia commesso da amministratori, direttori generali o liquidatori nell'interesse della società, si applichi alla medesima una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra lire 50 milioni e lire un miliardo, suscettibile di aumento o di diminuzione in rapporto alle condizioni economiche della società conformemente alla disposizione dell'articolo 133-*bis*, secondo comma, del codice penale; prevedere che la sanzione si applichi anche nel caso in cui il reato sia commesso nell'interesse della società da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli amministratori, direttori generali o liquidatori, quando il fatto non sarebbe stato realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica; prevedere che la sanzione nei confronti della società possa essere condizionalmente sospesa, qualora la società dimostri di avere adottato adeguate misure aziendali, organizzative e gestionali, tali da neutralizzare il rischio di analoghe condotte».

11.579

ZANCAN, CALVI, DALLA CHIESA, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera h)*, sopprimere le parole da:* «qualora il fatto» *fino a:* «alla loro carica».

11.580

ZANCAN, CALVI, DALLA CHIESA, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, dopo la lettera h)*, aggiungere la seguente:*

«*h*-bis) prevedere per i reati indicati nelle lettere *a)* e *b)* la pena accessoria dell'interdizione da uffici direttivi societari da un mese a tre anni».

11.581

ZANCAN, CALVI, DALLA CHIESA, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

11.582

CAMBURSANO

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

11.583

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera i)*, sopprimere le parole:* «prevedere norme transitorie per i procedimenti penali pendenti».

11.584

ZANCAN, CALVI, DALLA CHIESA, MARTONE, TURCI, CASTELLANI, AYALA, CAVALLARO, FASSONE, MARITATI, MAGISTRELLI, BRUTTI, MUZIO, LABELLARTE, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI, RIGHETTI, D'AMICO

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

11.585

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala, Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti, Muzio, Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Alla rubrica, premettere le parole: «Princìpi generali in materia di».

11.586

D'Amico, Castellani, Cavallaro, Fabris

Nella rubrica, prima della parola: «Disciplina» *inserire le parole:* «Princìpi generali in materia di».

ORDINI DEL GIORNO

G170

Le Commissioni Riunite

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 608, considerato che l'articolo 11 contiene aspetti di riforma della disciplina dei reati societari, lasciando inalterata la disciplina della responsabilità civile dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, in attesa di una più ampia riforma della disciplina delle professioni,

impegna il Governo:

ad assumere le iniziative necessarie affinché sia previsto che i componenti degli organi di controllo siano tenuti alla stipula dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile ed ad attuare regimi di responsabilità, che limitino l'eventuale risarcimento del danno ad un multiplo dei compensi percepiti.

G300

Giuliano

Il Senato,

considerato che il disegno di legge delega contiene all'articolo 11 aspetti di riforma della disciplina dei reati societari, lasciando inalterata la disciplina della responsabilità civile dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, in attesa di una più ampia riforma della disciplina delle professioni,

impegna il Governo:

ad assumere le iniziative necessarie affinchè nella norma delegata:

sia previsto che i componenti degli organi di controllo siano tenuti alla stipula di una assicurazione per la responsabilità civile;

ad attuare regimi di responsabilità che limitino l'eventuale risarcimento del danno a un multiplo dei compensi percepiti;

sia previsto altresì che tale limite si applichi anche ai giudizi pendenti.

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 608.Emendamento 5.145, Muzio e altri	152	137	000	002	135	069	RESP.
2	NOM.	Disegno di legge n. 608. Prima parte emendamento 5.160, Muzio e altri	153	138	000	002	136	070	RESP.
3	NOM.	Disegno di legge n. 608.Emendamento 5.323, Cambursano	154	137	000	004	133	069	RESP.
4	NOM.	Disegno di legge n. 608. Emendamenti 5.178 e 5.328, Muzio e altri; Calvi e altri	155	138	000	001	137	070	RESP.
5	NOM.	Disegno di legge n. 608. Emendamenti 5.182 e 5.333, Muzio e altri; Cambursano	154	137	000	001	136	069	RESP.
6	NOM.	Disegno di legge n. 608. Emendamento 5.337, D'Amico e altri	159	143	000	004	139	072	RESP.
7	NOM.	Disegno di legge n. 608. Emendamento 8.11, Cambursano	150	136	000	003	133	069	RESP.
8	NOM.	Disegno di legge n. 608. Emendamento 8.20, D'Amico e altri	150	134	001	003	130	068	RESP.
9	NOM.	Disegno di legge n. 608. Emendamento 10.43, Cambursano	160	142	001	004	137	072	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0044 del 27-09-2001 Pagina 1

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
AGNELLI GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M	M	M
AGOGLIATI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AGONI SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ANDREOTTI GIULIO							C	C	C
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AYALA GIUSEPPE MARIA			R		R			R	
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	C	C	C	C			
BAIO DOSSI EMANUELA							R	R	R
BALBONI ALBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BALDINI MASSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BARATELLA FABIO				R	R		R	R	R
BARELLI PAOLO	C	C	C	C	C	C			
BASILE FILADELFIO GUIDO	C	C	C				C	C	C
BASTIANONI STEFANO	R	R	R	R	R	R			
BATTAGLIA ANTONIO	C						C	C	C
BATTISTI ALESSANDRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BERGAMO UGO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BETTA MAURO			R	R	R				
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BETTONI BRANDANI MONICA	F	F	F	F	F	F		F	F
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BIANCONI LAURA	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BOBBIO LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BOLDI ROSSANA LIDIA	C	C	C	C		C	C	C	C
BONATESTA MICHELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BONAVITA MASSIMO					R				
BONFIETTI DARIA				R		R			
BONGIORNO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C		C

Seduta N. 0044 del 27-09-2001 Pagina 2

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
BOREA LEONZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BOSCETTO GABRIELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BOSI FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BRIGNONE GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BRUNALE GIOVANNI	R				R	R			
BUCCIERO ETTORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BUDIN MILOS	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CALDEROLI ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CALLEGARO LUCIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CAMBER GIULIO							C	C	C
CAMBURSANO RENATO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CANTONI GIAMPIERO CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CARRARA VALERIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARUSO ANTONINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C	C	C	C	C	C			C
CASTELLANI PIERLUIGI	R	R	R	R	R	R			
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CENTARO ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CHERCHI PIETRO						C	C	C	C
CHINCARINI UMBERTO	C	C	C	C	C	C			C
CHIRILLI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CICCANTI AMEDEO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CIRAMI MELCHIORRE	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COLETTI TOMMASO									F
COMINCIOLI ROMANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COMPAGNA LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CONSOLO GIUSEPPE		C	C	C	C	C	C	C	C
CONTESTABILE DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CORRADO ANDREA	C		C	C	C	C	C	C	C
COSTA ROSARIO GIORGIO									C
COVIELLO ROMUALDO							R	R	R

Seduta N. 0044 del 27-09-2001 Pagina 3

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
COZZOLINO CARMINE	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CRINO' FRANCESCO ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C		
CURSI CESARE	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CURTO EUPREPIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CUTRUFO MAURO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D'ALI' ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)		R		R		F			
D'AMBROSIO ALFREDO	C	C		C	C	C	C	C	C
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO							R	R	R
DANIELI FRANCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DANIELI PAOLO		C		C	C	C	C	C	C
DANZI CORRADO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DATO CINZIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE CORATO RICCARDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DEGENNARO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DELL'UTRI MARCELLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DELOGU MARIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DEL PENNINO ANTONIO							C	C	C
DE MARTINO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DEMASI VINCENZO	C	C	C	C	C	C		C	C
DENTAMARO IDA									R
DE PAOLI ELIDIO							F	A	
DE RIGO WALTER	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DETTORI BRUNO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE ZULUETA CAYETANA	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	F	F	R	R	F	F	R	R
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DI SIENA PIERO MICHELE A.									R
DONATI ANNA			R	R		R			
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
EUFEMI MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FABBRI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0044 del 27-09-2001 Pagina 4

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
FALCIER LUCIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FASOLINO GAETANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FASSONE ELVIO	R						R		R
FAVARO GIAN PIETRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FISICHELLA DOMENICO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FLORINO MICHELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	R		F						
FORLANI ALESSANDRO		C	C	C	C	C	C	C	C
FORMISANO ANIELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FORTE MICHELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FRANCO PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FRAU AVENTINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GABURRO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GASBARRI MARIO	R	R	R	R	R	R	R	R	R
GENTILE ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GIOVANELLI FAUSTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIRFATTI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GIULIANO PASQUALE	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GRECO MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GRILLO LUIGI	C	C	C	C	C	C			C
GRILLOTTI LAMBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GUASTI VITTORIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GUBERT RENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GUBETTI FURIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GUZZANTI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
IANNUZZI RAFFAELE	C	C	C	C	C				
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C
IOVENE ANTONIO		R	R						
IZZO COSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0044 del 27-09-2001 Pagina 5

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
KAPPLER DOMENICO							C	C	C
KOFLER ALOIS									F
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LAURO SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LEONE GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LIGUORI ETTORE	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAFFIOLI GRAZIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAGISTRELLI MARINA						R			
MAGNALBO' LUCIANO	C	C	C	C	C	C			
MAGRI GIANLUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAINARDI GUIDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MALAN LUCIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MALENTACCHI GIORGIO								R	R
MANCINO NICOLA		R	R			R	R	R	A
MANFREDI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANUNZA IGNAZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARANO SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARITATI ALBERTO		R		R	R				
MASSUCO ALBERTO FELICE S.	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MEDURI RENATO				C	C	C	C		
MELELEO SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MINARDO RICCARDO	C	C	C	C	C	C	C		C
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE									R
MONTALBANO ACCURSIO							R	R	R
MONTI CESARINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MONTICONE ALBERTO	R	R	F	R	R	R	R	R	
MONTINO ESTERINO	R	R	R		R	R			
MORO FRANCESCO						C	C	C	C
MORRA CARMELO	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0044 del 27-09-2001 Pagina 6

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
MUGNAI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MULAS GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NANIA DOMENICO							C	C	C
NESSA PASQUALE	M	M	M	M	M	M	M	M	M
NIEDDU GIANNI								F	R
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NOVI EMIDDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
OCCHETTO ACHILLE	M	M	M	M	M	M	M	M	M
OGNIBENE LIBORIO	C	C	C	C	C	C			
PACE LODOVICO	C	C	C	C		C	C	C	C
PALOMBO MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PASTORE ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PEDRAZZINI CELESTINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PEDRIZZI RICCARDO	C	C		C	C	C	C	C	C
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	C	C	C		C	C	C	C	C
PELLICINI PIERO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PERA MARCELLO	P	P	P	P	P	P	P	P	P
PERUZZOTTI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PESSINA VITTORIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PETERLINI OSKAR							F	F	F
PIANETTA ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PIATTI GIANCARLO		R	R				R	R	
PICCIONI LORENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PILONI ORNELLA	R	R	R	R		R			
PIROVANO ETTORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PONZO EGIDIO LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PROVERA FIORELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RAGNO SALVATORE	C	C	C	C	C	C			
RIGONI ANDREA	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RIPAMONTI NATALE	R			R					
RIZZI ENRICO	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Seduta N. 0044 del 27-09-2001 Pagina 7

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
RONCONI MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ROTONDO ANTONIO			R	R	R	R			R
SALINI ROCCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SALZANO FRANCESCO	C	C		C	C	C			
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SANZARELLO SEBASTIANO	C	C	C	C	C	C			
SAPORITO LEARCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SCARABOSIO ALDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE				C	C	C	C	C	C
SCOTTI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SEMERARO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SERVELLO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C			C
SESTINI GRAZIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SILIQUINI MARIA GRAZIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SODANO CALOGERO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SOLIANI ALBERTINA	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SPECCHIA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	C	C	C	C			
SUDANO DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TAROLLI IVO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TESSITORE FULVIO							R	R	R
THALER HELGA						F			
TIRELLI FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
TOFANI ORESTE	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TOIA PATRIZIA	R	R	R		R	R			
TOMASSINI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TRAVAGLIA SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TREDESE FLAVIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TREMATERRA GINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TUNIS GIANFRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0044 del 27-09-2001 Pagina 8

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
VALLONE GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VEGAS GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VENTUCCI COSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VICINI ANTONIO	R		R			R			
VISERTA COSTANTINI BRUNO				R	R				R
VIVIANI LUIGI	R	R	R	R	R	R	R	R	R
VIZZINI CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZANCAN GIAMPAOLO	R	R	R						
ZANOLETTI TOMASO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZAPPACOSTA LUCIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZAVOLI SERGIO WOLMAR							R	R	
ZICCONE GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. GUBETTI Furio

Norme per la tutela del diritto all'assistenza dei malati di mente (683)

(presentato in data **26/09/01**)

Sen. BUCCIERO Ettore, CARUSO Antonino, SERVELLO Francesco, FLORINO Michele, BALBONI Alberto, BEVILACQUA Francesco, BOBBIO Luigi, BONATESTA Michele, BONGIORNO Giuseppe, CONSOLO Giuseppe, COZZOLINO Carmine, CURTO Euprepio, DE CORATO Riccardo, DELOGU Mariano, DEMASI Vincenzo, GRILLOTTI Lamberto, KAPPLER Domenico, MAGNALBÒ Luciano, MASSUCCO Alberto Felice Simone, MEDURI Renato, MENARDI Giuseppe, MUGNAI Franco, MULAS Giuseppe, PEDRIZZI Riccardo, PELLICINI Piero, PONTONE Francesco, SEMERARO Giuseppe, SPECCHIA Giuseppe, TATÒ Filomeno Biagio, TOFANI Oreste, VALDITARA Giuseppe, ZAPPACOSTA Lucio

Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684)

(presentato in data **26/09/01**)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

6ª Commissione permanente Finanze

Sen. CAMBER Giulio

Destinazione di una quota dell'otto per mille del gettito IRPEF, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in favore dell'indennizzo agli esuli istriani, fiumani e dalmati per i beni abbandonati nella ex Jugoslavia ed istituzione del Fondo indennizzi esuli istriani, fiumani e dalmati (485)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 3ª Aff. esteri, 5ª Bilancio

(assegnato in data **27/09/01**)

8ª Commissione permanente Lavori pubb.

Sen. STIFFONI Piergiorgio ed altri

Disposizioni per la costruzione dell'autostrada Venezia – Monaco di Baviera (250)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 13ª Ambiente, Giunta affari Comunità Europee

(assegnato in data **27/09/01**)

11ª Commissione permanente Lavoro

Sen. MAGNALBÒ Luciano

Modifiche e integrazioni all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione (421)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 5ª Bilancio

(assegnato in data **27/09/01**)

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso, con lettera in data 26 settembre 2001, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la comunicazione concernente la conferma del prefetto dottor Carlo Schilardi a Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali).

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 settembre 2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la relazione sull'attività svolta e sui programmi di lavoro dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel periodo 2000-2001 (*Doc*. CLVII, n. 1).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, primo comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato – con lettera in data 24 settembre 2001, ha inviato, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, copia della relazione concernente l'indagine condotta sulla gestione degli interventi di protezione civile effettuati sui beni culturali della Marche danneggiati dalla crisi sismica del settembre 1997 – esercizi finanziari 1997/1998/1999.

Detta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, primo comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 19 al 26 settembre 2001)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 5

BEDIN: sull'*embargo* in Iraq (4-00053) (risp. MANTICA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

CASTELLANI: sulla soppressione del II Reggimento Granatieri di Sardegna di stanza a Spoleto (4-00400) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*)

CURTO: sulla soppressione del distretto militare di Lecce (4-00421) (risp.MARTINO, *ministro della difesa*)

DELOGU: sulla realizzazione di un molo nel porto di Cagliari da destinare all'ormeggio di unità militari (4-00422) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*)

FLORINO: sul potenziamento delle forze dell'ordine a Napoli (4-00031) (risp.SCAJOLA, *ministro dell'interno*)

FORLANI: sulla situazione nel Kashmir (4-00260) (risp. BONIVER, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

sull'arresto di alcuni sacerdoti cattolici in Cina (4-00299) (risp. BONIVER, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

MARINO ed altri: sulle condizioni dei prigionieri politici detenuti in Turchia (4-00010) (risp. ANTONIONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

sui bombardamenti anglo-americani in Iraq (4-00049) (risp. MANTICA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

MUGNAI: sull'organico delle forze dell'ordine nell'isola d'Elba (4-00204) (risp. SCAJOLA, *ministro dell'interno*)

RIPAMONTI: sui combattimenti clandestini fra cani (4-00256) (risp. SCAJOLA, *ministro dell'interno*)

Interrogazioni

GIOVANELLI. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*. – Premesso che:

con la legge 344/97 il Governo è stato delegato ad istituire il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, previo consenso dei comuni, delle province e delle regioni;

tale consenso è stato effettivamente espresso con atti deliberativi formali da comuni, province e regioni e, conseguentemente, è stato approvato il 9 maggio 2001 il decreto che ha istituito il Parco;

tale decreto, che è stato firmato il 21 maggio 2001 dal Presidente della Repubblica, ancora attende incomprensibilmente la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

ciò ritarda l'effettiva istituzione del Parco e il suo avvio già nell'anno 2001 e l'utilizzo dei fondi già stanziati;

forse in conseguenza di ciò il nuovo Governo ha deliberato un finanziamento di questo Parco per l'anno 2002 di soli 700 milioni, così come per altri parchi che sono del tutto ancora da istituire (Sila, Alta Murgia, Val D'Agri), mentre per il Parco Nazionale dell'Appenino Tosco-Emiliano la procedura è a uno stadio molto più avanzato essendo già formalmente approvati tutti gli atti;

invece lo schema di decreto proposto dal Governo Amato prevedeva un finanziamento di 2 miliardi e 200 milioni per il Parco Tosco-Emiliano;

tra l'altro in base al decreto approvato il nuovo Parco dovrebbe assorbire i Parchi Regionali del Gigante e in parte il Parco dei 100 Laghi, per cui una serie di costi e spese decorreranno immediatamente nell'anno in corso, a partire dalla entrata in vigore del decreto già approvato,

si chiede di sapere:

per quali ragioni sia così tardiva la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di aumentare l'insufficiente stanziamento previsto, in considerazione della oggettiva diversità sopra richiamata dello stato di attuazione del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano.

(3-00120)

VISERTA COSTANTINI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

il Comando generale della Guardia di Finanza, all'interno di un piano di ristrutturazione generale del Corpo, ha previsto la soppressione del Nucleo regionale di polizia tributaria per l'Abruzzo, con sede a Pescara;

il piano di ristrutturazione prevede anche che alcune articolazioni e funzioni del nucleo regionale (i gruppi antidroga e repressione frodi e le sezioni speciali per le verifiche ai grandi complessi industriali) siano trasferite a L'Aquila presso il locale Nucleo provinciale;

tale decisione contraddice la valutazione posta a base della scelta, fatta dallo stesso Comando generale, appena quattro anni addietro, di istituire il Nucleo regionale a Pescara per poter disporre di un efficace strumento di lotta nei confronti di particolari tipologie di reati, in un'area particolarmente esposta sia per collocazione geografica sia per la densità delle imprese a rischio;

in questo breve periodo il Nucleo ha raggiunto notevoli risultati, suscitando l'apprezzamento delle autorità responsabili e dell'opinione pubblica locale;

è in atto il tentativo, da parte della criminalità organizzata, di spostare lungo la costa abruzzese alcune attività delittuose particolarmente lucrose, come il traffico di droga e il controllo della prostituzione e dell'immigrazione dei clandestini, anche per sfuggire all'attività repressiva delle Forze dell'ordine fattasi particolarmente stringente lungo la costa pugliese; negli ultimi tempi, infatti, è cresciuta in modo sensibile l'attività della malavita albanese, e sono aumentati in modo preoccupante i reati legati alla prostituzione ed allo spaccio di droga. Soltanto nel 2000, ad esempio, i reati di spaccio di droga sono aumentati in Abruzzo del 35 per cento.

Alla base della decisione del Comando generale della Guardia di Finanza sembra esserci il seguente ragionamento: eliminazione dei nuclei regionali di Polizia tributaria nelle regioni più piccole, quelle cioè con un minor numero di abitanti, per cui l'Abruzzo viene accomunato alla Valle d'Aosta, al Molise, all'Umbria ed alla Basilicata: approccio esclusivamente quantitativo che mal si concilia con le esigenze di una efficace azione di contrasto nei confronti di una criminalità che sul territorio appare sempre più aggressiva e pericolosa. Non si tiene conto dei fattori fondamentali per decisioni di questo genere, e cioè che l'Abruzzo è una regione con un lungo tratto di costa, molto prossima a regioni in cui c'è una forte presenza della criminalità organizzata (come la Puglia e la Campania), che il suo tratto costiero rappresenta un momento essenziale delle rotte della droga e che nel punto più vivace della sua costa, intorno alla conurbazione Chieti-Pescara, si concentra una grande quantità di piccole e medie imprese;

appare, poi, del tutto incomprensibile la *ratio* del trasferimento di alcune funzioni del Nucleo regionale da Pescara a L'Aquila. Si tratta di attività di contrasto che per loro natura si dispiegano nelle zone costiere, dove proliferano i reati cui sono deputate. È un non senso, quindi, spostarle in montagna. L'efficacia di queste attività sarà fortemente limitata se, come sembra, gli operatori dovranno scendere dalla sede posta in montagna e venire sulla costa per esplicare in modo utile il proprio lavoro,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno, alla luce di quanto esposto in premessa, dare indicazioni al Comando generale della Guardia di Finanza di tornare sulle proprie decisioni, confermando il Nucleo regionale di Polizia tributaria Abruzzo con sede a Pescara (che appare la soluzione più utile e ragionevole), o quanto meno mantenere a Pescara quelle attività investigative di carattere regionale che comunque bisognerà conservare sul territorio abruzzese.

(3-00121)

BEVILACQUA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

nel giugno 1990 l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) dette avvio al Progetto DAΦNE, con l'obiettivo principale di rilevare e misurare con la più alta precisione possibile in natura il fenomeno della violazione della Simmetria CP, che è di notevole importanza in Fisica delle particelle elementari;

come sede del progetto DAΦNE fu scelta la principale Unità Operativa dell'INFN, ossia i Laboratori nazionali di Frascati (LNF), con lo scopo non secondario di riqualificarli come centro di eccellenza di livello internazionale nel settore specifico di attività;

direttore dei LNF per il periodo 1990-1995 era il Prof. Enzo Iarocci, attuale presidente dell'INFN, in carica dal luglio 1998 e recentemente confermato per altri 3 anni;

presidente dell'INFN negli anni 1992-1998 era il Prof. Luciano Maiani, dal gennaio 1999 Direttore Generale del Centro Europeo di Ricerche Nucleari (CERN) di Ginevra e tuttora in carica fino alla fine del 2003;

l'acceleratore DAΦNE che, secondo i piani, avrebbe dovuto essere operativo nel gennaio del 1996, è partito nel marzo 1998, con oltre 2 anni di ritardo, imputabile anche ad errori di progettazione e costruzione degli apparati che lo costituiscono;

le prestazioni DAΦNE sono apparse subito largamente inferiori ai valori di progetto e sono rimaste tali per oltre 2 anni, al punto che l'INFN ha deciso di convincere il Direttore Tecnico Dr. G. Vignola perché andasse in pensione anticipatamente nel maggio 2000;

nonostante la sostituzione del Direttore Tecnico e tutti gli sforzi messi in opera finora, le prestazioni di DAΦNE, seppur migliorate, continuano ad essere largamente inferiori (di un fattore 30) ai valori previsti;

i due progetti sperimentali concorrenti di DAΦNE (uno negli Stati Uniti, l'altro al CERN), partiti ben dopo, avevano già nel 1999 accumulato una quantità di dati 20 volte maggiore di quella raggiunta finora da DAΦNE ed hanno quindi da tempo potuto fornire una misura molto accurata della Violazione di CP, come attestano le numerose pubblicazioni su riviste scientifiche e gli articoli sulla stampa specializzata,

l'interrogante chiede di conoscere:

quale sia il parere del Presidente del Consiglio e del Ministro in indirizzo riguardo:

al fallimento del Progetto DAΦNE sul piano scientifico (anche quando i primi risultati sperimentali saranno finalmente pubblicati, arriveranno comunque in forte ritardo rispetto alla concorrenza);

al fallimento del Progetto DAΦNE sul piano della credibilità internazionale dei LNF e in generale dell'INFN (ne è prova sia l'irrilevanza, quantitativa e qualitativa, della partecipazione dei Gruppi e Ricercatori stranieri sia l'assenza dalla stampa specializzata);

ai gravi errori nella concezione, progettazione e gestione di DAΦNE che, a differenza delle macchine consimili, non ha altre valide applicazioni oltre quella per cui è stata costruita;

se il Governo non ritenga necessaria l'istituzione di una Commissione ministeriale di inchiesta di profilo tecnico-scientifico relativamente al Progetto DAΦNE e alla gestione complessiva dell'INFN sotto le Presidenze Maiani-Iarocci.

(3-00122)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CORTIANA. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che:

il giorno 14 ottobre si terrà la Marcia per la Pace Perugia-Assisi, appuntamento di rilievo internazionale per i pacifisti e per chi è impegnato nella solidarietà e nel sociale;

in relazione a detto avvenimento il sindaco di Assisi ha ripetutamente dichiarato che la marcia si ridurrebbe alla riedizione degli atti di violenza avvenuti nella città di Genova nel corso del G8;

visto che nelle stesse dichiarazioni il sindaco Bartolini dichiara che dovranno essere adottate le stesse precauzioni che il Governo sta approntando per gli appuntamenti internazionali come il vertice FAO, sebbene questo sia non solo sbagliato culturalmente, viste le caratteristiche dell'evento, ma anche impraticabile, trattandosi di una marcia di venticinque chilometri,

si chiede di sapere:

se non si ritenga, visto il clima di grande serenità che ha accompagnato questa vigilia della Marcia, che dichiarazioni come quella del sindaco Bartolini rischino di alzare una grave e irresponsabile tensione;

quali sistemi di ordine pubblico si stiano approntando per il regolare svolgersi della marcia, stante il suo carattere assolutamente pacifico oltre che pacifista.

(4-00507)

CORTIANA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. – Considerato:

che, per l'anno scolastico 2000/01, il Prof. Carlo Bastiani, insegnante di Storia dell'Arte presso il Liceo Gramsci di Firenze, ha completato l'orario di servizio presso il Liceo Scientifico Vasari di Figline Valdarno (Firenze), dove è stato eletto nelle rappresentanze sindacali unitarie;

che, nel mese di luglio 2001, al momento dell'assegnazione dei completamenti, il Prof. Bastiani ha ricevuto comunicazione dell'avvenuto trasferimento in altro Liceo diverso dal predetto Vasari, dove egli è attualmente rappresentante sindacale;

che la legge 300/70, ovvero lo Statuto dei Lavoratori attualmente vigente, all'art. 22 prescrive la non trasferibilità ad altra sede di eletti nelle rappresentanze sindacali unitarie senza il nulla osta delle organizzazioni sindacali di appartenenza e della rappresentanza sindacale unitaria stessa;

considerato che l'attuale contratto nazionale quadro della categoria del 7/8/98, con le integrazioni del contratto collettivo nazionale quadro del 27/1/99, all'art. 18, rafforza e ribadisce quanto affermato nella suddetta legge 300/70;

che Bastiani è stato invece trasferito contro la propria volontà e senza le predette necessarie consultazioni;

che ben due istanze scritte inoltrate dal Prof. Bastiani al Provveditore agli Studi di Firenze rimangono tutt'ora senza risposta,

si chiede di conoscere:

quali siano le motivazioni di tale provvedimento illegittimo e antisindacale e del perdurante silenzio del Provveditore agli Studi di Firenze;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire a tutela delle libertà sindacali costituzionalmente garantite e se non ravvisi in questa vicenda una grave e pericolosa violazione delle predette libertà.

(4-00508)

NANIA. – *Al Ministro della giustizia*. – Premesso che:

la giovane Bambaci Gina di anni 22, in possesso del brevetto di bagnino di salvataggio e istruttrice di nuoto, il maggio 2000 ha chiesto al sindaco di Lipari l'autorizzazione alla collocazione di una struttura mobile di tipo precario in località Sopra Le Punte nell'Isola di Filicudi, comune di Lipari, con il fine di avviare una attività di servizio al turismo con l'impegno al mantenimento della pulizia nel tratto di spiaggia;

il 18 maggio il comune di Lipari rilasciava le prescritte autorizzazioni per la installazione del chiosco temporaneo alla tassativa condizione che alla fine del periodo autorizzato e a semplice richiesta della amministrazione il chiosco, di dimensioni contenute (metri 3x4), come previsto dalla relazione tecnica predisposta dall'architetto La Greca Gaetana, in materiale ligneo, posizionato in struttura lignea di tipo mobile facilmente montabile e smontabile, potesse essere smontato; la struttura mobile veniva poi realizzata in dimensioni (metri 3x3) inferiori al progetto originario;

gli accertamenti operati dall'Arma dei Carabinieri 3º settore e tutela del territorio su disposizione della procura di Messina a seguito della segnalazione dell'Associazione Legambiente constatavano che la struttura mobile, in possesso delle autorizzazioni comunali, «non poggiava su piattaforme di cemento» e portavano l'11 agosto 2000 al sequestro della struttura da parte del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) rilevando «non solo profili di illiceità penale connessi a violazioni di natura urbanistica ma anche elementi di fatto legati ad illeciti urbanistici di cui all'articolo 163 decreto legislativo n. 490 del 1999 atteso che la richiamata fattispecie sanziona la costruzione di lavori di qualsiasi genere eseguiti in assenza o in difformità delle prescritte autorizzazioni»;

la struttura realizzata non necessita di licenza edilizia, ma di semplice autorizzazione *ex* articolo 5 della legge regionale n. 37 del 1985 perché di facile rimozione, semplicemente appoggiata sul terreno e smontabile alla scadenza prevista dalla concessa autorizzazione comunale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dello stato e della natura del procedimento giudiziario sopra richiamato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto;

se non si ritenga che tali spropositate azioni repressive, sollecitate da associazioni ambientaliste che ignorano i reali problemi dei giovani, rispetto a presunti abusi, realizzati con strutture mobili in legno di 3 metri per 3, non finiscano per risultare ridicole perché arrivano a limitare e sco-

raggiare qualsiasi iniziatica economica coraggiosamente avviata dai giovani per la crescita turistica, economica e sociale della Sicilia.

(4-00509)

SALERNO. – *Ai Ministri dell'interno e della giustizia*. – Premesso:

che è di questi giorni la notizia che anche l'ultimo dei noti procedimenti giudiziari di Bardonecchia, in provincia di Torino, che di fatto portarono alla ben nota e triste vicenda dello scioglimento del Consiglio Comunale (maggio 1995), si è concluso con la definitiva archiviazione da parte del Tribunale di Torino;

che il caso in questione non è che l'ultimo di diversi procedimenti (anch'essi chiusi) nel corso dei quali avrebbero dovuto emergere quei presunti collegamenti ed inquinamenti tra la malavita organizzata e l'allora Amministrazione Comunale, elementi questi che costituirono la tesi fondante il provvedimento di scioglimento e commissariamento avvenuto nel maggio 1995;

che di fronte alle indiscutibili sentenze dei Tribunali competenti si è sostanzialmente «certificata» l'inesistenza formale e sostanziale di questi presunti collegamenti e condizionamenti di stampo mafioso dell'allora Amministrazione Comunale;

che di fronte alla obbligatorietà della legge sarebbe quantomento opportuna se non doverosa la presa d'atto degli esiti di tali processi da parte di tutte le Amministrazioni dello Stato, (Prefettura, Ministri dell'interno, della giustizia, etc.) nonchè della Commissione Antimafia attualmente in fase di nuovo insediamento ed allora diretta e presieduta dall'On. Violante,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano ormai improcrastinabile se non doverosa l'assunzione di opportune iniziative – nei limiti delle proprie competenze – tese a disporre a carico della Commissione Antimafia (quando si sarà insediata), nel rispetto delle prerogative di quest'ultima, un riesame della vicenda visti questi significativi e definitivi esiti processuali che disattendono in toto le motivazioni che portarono all'emissione del decreto di scioglimento dell'Amministrazione Comunale del 1995.

(4-00510)

SPECCHIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e per la tutela del territorio e per i beni e le attività culturali*. – Premesso che:

con decreto n. 16555 del 12 gennaio 1999 il Ministero dell'industria concedeva alla ISOSAR s.r.l. l'autorizzazione a costruire «...nel territorio del Comune di Manfredonia...» un deposito costiero di stoccaggio ed imbottigliamento di GPL per una capacità complessiva di 60.200 metri cubi;

in detto decreto è testualmente riportata la dicitura, secondo cui si considera « .. acquisito in senso favorevole il parere della Regione Puglia ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18/4/94, n. 420...»;

dagli atti della regione Puglia risulta che la richiesta di parere ministeriale è stata formulata solo in data 16/12/98 ed è stata registrata nel protocollo di arrivo il 20/1/99, al n. 251, senza, cioè, che fosse trascorso il periodo di 120 giorni stabilito per il ricorso alla previsione di cui al menzionato art. 4, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 420/94; in sostanza, la richiesta di parere è stata formulata solo 27 giorni prima dell'emanazione del decreto, pervenendo – tra l'altro – in Regione dopo l'emanazione del decreto stesso;

dalla lettura del contestato decreto emergerebbe una serie di irregolarità ed omissioni, quali:

1. mancata preliminare V.I.A del terminale gasiero resa obb1igatoria ai sensi dell'art.l, punto 1), comma *a*), della legge 28/2/92, n. 220;

2. mancata applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 12/2/98 di modifica al precedente decreto del Presidente del Consiglio comunale 10/8/88 con cui si obbligatoria la V.I.A. per tutti i nuovi depositi di GPL con capacità superiore a 40.000 mc;

3. mancata indicazione di un sito preciso, tanto più necessaria trattandosi di attività definita «a rischio incidente rilevante» (decreto del Presidente della Repubblica 175/88 – legge Seveso) in una zona dichiarata dallo Stato «ad alto rischio ambientale»;

4. mancata indicazione di un'opera cosiddetta «accessoria» di rilevante entità quale il raccordo ferroviario di circa 2 km. interferente con la zona umida «Palude Frattarolo»;

5. erronea indicazione del gasdotto, composto da tre tubi, di collegamento dal «porto» (anziché dal terminale gasiero) «al deposito» secondo un tracciato deltutto diverso da quello reale che dovrà svilupparsi per oltre 5 km anche per via sottomarina e non solo per via terra come erroneamente risulta nella V.I.A. di cui all'art. 1, comma *c*), della già citata legge 28/2/92, n. 220;

l'area prescelta per la costruzione del megadeposito andrebbe ad interessare un contesto ambientale di primaria importanza naturalistica per effetto di habitat prioritari a forte rarefazione ed è compresa nella Z.P.S. «Valloni e steppe pedegarganiche» ufficialmente identificata COD IT 911008 e tutelata dalla Unione Europea;

a ridosso dell'insediamento ISOSAR e contiguo alla Z.P.S. insiste anche il SIC (Sito di importanza comunitaria) «Zone Umide della Capitanata» – COD IT 91110005, comprendente la Riserva naturale «Palude Frattarolo» e le zone umide «Foce del Candelabro» e «Lago Salso»;

la Commissione europea, a seguito di denuncia, ha aperto una fascicolo per procedura di infrazione contro il nostro paese con il numero 2001/4156.SG (2001) A/2150;

del tutto inopinatamente, il Ministero dell'industria con lettera del 16 novembre 2000, n. 224533 D.G.E.R.M.-Uff 4,. Ha prorogato di altri 2 anni la validità del già irregolare decreto, pur in presenza di:

a) mancato inizio dei lavori che a mente dell'art.3 avrebbero dovuto essere ultimati «... non oltre due anni a decorrere dalla data presente decreto...», venendo, quindi, in questione un «nuovo» provvedimento assunto in violazione del decreto del Presidente della Repubblica 420 del 18 aprile 1994;

b) parere negativo sulla compatibilità ambientale espresso dalla Regione Puglia antecedente alla concessione della irrituale proroga con determinazione n. 192 del 27.9.2000 regolarmente pubblicata nell'apposito Albo e comunicata ai competenti Ministeri, determinazione assunta sulla base di analogo parere negativo del Comitato regionale di Valutazione di Impatto Ambientale;

c) parere contrario «.. ai soli fini ambientali alla realizzazione di un deposito costiero..» espresso sin dal 27 gennaio 2000 dal Ministero per i beni e le attività culturali con nota n. ST/403/1968/99;

d) analogo parere negativo espresso dalla Commissione Ministeriale VIA con Provvedimento n. 387 del 25 ottobre 2000;

sulla base del predetto parere negativo della Commissione ministeriale per la V.I.A., il Ministero dell'ambiente di concerto con quello per i beni e le attività culturali con decreto n. 5673 del 21/12/2000 esprimeva il definitivo giudizio negativo circa la compatibilità ambientale del megadeposito di GPL;

la Comunità di Manfredonia è preoccupata dalle notizie riguardanti i tentativi di voler realizzare ad ogni costo il deposito di GPL in dispregio ad ogni norma ed allo stesso buon senso mentre attende ancora interventi di riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio per puntare ad un nuovo modello di sviluppo che valorizzi la vocazione turistica del Gargano le cui prospettive già attualmente penalizzate da una rete viaria e ferroviaria deficitaria sarebbero definitivamente compromesse anche dalla movimentazione di circa 200 tra autobotti ed autocarri giornalieri oltre a circa 250 ferroconvogli annui;

si chiede di sapere se non si intenda:

accertare se nell'emanazione del decreto n. 16555 sia stata osservata la normativa e la procedura per la localizzazione di depositi costieri di GPL, con capacità superiore a 40.000 mc e con imponenti opere accessorie, tra cui un gasdotto sottomarino;

accertare anche da un punto di vista temporale se detto decreto sia stato emesso a seguito di adozioni di atti preliminari e propedeutici secondo le suddette normative e procedure;

accertare se i vari pareri dati «per acquisiti» rispecchino le rispettive volontà degli Enti interessati e se gli stessi riguardino le opere che si intendono effettivamente realizzare, che risulterebbero diverse per ubicazione, profili progettuali ed opere cosiddette accessorie da quelle desumibili dalla domanda ISOSAR del 30 ottobre 1997 sulla cui base risulta

emesso il decreto di autorizzazione «...alla costruzione ed esercizio...» del megaimpianto;

accertare i motivi e le eventuali responsabilità della concessione della proroga di 2 anni avvenuta sulla scorta della sola richiesta formulata dalla ISOSAR in dispregio delle contrarie volontà espresse già dalla Regione, dai Ministeri ed organismi competenti, nonché in violazione del decreto del Presidente della Repubblica 12/2/98 di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10/8/88 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 18 aprile 1994;

revocare la illegittima proroga o, almeno, sospenderne l'efficacia nelle more di tali accertamenti.

(4-00511)

ACCIARINI, PAGANO, BERLINGUER. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. – Premesso che:

la gestione delle supplenze annuali e temporanee fino al termine dell'anno scolastico è avvenuta attraverso l'uso di un sistema informatico non protetto, sul quale si poteva intervenire per aggiungere o togliere gli indicatori di assunzione e di prenotazione digitati da altri istituti;

conseguentemente, le scuole hanno passato ore ed ore al telefono per contattare aspiranti già regolarmente assunti;

gli aspiranti ai posti non potevano, quindi, avere un quadro completo delle disponibilità di posto e, pertanto, si rendevano spesso irreperibili al telefono o rinunciavano dopo avere accettato;

in varie regioni italiane si sono verificati ritardi e disagi nelle nomine e al 25 settembre sarebbero ancora scoperti molti posti nelle scuole medie e nelle scuole superiori, smentendo in tal modo le ottimistiche notizie fornite dal Ministero sul regolare avvio dell'anno scolastico;

in altre province e regioni risulterebbe, al contrario, che si sia scelto di adottare il sistema della centralizzazione delle nomine in singoli istituti per tutti i posti disponibili relativi ad una determinata graduatoria, aggirando, di fatto, l'avventurosa indicazione del decreto di avvio dell'anno scolastico,

gli interroganti chiedono di sapere:

per quale motivo il sistema informatico non sia stato predisposto in modo da evitare gli inconvenienti segnalati;

se siano stati quantificati i costi dell'intera operazione in termini di ore di straordinario e di bollette telefoniche delle scuole;

se non fosse preferibile adottare in tutte le realtà la soluzione delle scuole «polo» per le singole graduatorie, come era stato richiesto negli emendamenti al decreto di avvio dell'anno scolastico da parte delle opposizioni;

se non si ritenga che la scarsa trasparenza nelle disponibilità di posti abbia rappresentato una violazione dei diritti dei docenti.

(4-00512)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00122, del senatore Bevilacqua, sul Progetto DAΦNE;

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-00120, del senatore Giovanelli, sulla mancata pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto di istituzione del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano.